



Università  
Ca' Foscari  
Venezia

Corso di Laurea magistrale  
(ordinamento ex D.M. 270/2004)  
in Economia e Finanza

## Tesi di Laurea

**Il reato di riciclaggio: analisi empirica dei  
fattori di rischio in Italia.**

**Relatore:**

Ch. prof. Simone MAZZONETTO

**Correlatore:**

Ch. prof. Marcello DEGNI

**Laureando:**

Chiara GASTALDO

Matricola 847147

**Anno Accademico**

2018-2019



*Vi sono momenti, nella Vita, in cui tacere diventa una colpa e parlare diventa un obbligo.  
Un dovere civile, una sfida morale, un imperativo categorico al quale non ci si può  
sottrarre.*

***Oriana Fallaci***



# Abstract

Il riciclaggio di denaro è un fenomeno ormai noto ai giorni nostri, eppure la vita del suddetto reato all'interno del nostro ordinamento supera di poco i quarant'anni. A tal proposito, il seguente lavoro si propone di esporne, nel primo capitolo, le modifiche avvenute nel corso degli anni, inserendolo oltretutto in un contesto internazionale e comunitario. Successivamente il secondo capitolo si concentrerà, invece, sulle figure incriminatrici presenti all'interno della disciplina italiana. Per concludere, nell'ultimo capitolo verrà analizzata la situazione in Italia, basando la scelta delle variabili su un progetto finanziato dalla Commissione Europea: il progetto IARM. Essendo il fenomeno non osservabile, le variabili stesse sono approssimative delle organizzazioni mafiose e del mercato illecito, da un lato, e delle fragilità del sistema finanziario, dall'altro. Al termine dell'indagine verranno esposti i risultati finali, evidenziando, dove possibile, le concentrazioni del rischio di riciclaggio sul territorio della Repubblica Italiana.



# Nota per il lettore

Typeset by L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X

La tesi è stata redatta con L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X<sub>2 $\epsilon$</sub>  ([L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X home page](#)). Esso è un programma di composizione tipografica open source e realizzato da *Leslie Lamport*, impiegando come motore tipografico T<sub>E</sub>X che fu concepito da *Donald Ervin Knuth* e distribuito negli anni '90. Al giorno d'oggi, T<sub>E</sub>X è un marchio registrato dall'*American Mathematical Society* (AMS). Il programma utilizza numerose estensioni per ampliare le sue potenzialità ed esse vengono identificate con la simbologia *A<sub>M</sub>S-L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X*, che sta per "*L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X with A<sub>M</sub>S's extensions*".

L'utilizzo di L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X è stato integrato con delle estensioni che hanno permesso di inserire, all'interno della seguente tesi, riferimenti incrociati cliccabili. Attraverso il pacchetto, inoltre, è stato possibile produrre un indice generale, una lista delle figure e una lista delle tabelle con i relativi numeri di pagina. Con i pacchetti *hyperref* e *url*, si sono inseriti riferimenti ipertestuali come quelli utilizzati per rinviare alla *homepage* di L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X o alla pagina delle funzionalità sviluppate dall'*American Mathematical Society*.

Il presente lavoro mi ha, quindi, permesso di conoscere e approfondire l'uso di questo motore tipografico e far, così, comprendere al lettore le potenzialità, che qui sono solo accennate, del programma e l'impegno ad esso riservato dall'autore.



# Indice

<b>Introduzione</b>	<b>1</b>
<b>1 L'evoluzione della normativa antiriciclaggio a livello internazionale</b>	<b>7</b>
1.1 Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del giugno 1980 (R 80/10) e la Dichiarazione di Principi di Basilea del 1988 . . .	8
1.2 La Convenzione di Vienna del 1988 . . . . .	12
1.3 Il I Rapporto GAFI del 1990: le 40 raccomandazioni . . . . .	14
1.4 La Convenzione di Strasburgo del 1990 . . . . .	16
1.5 La Convenzione di Palermo del 2000 . . . . .	18
1.6 La Convenzione di Varsavia del 2005 . . . . .	19
1.7 Le iniziative a livello comunitario . . . . .	21
1.7.1 La Direttiva n. 91/308/CEE . . . . .	22
1.7.2 La Direttiva 2001/97/CE . . . . .	23
1.7.3 La Direttiva 2005/60/CE . . . . .	25
1.7.4 La Direttiva 2015/849/UE . . . . .	26
<b>2 Il reato di riciclaggio</b>	<b>39</b>
2.1 Il reato di riciclaggio . . . . .	40
2.1.1 Soggetto attivo . . . . .	41
2.1.2 Elemento soggettivo . . . . .	42
2.1.3 Elemento materiale . . . . .	43
2.1.4 Effetto dissimulatorio . . . . .	44
2.1.5 Oggetto della condotta . . . . .	45
2.1.6 Consumazione . . . . .	47
2.1.7 Reati presupposto o reati fonte . . . . .	48
2.1.8 Sanzioni . . . . .	50
2.2 Il confronto tra norme: art. 648 c.p. e art. 648-ter c.p. . . . .	51
2.2.1 Il reato di ricettazione . . . . .	51
2.2.2 Il reato di reimpiego . . . . .	57
2.2.3 Il confronto tra norme . . . . .	60

---

2.3	Il reato di autoriciclaggio . . . . .	63
2.3.1	Soggetto attivo . . . . .	66
2.3.2	Elemento materiale . . . . .	67
2.3.3	Sanzioni . . . . .	69
2.3.4	Mera utilizzazione e godimento personale . . . . .	73
2.3.5	Concorso di persone . . . . .	75
2.3.6	Il reato fiscale come reato presupposto . . . . .	78
2.3.7	La responsabilità amministrativa degli enti: <i>ex art. 25-octies</i> del D. Lgs. 231/2001 . . . . .	80
<b>3</b>	<b>Analisi dei fattori di rischio di riciclaggio in Italia</b>	<b>85</b>
3.1	I dieci passi: <i>The Handbook on Constructing Composite Indicators</i> . . . . .	86
3.2	Struttura teorica . . . . .	88
3.3	Analisi descrittiva delle variabili . . . . .	97
3.3.1	Le minacce . . . . .	99
3.3.2	Le vulnerabilità . . . . .	114
3.4	PCA- <i>Principal Component Analysis</i> . . . . .	118
	<b>Bibliografia</b>	<b>131</b>

# Elenco delle figure

3.1	Rischio inerente di riciclaggio in Italia. <i>Source: National Risk Assessment</i> . . . . .	94
3.2	Priorità di intervento con riferimento agli operatori finanziari . . . . .	96
3.3	Priorità di intervento con riferimento ai professionisti. . . . .	96
3.4	Priorità di intervento con riferimento agli operatori non finanziari. . . . .	97
3.5	Omicidi e tentati omicidi di stampo mafioso in termini assoluti in Italia (2015).100	
3.6	Omicidi e tentati omicidi di stampo mafioso in termini relativi in Italia (2015).101	
3.7	Omicidi e tentati omicidi di stampo mafioso in termini relativi in Italia. . . . .	102
3.8	Omicidi e tentati omicidi di stampo mafioso in termini relativi in Italia. . . . .	103
3.9	Associazioni di stampo mafioso (ex art. 416-bis) in termini assoluti. . . . .	105
3.10	Associazioni di stampo mafioso (ex art. 416-bis) in termini relativi. . . . .	106
3.11	Scioglimenti dei consigli comunali e provinciali a causa di infiltrazioni o condizionamenti di tipo mafioso in termini assoluti. . . . .	107
3.12	Scioglimenti dei consigli comunali e provinciali a causa di infiltrazioni o condizionamenti di tipo mafioso in termini relativi. . . . .	108
3.13	Aziende confiscate a livello regionale in termini assoluti. . . . .	109
3.14	Aziende confiscate a livello provinciale in termini assoluti. . . . .	109
3.15	Immobili confiscati a livello regionale in termini assoluti. . . . .	110
3.16	Immobili confiscati a livello provinciale in termini assoluti. . . . .	110
3.17	Livello medio di contraffazione su scala regionale in termini assoluti. . . . .	113
3.18	Livello medio di contraffazione su scala provinciale in termini assoluti. . . . .	113
3.19	<i>Cash ratio</i> regionale in termini relativi. . . . .	114
3.20	<i>Cash ratio</i> provinciale in termini relativi. . . . .	115
3.21	Depositi presso banche a livello regionale in termini assoluti. . . . .	116
3.22	Depositi presso banche a livello regionale in termini relativi. . . . .	116
3.23	Numero di POS per provincia. . . . .	117
3.24	Numero di POS per regione. . . . .	118
3.25	Matrice delle correlazioni. . . . .	118
3.26	<i>Principal Component Analysis</i> . . . . .	119
3.27	Criteri di esclusione delle PC. . . . .	120
3.28	Correlazioni tra variabili e tra variabili e componenti. . . . .	122



# Elenco delle tabelle

3.1	The ten steps of <i>The Handbook on Constructing Composite Indicators</i> . . . .	87
3.2	IMF: fattori di minacce. . . . .	89
3.3	IMF: fattori di vulnerabilità . . . . .	92
3.4	Le variabili dell'analisi. . . . .	97
3.5	Peso delle variabili sulle componenti principali. . . . .	123
3.6	Risultati finali della PCA. . . . .	123



# Introduzione

Il presente lavoro, pur presentandosi in prima facciata come una trattazione giurisprudenziale, si pone come fine ultimo quello di evidenziare, come il titolo stesso suggerisce, i fattori di rischio del fenomeno di riciclaggio riferiti al territorio della Repubblica Italiana. Rimane pur vero, però, che i primi due capitoli presentano un taglio tutt'altro che empirico. Una simile scelta è stata doverosa al fine di trattare il tema sotto più punti di vista, non limitandosi alla sola analisi di carattere pratico. Difatti la rilevazione dei fattori di rischio si presta, oltre come studio economico del fenomeno in sé e per sé, anche come documento di riflessione affinché l'apparato legislativo e giudiziario possa da un lato rafforzare i propri punti deboli, dall'altro adattarsi alle incessanti innovazioni del sistema criminale. Da cui la decisione di concentrarsi in un primo momento sull'evoluzione storica dell'antiriciclaggio, a livello sia internazionale sia comunitario, e in un secondo momento sull'illustrazione delle figure incriminatrici presenti nell'ordinamento italiano.

In via del tutto preliminare facendosi trascinare da semplici disquisizioni, tralasciando quindi l'utilizzo di tecnicismi che verranno invece utilizzati nel proseguo, il riciclaggio può essere definito come l'attività svolta dai criminali per poter effettivamente disporre dei proventi derivanti dalle loro condotte illecite: banalmente, anche l'acquisto di pane con denaro proveniente da una rapina configura un'ipotesi di riciclaggio. Invero, però, è stata l'esperienza delle organizzazioni criminali connesse al narcotraffico che ha portato alla crescente consapevolezza del fenomeno in questione. Basti pensare che ancora oggi esso rappresenta uno dei mercati più proficui al mondo, provocando così un duplice effetto, uno diretto ed uno indiretto: il primo consiste nel concreto ed immediato danno alla salute delle persone, mentre il secondo consiste nella contaminazione dell'economia legale tramite, per esempio, la disponibilità di un'ingente liquidità tale da ledere la libera concorrenza del mercato. Quest'ultima, d'altronde, rappresenta un'eventualità con la quale ci si è dovuti rapportare in particolare negli ultimi anni a causa della recente crisi finanziaria la quale, provocando l'arresto del mercato legale, ha lasciato spazio alle potenzialità di un mercato illegale inerme dal crollo di un sistema di cui non fa parte. Il cedimento del sistema finanziario, iniziato negli Stati Uniti e diramatosi poi in tutto il mondo, ha confermato la globalizzazione propria dell'epoca moderna, a riprova della vulnerabilità di ciascun paese dalle contaminazioni dei fondi illeciti, anche qualora questi ultimi siano stati generati al di

fuori dei confini nazionali. Alla medesima conclusione si era giunti in passato, muovendo allora le proprie riflessioni dalla constatazione del coinvolgimento di innumerevoli paesi all'interno della filiera del narcotraffico, il che collegava inevitabilmente i destini delle giurisdizioni implicate, partendo, per esempio, dal continente americano, passando per l'area del medio oriente e giungendo infine nel continente europeo.

Molte altre sono comunque le condotte criminose che producono profitti illeciti e che, conseguentemente, innescano il processo di ripulitura del denaro sporco. Fra le tante, vi sono anche l'evasione ed elusione fiscale, tornate nuovamente sotto la luce dei riflettori grazie alle recenti inchieste giornalistiche. Specialmente per quanto concerne comportamenti di tipo elusivi, è proprio la mancanza di armonizzazione in tema di fiscalità che rappresenta la linfa vitale delle suddette condotte. Quest'ultime, infatti, sfruttando le disuguaglianze dei vari regimi fiscali, riducono il proprio gettito fiscale tramite meccanismi del tutto legali. A titolo esemplificativo, uno strumento utilizzato a tal fine sono le strutture ibride, dette anche *hybrid mismatch arrangements*, che presentano la caratteristica peculiare di essere trattate in un determinato modo in un paese e in un altro in un secondo paese. Tramite queste strutture – che possono risolversi anche in semplici operazioni che vengono però classificate diversamente da paese a paese – si attuano i) schemi di doppia deduzione, ii) schemi di deduzione/non inclusione oppure iii) schemi che generano artificiosi crediti di imposta. In altri casi ancora, i debiti nei confronti dell'erario si riducono tramite accordi con le autorità fiscali del paese in questione che acconsentono, per l'appunto, a un trattamento fiscale di favore nei confronti della multinazionale controparte. Tale metodologia prende il nome di *tax ruling* ed è stato peraltro argomento dei c.d. *luxleaks*, i quali hanno portato alla luce gli accordi fiscali intercorsi tra autorità fiscali lussemburghesi e colossi societari. La stessa Commissione europea, infine, ha definito tali *arrangements* non conformi ai principi del mercato unico europeo, in generale, e definibili come aiuti di stato, in particolare, poiché consentivano un trattamento privilegiato a favore delle sole società multinazionali e non anche nei confronti di tutte le altre realtà (piccole e medie imprese) stanziate del territorio lussemburghese.

È, inoltre, intervenuta anche l'OCSE non specificatamente nei confronti del Lussemburgo, ma in generale nei confronti di quelli che definisce “*harmful preferential regimes*”, ovvero quei regimi che offrono trattamenti fiscali preferenziali. In altre parole, secondo la definizione dell'OCSE non possiamo affermare che il Lussemburgo è un *harmful preferential regime* perché presenta aliquote di tassazione societarie più basse rispetto quelle italiane, ma può essere considerato tale qualora offra una tassazione agevolata rispetto quella che sarebbe prevista dai principi fiscali domestici a favore di selezionati contribuenti.

Fattori simili a quelli presi in considerazione dall'OCSE sono stati utilizzati dalla stessa Commissione europea per la definizione delle “*non cooperative jurisdictions*”, ossia delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali. Tali criteri possono essere sintetizzati nella trasparenza fiscale, nella tassazione equa e nell'applicazione di procedure contro l'erosione

della base imponibile e il c.d. *profit shifting*. Per esempio, uno dei criteri da soddisfare in ambito di trasparenza fiscale affinché la giurisdizione oggetto di valutazione non venga classificata come “*non-cooperative*” è l’assegnazione di un alto *rating* in termini di EOIR (*Exchange Of Information on Request*), cioè in ambito di scambio di informazione su richiesta. Criterio che, invece, non è specificato dalla metodologia dell’OCSE, pur non essendo comunque antitetico con essa.

A questi si aggiunge ulteriormente un altro lavoro avanzato dalla *Tax Justice Network*, un gruppo internazionale indipendente di ricercatori che ha proposto il c.d. *financial secrecy index*, ovvero un indicatore che si candida come sostituto alla rinomata “lista nera” - quella, cioè, che abbiamo visto essere definita, dapprima, in termini di *harmful preferential regimes* e, successivamente, in termini di *non-cooperative jurisdictions* - in modo da rendere il meno discrezionale possibile la valutazione di ciascun paese, in forza anche della sua neutralità politica. Nonostante l’insolita struttura di tale gruppo che, diversamente dall’OCSE o dall’UE, non è condizionato dalla partecipazione di alcun paese, il suo lavoro è stato preso in alta considerazione, tant’è che è stato oggetto di studio della stessa Banca d’Italia. Le informazioni contenute in questo indice sono di tipo qualitativo: a titolo esemplificativo, alcuni dei dati utilizzati per l’assegnazione di un punteggio a una determinata giurisdizione concernono la possibilità o meno di poter istituire una *Series LLC* (non possibile, tra l’altro, entro i confini italiani) o, ancora, se le informazioni circa il proprietario di un immobile sono reperibili online nei pubblici registri gratuitamente o, al massimo, ad un costo di 10 euro/dollari/sterline (non possibile in Italia).

Sia in quest’ultimo caso sia nei due precedenti, le osservazioni sono orientate alla valutazione dell’intero paese: con riguardo agli *harmful preferential regimes* e alle *non cooperative jurisdictions* l’attenzione è concentrata maggiormente sull’impalcatura fiscale, mentre nel caso del *financial secrecy index* l’obiettivo è l’identificazione dei paradisi fiscali, focalizzandosi, quindi, oltre che sull’aspetto tributario, anche su argomenti strettamente societari, per esempio la facilità con cui è possibile costituire una società, nonché le tipologie societarie di cui si può usufruire.

Come anticipato all’inizio, però, il presente lavoro prende in considerazione un altro indice ancora, quale il *money laundering indicator*, ossia un indicatore sintetico del fenomeno del riciclaggio, frutto del progetto IARM (*Identifying and Assessing the Risk of Money Laundering in Europe*) ideato dalla Transcrime, dalla Vrije Universiteit Amsterdam e dalla University of Leicester. Difatti, la trattazione di tematiche fiscali che ha occupato gli ultimi paragrafi origina dall’iniziale constatazione dell’evasione come condotta generatrice di fondi illeciti, i quali fungono successivamente da oggetto nell’attività di riciclaggio. Con questo indicatore, invece, si allarga lo spettro delle attività illegali considerate, contemplando quindi, oltre all’evasione fiscale, anche i proventi delle organizzazioni criminali (tramite *proxy* che verranno illustrate più avanti) e quelli dei mercati illegali, quali il narcotraffico, il contrabbando di tabacco, la contraffazione e la prostituzione. Inoltre, l’utilizzo di variabili

di tipo quantitativo consente al modello di essere facilmente ripetibile nel tempo, a differenza degli indicatori visti precedentemente la cui struttura non consente la stessa adattabilità temporale. L'idea alla base del *money laundering indicator* consiste, infatti, nella creazione di un indice standardizzato che possa, quindi, essere applicato a qualunque paese, così da impartire a tutti la medesima metodologia. Questa configurazione quantitativa non ha comunque limitato l'analisi della disciplina societaria poiché sono state utilizzate variabili misurabili, come, per esempio, la *BO distance* (*Beneficial Owner distance*) espressa da un numero naturale ad indicare il numero di entità che si interpongono tra una specifica società e il suo titolare effettivo. Inoltre tale indice, proponendo un'analisi a livello provinciale piuttosto che nazionale, si presta a rispondere più efficacemente all'approccio basato sul rischio in materia AML/CFT (*Anti Money Laundering/Counter Terrorist Financing*) dettato dall'art. 7 della IV Direttiva Antiriciclaggio. Per di più, tale capillarità lo presta ad essere utilizzato dai politici, permettendo loro di scegliere un'allocazione efficiente delle risorse, dalle agenzie investigative, al fine di identificare le aree maggiormente esposte a tale rischio, nonché dai soggetti obbligati, per esempio banche o professionisti, in modo da arricchire la serie di indicatori da applicare all'adeguata verifica della clientela.

Nonostante tutte le buone ragioni che ci hanno portato alla scelta del progetto IARM per l'impostazione della presente analisi empirica, gli stessi ideatori dell'indicatore hanno evidenziato delle limitazioni in esso insite. In primo luogo, per la natura stessa del fenomeno analizzato, le nuove tendenze in ambito di riciclaggio, nonché alcuni fattori di rischio sono esclusi dal novero delle variabili osservate a causa dell'assenza di dati disponibili. Inoltre, sebbene rappresenti comunque una risposta efficiente alle direttive comunitarie in materia, è indubbio che esso si concentri prettamente sul tema AML, tralasciando invece il versante CFT.

Nel terzo capitolo verrà, quindi, illustrato il procedimento, in senso stretto, che è stato seguito al fine di creare un indice simile al *money laundering indicator* seppur, nel nostro caso, la povertà delle base-dati sarà ancor più evidente. Il presente lavoro mira, infatti, al raggiungimento di un duplice scopo. Il primo consiste nell'evidenziare l'innovazione del progetto della Transcrime, orientato alla costituzione di un rilevatore di rischio, coerentemente all'omonimo approccio (*risk based approach*), basato su osservazioni quantitative in modo da eliminare qualsivoglia discrezionalità e che possa inserirsi attivamente nella disciplina antiriciclaggio. Il secondo scopo, invece, è nato solo successivamente, nel momento in cui ci si è dedicati all'individuazione e alla ricerca delle serie storiche necessarie ai fini dell'analisi. Difatti la bontà di un modello dipende anche dalla bontà degli stessi *input* che in esso sono inseriti. Questo significa, quindi, che non basta semplicemente la disponibilità di un numero sufficiente di osservazioni, ma è necessario anche che queste ultime siano accurate. Per cui, la seconda finalità consiste nell'auspicio ad una più fervente attività volta sicuramente al miglioramento della qualità dei dati, ma soprattutto all'implementazione delle base-dati ora disponibili, specialmente con riguardo all'ambito societario.

Detto questo, nel primo e secondo capitolo che seguono verrà imbastita la trattazione della disciplina normativa antiriciclaggio, dalla quale, seppur lungi da una qualsiasi valutazione di tipo quantitativo, il modello finale prenderà spunto per la predisposizione della struttura teorica su cui esso stesso si basa.



## Capitolo 1

# L'evoluzione della normativa antiriciclaggio a livello internazionale

Il riciclaggio ha cominciato ad essere nominato, come tra poco vedremo, durante la fine degli anni settanta, ma il fatto che prima di allora non se ne parlasse non implica che non esistesse. Difatti dove è esistito un mercato illegale - contrapposto per forza di cose ad un mercato legale - è esistito il riciclaggio. Si pensi, per esempio, al periodo del proibizionismo americano, conclusosi negli anni trenta, e alla conseguenziale comparsa di un mercato illegittimo degli alcolici a vantaggio delle organizzazioni criminali del tempo. Finita l'epoca degli alcoli, ha preso terreno il mercato delle sostanze stupefacenti che, per di più, colpisce le nostre società ancora adesso. È stato, però, proprio con l'esperienza del narcotraffico che si è cominciata a comprendere la portata sovranazionale del problema. Il normale percorso dei narcotici, infatti, passava inevitabilmente attraverso più Paesi, se non anche più continenti: materie prime prodotte, per esempio, nell'America latina venivano successivamente lavorate e distribuite in Paesi più ricchi, come gli Stati Uniti o l'Europa occidentale, passando prima per centri di stoccaggio dislocati in altri Paesi sparsi per il mondo. All'internazionalità della filiera produttrice del narcotraffico, si aggiungeva la sovranazionalità della collegata attività di riciclaggio, come d'altronde testimonia, per esempio, l'operazione *Green Ice* del 1992. Da essa è stato, infatti, scoperto come il cartello colombiano di Medellin e di Cali usufruisse di istituti di credito e finanziari statunitensi ed italiani per il riciclaggio dei proventi illeciti. Si è così compreso che la nuova connotazione internazionale dell'apparato criminale non potesse essere fermata da una semplice lotta entro i confini nazionali, ma dovesse spingersi oltre. Ecco che la parola d'ordine contro la criminalità organizzata divenne "cooperazione" sotto tutti i punti di vista: cooperazione tra nazioni, tra Autorità giudiziarie e Autorità di settore, tra forze dell'ordine e anche cooperazione con coloro che non ricoprono un qualche ruolo pubblico, quali gli esperti dei settori bancario e finanziario, i quali riferiscono agli organi competenti le anomalie in cui si imbattono.

Come, però, i recenti avvenimenti hanno dimostrato, alla struttura preventiva ideata manca ancora qualcosa. Si sta facendo riferimento al sistema scoperto dall'OCCRP (*Organized Crime and Corruption Reporting Project*) denominato *troika laundromat* (lavanderia della Troika) dal nome della banca d'investimento russa al centro del suddetto scandalo, la Troika Dialog. Il nominativo scelto per la società sembra stato, tra l'altro, scelto con lungimiranza agli eventi che la hanno successivamente coinvolta, in quanto la parola "troika" in russo indica un triumvirato e, difatti, su tre società offshore delle Isole Vergini Britanniche si basava lo schema di riciclaggio. Da tale inchiesta è scaturito, inoltre, il coinvolgimento di numerosi istituti di credito, tra i quali anche alcuni di origine europea. A tal proposito, interessante il paradosso proposto in un articolo del quotidiano *Affari Italiani* nel quale viene evidenziato come al singolo mercato finanziario comunitario, con libertà di movimento di capitali e di persone, vengono contrapposti ventotto sistemi antiriciclaggio differenti, uno per ciascun Paese membro. A cominciare, per esempio, dalla limitazione all'uso del contante: oltre a non essere stata raggiunta un'armonizzazione assoluta sul tema, non è stata nemmeno raggiunta quella minima dato che alcuni Paesi membri ancora oggi non hanno imposto una soglia limite al suo utilizzo. A ciò si aggiungono le differenze intercorrenti tra giurisdizioni in tema di strutture societarie. Ovviamente tali diversità si acquiscono oltreoceano, ma forti disuguaglianze esistono anche entro i confini comunitari, soprattutto quando si volge lo sguardo verso paesi anglosassoni, ma non solo. Riprendendo il caso *troika laundromat*, per esempio, sono stati sfruttati, fra i tanti, dei particolari tipi societari denominati SLP (*Scottish Limited Partnership*). Si trattava fondamentalmente di società per azioni - con la consueta separazione tra *management* e proprietà - che, però, non erano sottoposte ad obblighi di deposito dei bilanci, come non era nemmeno tenute a comunicare cambiamenti societari o dei titolari effettivi della società. Si comprende, quindi, come ben si potesse prestare ad attività riciclatorie.

Nonostante la necessità di ulteriori passi in avanti, nel presente capitolo si propone un riepilogo delle maggiori iniziative prese in tema antiriciclaggio a partire dal 1980, fino a giungere ai giorni nostri, con la Direttiva 2015/849/UE (IV Direttiva Antiriciclaggio), come modificata dalla Direttiva 2018/843/UE (V Direttiva Antiriciclaggio).

## **1.1 Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del giugno 1980 (R 80/10) e la Dichiarazione di Principi di Basilea del 1988**

La prima documentazione internazionale a trattare il problema del riciclaggio è stata la Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 27 giugno 1980, nota come R 80/10 e rubricata "*Misure contro il trasferimento e la custodia di fondi di origine criminale*". Si vuole subito sottolineare come la natura stessa di una raccomandazione

comporti l'assenza di efficacia vincolante, ma si ponga come monito più o meno autorevole a seconda dell'organismo che la dispone. Ne consegue che, sebbene non disponga di un'effettiva cogenza, la raccomandazione in questione ricopre comunque un suo spessore considerando che il comitato da cui proviene è costituito dai Ministri degli esteri dei Paesi membri del Consiglio d'Europa<sup>1</sup>.

Il motivo che ha portato alla pubblicazione di tale documento è stato il clima che in quegli anni avvolgeva il territorio europeo caratterizzato da un elevato aumento di rapine, sequestri ed altri gravi reati. Tali condotte generavano profitti che, essendo illeciti, dovevano necessariamente passare attraverso la fase di ripulitura per poi poter essere utilizzati nel mercato legale. Il riciclaggio era quindi elemento incentivante alla commissione di tali crimini per il semplice fatto che se, per esempio, l'autore della rapina sapeva di non poter usufruire dei proventi derivanti da reato, sarebbe sicuramente stato più restio a rischiare la propria libertà in cambio di una vacua ricchezza. In altri termini, se il mercato dei narcotici non fosse tanto proficuo, la criminalità organizzata non vi sarebbe così dedita. La sua profittabilità, però, rimane solo astratta se contemporaneamente non si mette in atto un efficiente sistema di riciclaggio. Da queste digressioni la conclusione che si trae è che la redditività di un mercato illegale è direttamente collegata alla capacità di reimpiego dei fondi illeciti. Questa è la riflessione che ha portato alla genesi della raccomandazione R 80/10 la quale, per l'appunto, si poneva come auspicio quello di una cooperazione tra i Paesi membri del Consiglio d'Europa al fine di ostacolare la fase riciclatoria in quanto, seppur potesse apparire come semplice mezzo, in realtà rappresentava il fine ultimo della condotta criminosa. Secondo il Comitato, tale collaborazione doveva concretizzarsi tramite l'intervento del legislatore sul sistema bancario poiché era proprio questo canale il primo valico che il denaro sporco percorreva prima di entrare nell'economia legale. Per tale motivo, la prima struttura a presidio di una simile invasione doveva essere creata all'interno del sistema creditizio. Il Consiglio auspicava, quindi, ad una cooperazione tra operanti del settore bancario e autorità giudiziarie, nonché forze dell'ordine con lo scopo di facilitare il lavoro di questi ultimi. Alle banche viene quindi chiesto, per la prima volta a risonanza mondiale, di controllare l'identità dei clienti in caso di apertura di un conto o di una cassetta di sicurezza, ovvero qualora effettuino operazioni di elevato valore. Allo stesso tempo, viene ulteriormente chiesto di astenersi dal compimento delle suddette operazioni qualora vi siano sospetti sul soggetto chiedente. Inoltre, a ciò si aggiunge la richiesta di corsi di formazione per i dipendenti e l'accantonamento di banconote con numero registrato in ragione di future operazioni di *intelligence*.

---

<sup>1</sup>Da non confondere il Consiglio d'Europa con il Consiglio europeo, quest'ultimo organismo proprio dell'Unione Europea. Il Consiglio d'Europa, invece, è un'organizzazione internazionale che promuove la democrazia, i diritti umani e la risoluzione di problematiche sociali. I Paesi membri all'epoca della R 80/10 erano: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Francia, Germania ovest, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia.

Anche se oggi tali richieste ci sembrano scontate, allora rappresentavano un grosso cambiamento in ragione del fatto che – e questa è riflessione da tenere sempre bene a mente durante la lettura di questo capitolo – chiedere agli istituti creditizi di rifiutarsi dal compiere una qualsiasi operazione, vuol dire chiedere alla banca di perdere fondi. Tra l'altro, se a questo aggiungiamo che i clienti in questione si presentavano perlopiù con un ingente capitale, questo vuol dire chiedere alla banca di perdere ingenti fondi. Nonostante le implicazioni di tali parole, tali rimanevano: solo parole senza poteri costrittivi. In ogni caso, la vera novità fu quella di dare eco mondiale a un grave problema esistente dall'alto di un prestigioso pulpito quale era il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.

Per concludere, è giusto evidenziare come l'Italia fosse all'avanguardia in tema di antiriciclaggio. Due anni prima, infatti, con d. l. 21 marzo 1978, n. 59, convertito con L. 18 maggio 1978, n. 191 aveva introdotto una prima versione del reato di riciclaggio, ovvero l'art. 648-bis c.p. rubricato “Sostituzione di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata o sequestro di persona a scopo di estorsione”<sup>2</sup>. Inoltre, con l'art. 13<sup>3</sup> del D. L. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito con modificazioni con la L. 6 febbraio 1980, n. 15 il legislatore italiano aveva già previsto l'obbligo di identificazione della clientela in capo al personale degli uffici della pubblica amministrazione, degli uffici postali e degli uffici degli istituti di credito con la previsione dell'arresto o dell'ammenda in caso di inottemperanza a tale obbligo.

A tale raccomandazione segue la “Dichiarazione di Principi concernenti la prevenzione dell'uso criminale del sistema bancario a fini di riciclaggio del denaro” accolta a Basilea il 12 dicembre 1988. Nuovamente ci troviamo di fronte a un documento privo di efficacia vincolante, ma promulgato sempre da un organismo autorevole quale il Comitato Cooke della Banca dei Regolamenti Internazionali<sup>4</sup>. La dichiarazione, richiamando l'atto R 80/10, si

<sup>2</sup>Il testo originale dell'art. 648-bis c.p. del 1978 recita: “1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque compie fatti o atti diretti a sostituire denaro o valori provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata o di sequestro di persona a scopo di estorsione, con altro denaro o altri valori, al fine di procurare a se' o ad altri un profitto o di aiutare gli autori dei delitti suddetti ad assicurarsi il profitto del reato, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da lire un milione a venti milioni. 2. Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente”.

<sup>3</sup>Si riporta di seguito l'art. 13 del D. L. n. 625/1979: “1. Chiunque compie presso uffici della pubblica amministrazione, ivi compresi gli uffici postali, nonché presso aziende o istituti di credito operazioni che comportano versamento, riscossione o prelevamento di denaro per somma non inferiore a L. 20.000.000 deve essere identificato a cura del personale degli uffici, delle aziende o degli istituti medesimi, incaricato dell'operazione. 2. La data dell'operazione, l'importo, le complete generalità di chi effettua l'operazione e il documento di identificazione devono risultare da apposito registro o da altra scrittura formata anche a mezzo di sistemi elettrocontabili. 3. Le scritture indicate nel comma precedente vanno conservate per la durata di dieci anni. 4. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, il contravventore alle disposizioni precedenti è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da L. 200.000 a L. 2.000.000. 5. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto. Le modalità della loro attuazione sono disciplinate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio”.

<sup>4</sup>Nata nel 1930 in attuazione di un piano per la restaurazione economica dopo la prima guerra mondiale, c.d. Piano Young, la Banca dei Regolamenti Internazionale (o Bank of International Settlements) è un'organizzazione internazionale che si pone come finalità ultima la cooperazione tra banche centrali, offrendo allo stesso tempo a queste ultime servizi di natura finanziaria. Sotto il patrocinio della BIS, nel 1974 è

pone come sua naturale prosecuzione, proponendosi come codice di condotta professionale per gli operatori del settore creditizio. Nella premessa del testo viene infatti sottolineato come l'integrità dei responsabili direttivi delle banche sia il primo e il più importante presidio nella lotta contro il riciclaggio poiché la dovuta diligenza, esplicabile principalmente nell'identificazione della clientela, fa sì che l'istituto bancario non si presti a nolente collaborazione con la criminalità organizzata. Se da un lato, quindi, la delineazione dei principi di condotta ha come scopo ultimo quello di evitare lo sfruttamento del sistema finanziario come dissimulatore delle provenienze illecite dei fondi, dall'altro lato mira ad evitare che un involontario concorso criminale possa pregiudicare la fiducia del pubblico, tanto cara alla sopravvivenza del settore bancario. Tramite la dichiarazione, il comitato intraprende il primo passo nel definire i criteri e le procedure che i responsabili di settore devono attuare a fini preventivi. La Dichiarazione di Principi si suddivide così in cinque parti. Mentre nella prima si espongono le finalità e nell'ultima si descrivono le modalità di attuazione del documento stesso, nella seconda, terza e quarta sezione si enunciano le condotte professionali da adottare quali, rispettivamente, l'identificazione della clientela, il rispetto della legge e la collaborazione con le autorità giudiziarie e di polizia. Per quanto riguarda il primo punto, si richiede alle banche di identificare i titolari di conti o di cassette di sicurezza, limitandosi quindi all'identità del titolare legale (*legal owner*) e non anche del titolare effettivo (*beneficial owner*). Inoltre, non viene nemmeno richiesto la conservazione della documentazione. Quest'ultima puntualizzazione era dovuta, non tanto per evidenziare una qualche mancanza, quanto per rammentare come il suddetto aspetto non fosse, invece, passato inosservato agli occhi del legislatore italiano che nel summenzionato art. 13 del D. L. n. 625/1979 aveva previsto. La seconda parte della dichiarazione termina affermando come la banca si debba rifiutare qualora sussistano elementi che pongano delle perplessità sull'identificativo del cliente. Nella terza parte, invece, il documento afferma il rispetto della legge nelle varie giurisdizioni. In Italia, per esempio, gli istituti di credito dovevano rispettare non solo la dichiarazione in senso stretto, ma anche tutte le altre disposizioni nazionali in materia, pure essendo queste ultime più restrittive rispetto quelle sovranazionali. Tale specificazione sembrerebbe alquanto superflua, ma vedremo come tale aspetto verrà più volte sottolineato persino con maggior forza anche nelle successive disposizioni in quanto, seppur l'atto di cui ora trattasi non è vincolante, rimane il principio della superiorità della legislazione sovranazionale rispetto quella domestica. Infine, nella quarta parte viene sollecitata la collaborazione con le autorità giudiziarie e le forze dell'ordine. In altre parole, agli istituti viene chiesto di violare, all'occorrenza, quel vincolo di riservatezza

---

stato fondato il Comitato Cooke, il quale prende il nome dal governatore della Bank of England che, oltre ad essere stato tra i primi promotori di tale iniziativa, fu anche il primo presidente del comitato. Oggi tale organizzazione non è conosciuta con questo nome, ma con l'appellativo Comitato di Basilea. Il Comitato Cooke è costituito dalle banche centrali e dalle Autorità di Vigilanza bancaria dei Paesi aderenti. I membri originari proveniva dai Paesi del Gruppo dei Dieci (Belgio, Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Olanda, Regno Unito, Svezia, Svizzera, Stati Uniti d'America), mentre oggi il comitato è formato tra 48 istituzioni, provenienti da 28 giurisdizioni.

che aveva sempre caratterizzato il mondo creditizio. Fu con questo testo, quindi, che si aprì un primo squarcio nel torbido cielo del segreto bancario.

## 1.2 La Convenzione di Vienna del 1988

Prima di iniziare la trattazione delle convenzioni internazionali, tra le quali ha funto da apripista la, cosiddetta, Convenzione di Vienna del 1988, si ritiene doverosa almeno una minima ricostruzione degli eventi che hanno costellato il periodo subito antecedente, così da comprendere il contesto in cui si inserivano tali accordi.

Già durante gli anni venti gli Stati Uniti d'America avevano intrapreso una vera e propria guerra contro il traffico di stupefacenti con una serie di atti che ne proibivano la fabbricazione, l'importazione e la detenzione. Con la revisione della "Convezione Internazionale dell'Oppio"<sup>5</sup> del 1925, entrata in vigore nel 1938, l'allora Società delle Nazioni<sup>6</sup> introdusse l'Organo Internazionale per il Controllo degli Stupefacenti. Nonostante la breve esistenza di quest'ultimo, conclusasi solo nel 1940, la "Convenzione unica sugli stupefacenti"<sup>7</sup> del 1961, delle neofite Nazioni Unite, gli diede nuova vita. A questa iniziativa ne susseguirono molte altre: la "Convenzione sulle sostanze psicotrope"<sup>8</sup> del 1971, il "Protocollo di ratifica della Convenzione unica sugli stupefacenti"<sup>9</sup> del 1972, la "Strategia Internazionale contro l'abuso internazionale di droghe" del 1981 insieme ad un piano d'azione quinquennale svoltosi tra il 1982 e il 1986, nonché la "Conferenza Internazionale sull'abuso di droghe e il traffico illecito" tenutasi a Vienna nel 1987.

Su uno sfondo imperniato in una severa lotta al narcotraffico, si inserisce la "Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico di stupefacenti e sostanze psicotrope" del 19 dicembre 1988, nota anche come Convenzione di Vienna, dal luogo in cui si tenne. L'importanza di questo atto non è consistito semplicemente nell'essere il primo di una lunga serie di accordi internazionali, ma soprattutto nell'essere stato il primo documento di portata sovranazionale a prevedere l'ipotesi di riciclaggio come fattispecie penale<sup>10</sup>. In questo modo si è definitivamente confermato il pericolo derivante dalla condotta in questione la quale da un lato autoalimenta la macchina criminale, dall'altro moltiplica la ricchezza in mano alla

<sup>5</sup>L'originale "Convenzione Internazionale dell'Oppio" fu firmata a L'Aia il 23 gennaio 1912.

<sup>6</sup>La Società delle Nazioni, o Lega delle Nazioni, viene estinta nel 1946 in seguito al fallimento della seconda guerra mondiale e per lasciar spazio all'organizzazione delle Nazioni Unite nate nel 1945.

<sup>7</sup>La "Convenzione unica degli stupefacenti" (o "*Single Convention on Narcotic Drugs*"), tenutasi il 30 marzo 1961 a New York, è entrata in vigore il 13 dicembre 1964 ed è stata ratificata in Italia il 14 marzo 1975 e resa esecutiva con L. n. 412/1974.

<sup>8</sup>La "Convenzione sulle sostanze psicotrope" (o "*Convention on Psychotropic Substances*"), tenutasi il 21 febbraio 1971 a Vienne, è entrata in vigore il 16 agosto 1976 ed è stata ratificata in Italia il 27 novembre 1981 e resa esecutiva con L. n. 385/1981.

<sup>9</sup>Il "Protocollo di ratifica della Convenzione unica sugli stupefacenti" (o "*Protocol Amending the Single Convention on Narcotics Drugs*"), tenutosi il 25 marzo 1972 a Ginevra, è entrata in vigore l'8 agosto 1975 ed è stato ratificato in Italia il 14 marzo 1975 e reso esecutivo con L. n. 412/1974.

<sup>10</sup>A livello nazionale, infatti, oltre all'Italia nel 1978, anche gli Stati Uniti d'America avevano già inserito nel 1986 la condotta penale all'interno del proprio ordinamento con il *Money Laundering Control Act*.

criminalità. Un fenomeno che si intreccia inevitabilmente con quello degli stupefacenti. Difatti nella premessa il traffico illecito viene definito come una “fonte di profitti finanziari e di patrimoni considerevoli che permettono alle organizzazioni criminali transnazionali di penetrare, contaminare e corrompere le strutture dello Stato, le attività commerciali e finanziarie legittime e la società a tutti i livelli”. È ovvio che la penetrazione, la contaminazione e la corruzione dello Stato non può avvenire con altro strumento se non il denaro che, nello specifico, deriva dal commercio dei narcotici ed, inoltre, è ugualmente scontato come il riferimento all’avvelenamento delle attività commerciali e finanziarie lecite faccia riferimento alla pratica riciclatoria messa in atto dalle strutture criminali. Il tema centrale della convenzione risiede, infatti, nell’art. 3, nel quale vengono definite i comportamenti che ciascuna giurisdizione deve penalizzare. Mentre al paragrafo 1, capoverso a) del suddetto articolo vengono criminalizzate tutte le varie fasi della filiera del narcotraffico, dalla coltivazione della materia prima alla vendita al consumatore finale, nel paragrafo 1, capoverso b) ritroviamo, invece, una prima definizione di riciclaggio. Il testo si esprime nei seguenti termini:

**Art. 3, paragrafo 1, capoverso b), commi i) e ii):**

*i) alla conversione o al trasferimento dei beni, effettuati con la consapevolezza che provengono da uno dei reati stabiliti in conformità con il capoverso a) del presente paragrafo o dalla partecipazione alla sua perpetrazione, al fine di dissimulare o di contraffare l’origine illecita di detti beni o di aiutare qualsiasi persona implicata nella perpetrazione di uno di tali reati a sfuggire alle conseguenze legali dei suoi atti;*

*ii) alla dissimulazione o alla contraffazione della reale natura, origine, luogo, disposizione, movimento o proprietà dei beni o relativi diritti, il cui autore sa essere proveniente da uno dei reati determinati conformemente con il capoverso a) del presente paragrafo o dalla partecipazione ad uno di questi reati.*

Onde evitare di dilungarsi oltre, l’unico aspetto che si vuole sottolineare è il richiamo al capoverso a) e, quindi, alla limitata cerchia di reati presupposto che viene considerata. Indubbiamente tale scelta ha frenato molto il potere coercitivo che si voleva dare alla disposizione, la quale risultò indirizzato esclusivamente contro un’unica tipologia di mercato illecito. Ciò ha inevitabilmente portato, oltre alla riduzione del suo carattere preventivo, ad affrontare il problema in maniera superficiale. Al soggetto autore di simili condotte è ovviamente richiesto, ai fini dell’incriminazione, il dolo, ovvero sia la consapevolezza della provenienza illecita dei beni e l’intenzione di compiere attività di ripulitura.

Un’altra importante previsione è quella dell’art. 5, ovvero la confisca. Essa rappresenta, infatti, lo strumento tramite cui lo Stato concretizza la propria azione di contrasto alla criminalità organizzata. Nonostante le critiche, l’art. 3 della Convenzione di Vienna rappresenta la pietra miliare nella lotta contro il riciclaggio. Esso incarna, infatti, le fondamenta di una disciplina che con gli anni si affinerà sempre più, fino ad arrivare ad una configurazione molto diversa da quella della sopracitata convenzione, ma che in essa

troverà sempre le proprie origini.

### 1.3 Il I Rapporto GAFI del 1990: le 40 raccomandazioni

Nel luglio 1990, al termine del quindicesimo summit dei capi di Stato e di governo del G7 di Parigi, nacque il Gruppo di Azione Finanziaria (GAFI) noto anche come Financial Action Task Force (FATF). Si tratta di un'organizzazione intergovernativa indipendente ed autonoma, costituita da esperti del settore legale, penale e finanziario e nata al fine di contrastare il riciclaggio di denaro sporco. I primi membri di tale istituzione furono, oltre ai Paesi del Gruppo dei sette (Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito, Stati Uniti d'America), anche Australia, Austria, Belgio, Lussemburgo, Olanda, Spagna, Svezia e Svizzera. La politica strategica del GAFI era mirata a migliorare le legislazioni nazionali e ad implementare la collaborazione del mondo della finanza, nonché la cooperazione internazionale. A tal fine, all'organizzazione competeva l'ulteriore compito di valutare i vari Paesi con riguardo ai presidi antiriciclaggio. La riunione di Parigi si concluse con il I Rapporto GAFI del 6 febbraio 1990, che conteneva gli odierni capisaldi in materia antiriciclaggio, ossia le 40 Raccomandazioni.

Il Rapporto del 1990 si componeva di tre parti: la prima dedicata ai metodi più comuni di riciclaggio, la seconda riservata alla trattazione delle iniziative in materia a livello nazionale ed internazionale, mentre la terza ed ultima parte conteneva le raccomandazioni. Le 40 Raccomandazioni, a loro volta, si dividevano in quattro sezioni:

- Sezione A: Raccomandazione 1 – Raccomandazione 3;
- Sezione B: Raccomandazione 4 – Raccomandazione 8;
- Sezione C: Raccomandazione 9 – Raccomandazione 29;
- Sezione D: Raccomandazione 30 – Raccomandazione 40<sup>11</sup>.

Nella Sezione A veniva delineato il quadro generale, ovvero il contesto internazionale dell'epoca. In particolare, oltre all'invito alla sottoscrizione ed alla ratifica della Convenzione di Vienna del 1988, si sottolineava come le leggi sul segreto bancario inibivano gli sforzi nella lotta alla criminalità organizzata e come un'efficiente cooperazione fosse ancora assente.

La Sezione B, invece, conteneva indicazioni su come implementare la legislazione interna

---

<sup>11</sup>Nel corso degli anni, le 40 Raccomandazioni subirono delle modificazioni dapprima nel 1996 e successivamente nel 2003. L'ultima revisione fu effettuata nel 2012 che propose una struttura del testo alquanto differente da quella originaria del 1990. L'attuale suddivisione consta, quindi, nelle seguenti sezioni: Sezione A – Politiche e coordinamento in materia AML/CFT (Racc. 1 – Racc. 2); Sezione B – Riciclaggio e confisca (Racc. 3 – Racc. 4); Sezione C – Finanziamento del terrorismo e finanziamento della proliferazione (Racc. 5 – Racc. 8); Sezione D – Misure preventive (Racc. 9 – Racc. 23); Sezione E – Trasparenza e titolati effettivi delle persone giuridiche e dei soggetti giuridici (Racc. 24 – Racc. 25); Sezione F – Poteri e attribuzioni delle autorità competenti ed altre misure istituzionali (Racc. 26 – Racc. 35); Sezione G – Cooperazione internazionale (Racc. 36 – Racc. 40). Inoltre nel 2001, a seguito dell'attentato alle Torri Gemelle, vennero inserite nove Raccomandazioni Speciali sul finanziamento al terrorismo.

in materia antiriciclaggio. Tale sezione rappresentava, quindi, il cuore pulsante dell'intero complesso delineatosi con le 40 Raccomandazioni. Nello specifico, la Raccomandazione 4 richiamava l'art. 3 della Convenzione di Vienna, evidenziando nuovamente la necessità della penalizzazione del riciclaggio, il quale viene tra l'altro definito nel testo come “*drug money laundering*”, a indicare la diretta connessione con i reati connessi al mercato degli stupefacenti e alla loro esclusività nella categoria dei reati presupposto. Proprio nella raccomandazione successiva, però, vennero proposte alcuni approcci alternativi nell'identificazione dei reati fonte. Il primo approccio prevedeva l'estensione della categoria dei delitti base a tutti i reati gravi, mentre il secondo andava a considerare ogni fattispecie idonea a produrre un significativo ammontare di denaro. Rimaneva poi in capo a ciascuna giurisdizione la decisione su quale criterio utilizzare all'interno del proprio ordinamento. Prendendo sempre ad esempio il caso italiano, la Legge n. 55/1990 aveva allargato il novero dei reati presupposto andando a considerare, oltre agli originari delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata e di sequestro di persona a scopo di estorsione, anche i delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope che tanto erano stati voluti dalla Convenzione di Vienna.

La Sezione C si concentrava su molti degli argomenti trattati nell'antecedente Dichiarazione di Basilea del 1988, ampliandone la portata. Difatti, già nell'*incipit* si auspicava l'imposizione delle procedure trattate nella medesima sezione anche alle istituzioni finanziarie non bancarie. Inoltre, si ribadiva l'importanza dell'identificazione della clientela e, quindi, il divieto di detenere conti anonimi o riferibile a soggetti palesemente fittizi. Le istituzioni dovevano assolvere tale compito non solo con riguardo ai rapporti continuativi, ma anche in riferimento a quelli di tipo occasionale, basando le loro valutazioni su documenti ufficiali e affidabili. A differenza della Dichiarazione dei Principi, in questo documento veniva affrontato anche il problema della conservazione dei vari atti concernenti i suindicati rapporti. Mentre su altri aspetti la stessa disposizione non definiva in maniera esplicita soglie minime da applicare, ad esempio, per le operazioni di elevato valore, in tema di conservazione dei dati la Raccomandazione 14 sosteneva chiaramente come questi dovevano essere mantenuti per un periodo non inferiore ai cinque anni, anche nel caso di risoluzione del contratto con il cliente. A riguardo, il legislatore italiano aveva mosso i suoi primi passi sul tema con largo anticipo nel sopracitato art. 13 del D. L. n. 625/1979, nel quale prevedeva la conservazione delle scritture per una durata di dieci anni, il doppio quindi di quanto richiesto nella raccomandazione di cui ora trattasi.

Tra altre materie trattate, rilievo assumeva anche la diligenza in capo agli operatori del settore bancario e finanziario. Questi soggetti, infatti, dovevano rappresentare un primo presidio alle infiltrazioni criminose mediante l'applicazione di una particolare attenzione verso operazioni di notevole importo, nonché a operazioni di lieve entità che si prestavano, però, ad appartenere ad un unico schema. Il personale bancario, e non solo, cominciava a ricoprire un ruolo attivo nella lotta al riciclaggio, tant'è che il dipendente doveva avvertire

le autorità competenti circa le operazioni sospette che rilevava durante la propria attività lavorativa.

Per concludere, le ultime dieci raccomandazioni, ovvero la Sezione D, si poneva come obiettivo il rafforzamento della cooperazione internazionale sia a livello investigativo, implementando lo scambio di informazioni utili al smascheramento della rete criminale, sia a livello giudiziario, uniformandosi sui temi di confisca, aiuto reciproco ed estradizione.

## 1.4 La Convenzione di Strasburgo del 1990

A distanza di dieci anni dalla raccomandazione R 80/10, il Consiglio d'Europa adotta l'8 novembre 1990 la “*Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato*”, nota come Convenzione di Strasburgo.

Dal nome stesso del suddetto atto si estrae la duplice finalità del documento. La prima tra queste è la penalizzazione del riciclaggio non solo limitatamente ai reati connessi al mondo del narcotraffico, ma anche con riguardo ad ogni altra fattispecie atta alla generazione di ingenti profitti. Seppur sembra una ripetizione con le suindicate 40 Raccomandazioni, si rammenta che la tipologia del documento di cui ora trattasi presenta una rilevanza, ma soprattutto un potere, differente da quello precedente, in quanto la sottoscrizione dello stesso comporta la cogenza in capo al Paese sottoscrittore. Fatta tale specificazione, il secondo obiettivo consta, invece, nell'appianamento delle discrepanze tra gli ordinamenti delle varie giurisdizioni, in modo da raggiungere, tramite un'efficiente cooperazione internazionale, un effettivo contrasto al fenomeno del riciclaggio. Al fine di facilitare tale scopo, l'art. 6 della convenzione propone una nuova definizione di riciclaggio molto più articolata rispetto la precedente della Convenzione di Vienna. L'articolo sancisce quanto segue:

1. *Ciascuna Parte prende le misure legislative e di altra natura eventualmente necessarie per prevedere come reato secondo la propria legge interna, quando il fatto è commesso intenzionalmente:*

a. *conversione o il trasferimento di valori patrimoniali, sapendo che essi sono proventi, allo scopo di occultare o dissimulare l'illecita provenienza dei valori patrimoniali stessi o aiutare persone coinvolte nella commissione del reato principale a sottrarsi alle conseguenze giuridiche dei loro atti;*

b. *l'occultamento o la dissimulazione della natura, dell'origine, dell'ubicazione, di atti di disposizione o del movimento di valori patrimoniali, nonché dei diritti di proprietà e degli altri diritti ad essi relativi, sapendo che detti valori patrimoniali sono proventi;*

e, *fatti salvi i suoi principi costituzionali e i concetti fondamentali del suo ordinamento giuridico:*

c. *l'acquisizione, il possesso o l'uso di valori patrimoniali sapendo, nel momento in cui sono ricevuti, che essi sono proventi;*

d. *la partecipazione nella commissione di reati che sono stati previsti a norma del*

*presente articolo, l'associazione o il complotto, allo scopo di commettere tali reati, il tentativo di commetterli, nonché l'assistenza, l'istigazione, il favoreggiamento e la prestazione di consigli per la loro commissione.*

Interessante nella lettura di tale testo è l'esplicitazione dell'oggetto materiale della condotta in termini di "provento" e "valori patrimoniali". Mentre con il primo vocabolo si intende qualsiasi vantaggio economico derivante da reato, con il secondo si intende qualsiasi elemento materiale o immateriale, mobile o immobile, nonché ogni altro documento legale o qualsivoglia strumento che comprovi un diritto sui beni in questione. Con questa previsione, la disciplina antiriciclaggio si avvicina ad una conformazione tale da ricoprire ogni ipotetica situazione che si possa prestare a tecniche dissimulatorie della provenienza del bene illecito, proiettandosi quindi verso una struttura omnicomprensiva atta a investire anche quelle condotte che il sistema criminale non ha ancora posto in essere. In altre parole, come vedremo più dettagliatamente nel secondo capitolo, il reato di riciclaggio sta giungendo ora, agli inizi degli anni novanta, a mutare la propria forma fino a raggiungere un profilo talmente malleabile da adattarsi alle evoluzioni dell'apparato criminoso. Sulla scorta della definizione succitata, l'Italia con L. n. 328/1993 ha modificato la fattispecie di cui all'art. 648-bis c.p., estendendo la cerchia dei reati presupposto ad ogni delitto non colposo. Dopo tale legge il suddetto articolo non ha più subito alterazioni, giungendo quindi alla configurazione che tutt'ora troviamo all'interno del codice penale, a riprova dell'adattabilità della norma.

Nel proseguo della lettura dell'art. 6, al par. 2, lett. b) si lascia libertà agli Stati aderenti di escludere o meno dall'incriminazione per riciclaggio l'autore del reato fonte. Se da un lato la Convenzione di Vienna del 1988 ha confermato a livello mondiale il problema del riciclaggio, la Convenzione di Strasburgo del 1990 è stato il primo documento ad avanzare l'ipotesi di autoriciclaggio, ovverosia la commissione da parte dello stesso soggetto sia del reato base sia del reato di riciclaggio. Tra l'altro, se sinora abbiamo sempre elogiato il legislatore italiano, altrettanto non possiamo fare ora. Infatti la suddetta fattispecie prenderà vita all'interno del nostro ordinamento a distanza di anni con Legge 15 dicembre 2014, n. 186.

Da ultimo, con riguardo invece alla sua seconda finalità, la convenzione sviluppa il tema della cooperazione internazionale su tre livelli. I primi due attengono sempre alla fase delle indagini, con la differenza che nel primo caso le investigazioni sono ad uno stadio preliminare, mentre nel secondo le inchieste sono già ad una fase avanzata. Il terzo livello di cooperazione, invece, si estende sul piano giudiziale e quindi sul sostegno reciproco nell'esecuzione dei provvedimenti in materia antiriciclaggio. A tal riguardo, vale la pena sottolineare l'impegno dettato dall'art. 13 in materia di confisca. La disposizione, infatti, impone l'obbligo a ciascun Stato sottoscrittore di dare esecuzione all'ordine di confisca proveniente da un altro Stato sottoscrittore ovvero, in alternativa, di emettere a sua volta un ordine di confisca al fine di soddisfare la richiesta dell'altra Parte.

## 1.5 La Convenzione di Palermo del 2000

Il 15 novembre 2000 è stata adottata dall'Assemblea delle Nazioni Unite la “*Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale*”. È passata alla storia anche come Convenzione di Palermo poiché durante la conferenza del 12-15 dicembre 2000, tenutasi nel capoluogo siciliano, ha raggiunto il picco massimo di sottoscrizioni.

L'obiettivo di questa convenzione è quello di prevenire e combattere le organizzazioni mafiose. Da sottolineare anche la valenza simbolica della località da cui trae il nome il documento, in quanto nella prima metà degli anni novanta la Sicilia era stata terreno di una brusca guerra Stato – mafia, che vide tra le sue vittime anche Giovanni Falcone. Si nomina esclusivamente il giudice Falcone poiché, quasi come segno del destino, nell'aprile del 1992, un mese prima della sua morte, partecipò alla prima sessione della Commissione delle Nazioni Unite sulla Prevenzione della Criminalità e sulla Giustizia Penale, lanciando l'idea di una cooperazione internazionale. Sulla scia di questo ideale si giunse dapprima all'adozione nel 1994 della Dichiarazione Politica di Napoli e del Piano d'Azione Globale contro il Crimine Organizzato Transnazionale, e nel 2000 alla Convenzione di Palermo<sup>12</sup>.

Il fine che quest'ultima si era proiettata, imponeva si trattasse nuovamente il tema del riciclaggio. Difatti, seppur in Italia la fattispecie era ormai talmente consolidata da raggiungere intatta i giorni nostri, il vero obiettivo era quello di raggiungere la totale o, perlomeno, il più alto livello di armonizzazione possibile tra le varie giurisdizioni. Il carattere transazionale della criminalità organizzata, sottolineato dalle innumerevoli iniziative planetarie, imponeva come conseguenza logica un approccio al problema egualmente transazionale. La legislazione italiana, nonostante fosse ben concepita, se presa singolarmente risultava innocua. Per tale motivo, l'art. 6, paragrafo 2 esplicita come i Paesi sottoscrittori devono dare attuazione al disposto di penalizzazione della condotta di riciclaggio, quest'ultima definita similmente alla previsione della Convenzione di Strasburgo, per la qual ragione in questo sede ci limitiamo solo a nominarla. La lett. b) del succitato paragrafo riprende il tema dei reati presupposto, sviluppando l'argomento in due periodi. Nel primo viene esposta quella che dovrebbe essere la categoria completa dei reati fonte. All'interno di questa vengono considerati i reati gravi, intesi come tutti quei delitti che prevedono la pena massima della reclusione non inferiore a quattro anni, nonché tutti quei reati determinati dagli artt. 5, 8 e 23 della stessa convenzione. Questi ultimi concernono, rispettivamente, la penalizzazione della partecipazione ad un gruppo criminale organizzato, la penalizzazione della corruzione e la penalizzazione dell'intralcio alla giustizia. Nel secondo periodo, invece, viene stabilito come l'insieme dei reati connessi a gruppi criminali organizzati rappresenti il *minimum* di reati presupposto a cui tutte le giurisdizioni devono conformarsi.

---

<sup>12</sup>La Dichiarazione Politica di Napoli e il Piano d'Azione Globale contro il Crimine Organizzato Transnazionale vennero adottate durante la Conferenza Ministeriale Mondiale delle Nazioni Unite tenutasi a Napoli dal 21 al 23 novembre 1994, che vide la partecipazioni di 140 Paesi e molte altre organizzazioni internazionali.

In questo modo si raggiunge un'armonizzazione minima della materia che, però, non elimina il problema. A causa, infatti, nel carattere sopranazionale, era prospettabile la situazione in cui il riciclaggio avvenuto in un determinato Stato, derivasse i proventi illeciti ripuliti da un delitto commesso in altro Stato ancora. Interessante è, quindi, la previsione dell'art. 6, par. 2, lett. c) la quale specifica come le condotte intraprese al di fuori di una determinata giurisdizione, costituiscano presupposto di riciclaggio solo qualora ricoprano tale ruolo anche nel diritto interno della giurisdizione in cui il reato è stato commesso.

Come si può comprendere, in assenza di una forte coesione a livello dei singoli ordinamenti penali nazionali, la lotta al riciclaggio e, conseguentemente, anche la lotta alla criminalità organizzata incontreranno sempre un grosso ostacolo invalicabile, motivo per cui in tutte le iniziative internazionali troviamo sempre come caposaldo il tema sulla cooperazione mondiale. Molti sono, difatti, gli articoli che si occupano di quest'ultimo aspetto, a cominciare dall'art. 7, par. 4 nel quale si afferma come gli Stati Parte debbano cercare "di sviluppare e promuovere la cooperazione globale, regionale, sub-regionale e bilaterale tra le autorità giudiziarie, gli organi incaricati dell'applicazione delle leggi e le autorità di regolamentazione finanziaria al fine di contrastare il riciclaggio di denaro". Segue, poi, l'art. 13 il quale ricalca l'omonimo articolo della Convenzione di Strasburgo in materia di confisca, esponendo le modalità con cui un Paese deve dare esecuzione al proprio interno di un ordine di confisca proveniente da un altro Paese, sintetizzabili nella diretta esecuzione dell'ordine in oggetto oppure emettendo un ordine interno equipollente. Interessante è la previsione successiva dell'art. 14 il quale, in tema di destinazione dei beni o dei proventi confiscati, prevede che, su richiesta e nei limiti del diritto interno, possa essere restituito quanto confiscato al Paese richiedente al fine di risarcire le vittime di reato ovvero restituire i beni in oggetto ai legittimi proprietari.

Per concludere, a rafforzare ancora di più questa reciproca assistenza, da una parte troviamo l'art. 16, il quale dispone come i Paesi sottoscrittori della convenzione possano rendersi disponibili alla collaborazione in termini di estrazione sulla scorta del suddetto disposto ovvero tramite la stipulazione di trattati bilaterali, dall'altra l'art. 18 e l'art. 27 che, rispettivamente, si occupano dell'assistenza giudiziaria reciproca e della cooperazione tra strutture di polizia.

## 1.6 La Convenzione di Varsavia del 2005

Sul finire degli anni novanta, il Consiglio d'Europa cominciò a discutere circa l'aggiornamento della Convenzione di Strasburgo. Fu così che nel 2003 venne istituito un gruppo di esperti allo scopo di stilare una bozza del protocollo da aggiungere all'accordo in questione che finì per avere vita propria diventando, con adozione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 3 maggio 2005, la "*Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi da reato e sul finanziamento del terrorismo*", nota sem-

plicemente con il nome di Convenzione di Varsavia.

Seppur nel presente lavoro ci si limita alla disamina delle sole disposizioni in materia di riciclaggio, è giusto sottolineare come l'accordo di cui ora trattasi rappresenta il primo atto giuridicamente vincolante ad occuparsi sia del contrasto al riciclaggio sia della lotta al finanziamento del terrorismo.

Caratteristica di questo atto e, in generale, dei trattati che a mano a mano verranno alla luce, è la tendenza ad una elaborazione delle tematiche in maniera sempre più precisa in modo da lasciar sempre meno spazio di manovra alle giurisdizioni aderenti, in ragione del fine ultimo che fin dagli anni settanta-ottanta ha accompagnato il legislatore sovranazionale e nazionale, ossia la concretizzazione di una vera e propria cooperazione internazionale. D'altronde la stessa definizione del fenomeno del riciclaggio altro non è se non un mezzo per il raggiungimento dell'obiettivo finale, quale appunto la cooperazione. Difatti questa convenzione vuole dimostrare come l'accesso alle informazioni, soprattutto concernenti le movimentazioni finanziarie, rappresenta un necessario strumento allo scopo di individuare le organizzazioni criminali e terroristiche.

Inoltre, per la prima volta vengono disciplinate tramite una convenzione internazionale le FIUs (*Financial Intelligence Units*)<sup>13</sup>. L'art. 12 dispone, infatti, che ogni Stato deve adottare ogni misura necessaria al fine di assicurare, direttamente o indirettamente, a dette unità accesso tempestivo a informazioni finanziarie, amministrative e delle forze dell'ordine affinché possano svolgere efficacemente i propri compiti<sup>14</sup>, tra i quali anche l'analisi delle segnalazioni di operazioni sospette.

Infine, l'ultimo aspetto che si vuole sottolineare è il richiamo, presente nell'art. 13 dell'accordo in oggetto, alle 40 Raccomandazione del GAFI. Queste, come detto precedentemente, non rappresentano un testo vincolante. Esse, in realtà, vengono definite come strumento di *soft law*, a causa per l'appunto della loro natura non stringente, voluta appositamente per renderle facilmente adattabili ai tempi senza dover passare per lunghi percorsi burocratici. Ciononostante, vuoi a causa delle valutazioni (*peer reviews*) che tale organizzazione effettua nei confronti di ciascuna giurisdizione e al corredato *effetto farfalla* che ogni nuovo parere potrebbe causare nel mercato finanziario, le 40 Raccomandazioni hanno ottenuto una forte adesione a livello globale. Come se ciò non bastasse, esse sono state citate all'interno della Convenzione di Varsavia. La domanda che sorge ivi spontanea è come un documento privo di cogenza possa, tramite una semplice citazione all'interno di un testo vincolante, quale la convenzione internazionale, essere irradiato dalla pressante luce di quest'ultimo e mutare il

---

<sup>13</sup>La "prima" *financial intelligence unit* italiana è stata costituita con l'art. 151, comma 1 della L. 388/2000 presso l'Ufficio italiano dei cambi (IUC). Solo successivamente, con il D. Lgs. 231/2007, di recepimento della Direttiva 2005/60/CE, ha istituito l'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) presso la Banca d'Italia.

<sup>14</sup>L'art. 2, comma 1 della Decisione 2000/642/GAI definisce l'UIF come "un'unità centrale nazionale che, al fine di combattere il riciclaggio di denaro, è incaricata di ricevere (e, nella misura in cui ciò sia consentito, di richiedere), analizzare e divulgare presso le competenti autorità le informazioni finanziarie comunicate relativamente a sospetti proventi di reato o richieste dalle leggi o dai regolamenti nazionali".

peso della propria autorità diventando, difatti, a sua volta vincolante. In questo modo si è assistito alla trasformazione delle raccomandazioni in *hard law*, nonostante la permanenza della malleabilità tipica della *soft law*.

## 1.7 Le iniziative a livello comunitario

I primi passi verso quella che noi oggi conosciamo come Unione Europea sono avvenuti nel secondo dopoguerra e, nello specifico, nel 1951 con il Trattato di Parigi con il quale venne istituita la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio (CECA). L'obiettivo dei sei Paesi fondatori<sup>15</sup> era quella di dissipare il clima di diffidenza creatosi a seguito del conflitto mondiale, nonché quello di raggruppare gli strumenti bellici di ogni Stato in modo da evitare che un Paese potesse mobilitare le proprie forze armate all'insaputa dell'altro. Successivamente, i Paesi membri decisero di ampliare la loro cooperazione fondando la Comunità Europea dell'Energia Atomica (Euratom) e la Comunità Economica Europea (CEE) nel 1957 con i Trattati di Roma<sup>16</sup>. Il trattato che istituisce la Comunità Economica Europea provvede alla creazione di un mercato comune tramite la delimitazione della libertà di circolazione, quest'ultima declinata su quattro ambiti, quali persone, merci, servizi e capitali. A ciò si aggiunge la rimozione dei dazi doganali avvenuta negli anni sessanta che provocò una risposta positiva dell'economia europea. Infine, nel 1965, le istituzioni create dalla tre comunità – CECA, Euratom, CEE – vengono fuse tra loro per dare origine a quelli che oggi sono il Consiglio, la Commissione e il Parlamento europeo, ovvero l'odierna Unione europea<sup>17</sup>.

Oltre al fine di rammentare una storia che molto spesso non viene considerata nonostante la pervasione, oggi più viva che mai, della legislazione comunitaria all'interno dell'ordinamento italiano, tale digressione vuole sottolineare in particolar modo la peculiarità che tanto distingue la realtà europea da quella di ogni altra, cioè la libera circolazione di persone, di merci, di servizi e, soprattutto, di capitali, stabilita con la nascita della Comunità Economica Europea. Proprio per tale motivo, ovvero per preservare la funzionalità del mercato unico, è stato particolarmente sentito a livello comunitario il problema del riciclaggio. Mosso da tale impulso, il legislatore comunitario ha provveduto all'emanazione di disposizioni atte a indicare il percorso che ogni Stato membro, in accordo ai propri principi interni, avrebbe dovuto seguire. Nel proseguo verranno proposte le iniziative di maggior rilievo, con particolare attenzione per la serie delle c.d. Direttive Antiriciclaggio.

<sup>15</sup>I sei Paesi fondatori della CECA sono: Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi.

<sup>16</sup>Con l'appellativo Trattati di Roma si includono due accordi quali il Trattato che istituisce la Comunità Europea (TCEE) e il Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (TCEEA).

<sup>17</sup>Per la precisione, con il Trattato di fusione del 1965 è nata una nuova entità denominata "Comunità europee", rimandando alla fusione delle tre comunità (CECA, Euratom e CEE). Solo a seguito di successivi accordi, da ultimi il Trattato di Maastricht (1992), il Trattato di Amsterdam (1997), il Trattato di Nizza (2001) e il Trattato di Lisbona (2007) ebbe origine l'Unione europea.

### 1.7.1 La Direttiva n. 91/308/CEE

La Direttiva del Consiglio dei Ministri della CEE del 10 giugno 1991, n. 308 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite, fu la prima iniziativa a livello comunitario sul tema, da cui il nome I Direttiva Antiriciclaggio.

L'assenza di iniziative comunitarie sull'argomento è stato uno dei motivi che ha portato alla genesi dell'atto di cui ora trattasi, in quanto la crescente presenza internazionale e il sempre più sentito problema del contrasto al riciclaggio avrebbe potuto far sorgere in capo ai Paesi membri l'intenzione di adottare provvedimenti interni con tale finalità, rischiando al contempo, in mancanza di una linea guida dall'alto, di contrastare il progetto del mercato unico. Da cui la nascita della presente direttiva che oltre a non mettersi al di sopra degli altri atti internazionale, cercando invece di essere coerente con essi, richiama anche le 40 Raccomandazioni del GAFI al Considerando n. 7, ponendo nuovamente il quesito di cui sopra.

In qualità di primo atto a trattare il tema, i soggetti destinatari della disciplina in oggetto sono principalmente gli enti creditizi e finanziari, essendo proprio quest'ultimi i primi ad essere sfruttati a fini di riciclaggio. Infatti, la mancanza di procedure idonee a contrastare tale fenomeno espone gli istituti al rischio di compromettere la propria solidità e stabilità, nonché al rischio di mettere a repentaglio anche la credibilità dell'intero sistema finanziario. Nonostante il ruolo principale di tali soggetti, l'art. 12 impone agli Stati membri di provvedere ad estendere, in tutto o in parte, le disposizioni presenti nella stessa direttiva anche alle attività professionali e alle imprese, diverse dagli enti creditizi e finanziari, maggiormente soggette a tale rischio.

I mezzi con cui combattere il riciclaggio si sostanziano, quindi, negli strumenti di natura penale e nella cooperazione internazionale tra autorità giudiziarie e autorità di polizia. In merito al primo aspetto, questo si basa sull'adozione da parte di ciascuna giurisdizione di misure adeguate e sanzioni. In particolare, per "misure" si intendono l'obbligo di identificazione della clientela, di conservazione dei dati e di collaborazione tra ente e autorità. Andando più nel dettaglio, l'art. 3 impone ai destinatari della direttiva l'accertamento dell'identità del cliente, tramite un valido documento, nel momento in cui allacciano un rapporto e, nello specifico, qualora questi richieda l'apertura di un conto, libretti di deposito o servizi di custodia di beni (comma 1), nonché qualora venga disposta una qualunque operazione di importo pari o superiore a 15.000 ecu<sup>18</sup> (comma 2), ovvero superiore a lire venti milioni, ovvero pari o superiore ai contemporanei euro 3.000<sup>19</sup>. Il personale deve

<sup>18</sup>Per "ecu" si intende l'*european currency unit* ovvero *unità monetaria europea*, cioè una moneta scritturale introdotta nel 1978 dal Consiglio europeo. Rappresenta(va) la media ponderata delle valute della Comunità europea pesata alla rilevanza economica del Paese membro corrispondente.

<sup>19</sup>La Direttiva 91/308/CEE è stata adottata in Italia con D. L. 3 maggio 1991, n. 143, convertito in L. 5 luglio 1991, n. 197 (c.d. Legge antiriciclaggio). All'art. 1 del decreto legge venne posto come primo limite all'uso del contante e al trasferimento dei titoli al portatore la soglia di lire venti milioni. Col passare degli

considerare superata tale soglia anche qualora vengano effettuate operazioni di importo inferiore, ma che si prestano tutte a far parte di un unico schema che, considerato complessivamente, porta al superamento del suddetto limite. Successivamente, l'art. 4 afferma come ciascun istituto debba conservare, per un periodo minimo di cinque anni, le seguenti documentazioni: per quanto concerne l'identificazione del cliente, l'ente deve detenere copia o riferimenti dei documenti richiesti, mentre per quanto concerne le operazioni, l'ente è tenuto a conservare gli originali ovvero le copie delle scritture e delle registrazioni relative alle stesse. L'art. 6 dispone, invece, che gli enti creditizi e finanziari, i loro amministratori, nonché i loro dipendenti comunichino alle autorità ogni indizio utile ad indagini di riciclaggio sia su propria iniziativa sia su richiesta delle autorità stesse, specificando inoltre, all'art. 7, come gli stessi enti debbano astenersi dal compiere operazioni su cui nutrono sospetti finché non ottemperano all'obbligo di cui all'articolo precedente, a meno che non siano obbligati ad eseguirla al fine di non allarmare il cliente stesso. Ovviamente, soprattutto in quest'ultimo caso, l'ente dovrà dare tempestiva comunicazione all'autorità.

Per concludere, si vuole sottolineare anche il disposto dell'art. 11 che impone agli enti la creazione di procedure di controllo e di comunicazione interne, nonché la formazione del personale con riferimento alla direttiva in questione. Questo aspetto è importante poiché, anche se adesso è solo ai primi passi, esso andrà a costituire uno dei pilastri fondamentali del sistema di contrasto al riciclaggio.

Il termine per l'adozione della Direttiva 91/308/CEE era stabilito nel 10 gennaio 1993.

### 1.7.2 La Direttiva 2001/97/CE

La Direttiva del 4 dicembre 2001, n. 97, c.d. II Direttiva Antiriciclaggio, nasce dall'esigenza di aggiornare la Direttiva 91/308/CEE, in modo da rimanere al passo con i tempi, così da continuare a garantire uno standard elevato nella protezione del settore finanziario e delle altre attività a rischio.

Le riflessioni che hanno portato alla genesi di questo documento sono state, in primo luogo, la constatazione che la progettazione di una struttura a contrasto del riciclaggio ha portato gli stessi riciclatori a sperimentare metodi alternativi al fine di occultare l'origine dei proventi di attività criminose e, in secondo luogo, la conferma empirica da parte del GAFI della tendenza di questi soggetti ad utilizzare enti non finanziari per i loro fini. Proprio per tale ragione questa direttiva – a differenza della versione originale, che imponeva l'imposizione degli obblighi dettati dalla stessa in tutto o in parte anche a dei generici soggetti, diversi dagli enti creditizi e finanziari, soggetti al rischio di riciclaggio – allarga l'ambito di applicazione tramite l'inserimento all'interno della Direttiva 91/308/CEE di

---

anni sono intervenute numerose modifiche, finché con il D. Lgs. 231/2007 il Capo I – contenente, tra gli altri, anche il succitato art. 1 – venne abrogato. Il disposto circa la limitazione all'uso del contante andò a confluire all'art. 49 del decreto legislativo, modificato da ultimo dal D. Lgs. n. 90/2017, che pone l'odierna soglia minima ad euro 3.000 per denaro contante e titoli al portatore, mentre impone euro 1.000 per le rimesse di denaro.

un nuovo articolo, quale l'art. 2-bis il quale, oltre agli enti creditizi e agli enti finanziari, considera anche specifici soggetti, quali: revisori, contabili esterni e consulenti tributari; agenti immobiliari; notai e altri liberi professionisti legali qualora prestino la loro opera o agiscano in nome e per conto del loro cliente in qualsiasi operazione finanziaria o immobiliare; commercianti di oggetti di valore elevato (pietre o metalli preziosi, opere d'arte) e le case d'aste, queste ultime ogni volta che il pagamento sia effettuato in contanti e per un importo pari o superiore ad euro 15.000<sup>20</sup>; case da gioco. Con riguardo a quest'ultima categoria, l'art. 3, concernente l'obbligo di identificazione della clientela, impone l'accertamento dell'identità del cliente che acquista o vende fiches di valore pari o superiore ad euro 1.000. Inoltre, sempre nel medesimo articolo, viene introdotto il comma 11 che introduce l'adozione di misure specifiche e adeguate tali da compensare il maggior rischio derivante dall'istaurazione di un rapporto o dal compimento di un'operazione con un cliente non presente fisicamente ai fini dell'identificazione (c.d. operazione a distanza).

L'inserimento dei liberi professionisti tra i destinatari della direttiva ha sollevato un ulteriore dilemma circa il segreto professionale a cui essi sono obbligati. È vero che il problema della riservatezza era stato argomento trattato nella originaria versione, nonché nelle altre iniziative internazionali, tra cui anche la raccomandazione R 80/10, ma in tutti questi casi il riferimento andava esclusivamente al segreto bancario. Il merito della Direttiva 2001/97/CE fu, quindi, quello di analizzare la questione sotto un altro punto di vista, ovvero quello dei professionisti. A tal proposito, l'art. 6, in tema di collaborazione con le autorità, specifica al comma 3 come le figure individuabili nei notai, nei professionisti legali indipendenti, nei revisori, nei contabili esterni e nei consulenti tributari non siano obbligati al rispetto dell'articolo stesso, ovvero sono obbligati al segreto professionale, qualora esaminino la posizione giuridica del loro cliente o espletino compiti di difesa o di rappresentanza in un procedimento giudiziario ovvero in relazione a tale provvedimento. Infine per concludere, si vuole sottolineare il richiamo presente al Considerando n. 9 dell'azione comune 98/699/GAI la quale viene ripresa per quanto concerne la definizione dei reati presupposto del riciclaggio. Tali devono essere considerati, infatti, *“i reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata massima superiore ad un anno ovvero, per gli Stati il cui ordinamento giuridico prevede una soglia minima per i reati, i reati punibili con una pena privativa della libertà o*

---

<sup>20</sup> Considerando che il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro, stabilisce che dal 1° gennaio 1999 la moneta nazionale degli Stati membri partecipanti sarà l'euro e che l'euro sarà sostituito alla moneta nazionale di ogni Stato partecipante al tasso di conversione fissato, nonché che il regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro, prescrive che durante il periodo transitorio (1° gennaio 1999-31 dicembre 2001) l'euro sia diviso in unità monetarie nazionali in base ai tassi di conversione, è opportuno che gli importi citati nella presente direttiva siano espressi in euro; che gli importi espressi in euro nella presente direttiva devono essere convertiti nelle unità monetarie nazionali degli Stati membri partecipanti in base ai tassi di conversione. Nello specifico, tale soglie fanno riferimento all'art. 13 del D. L. n. 625/1979.

con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata minima superiore a sei mesi”<sup>21</sup>. Il termine per l’adozione della Direttiva 2001/97/CE era stabilito nel 15 giugno 2003.

### 1.7.3 La Direttiva 2005/60/CE

La Direttiva del 26 ottobre 2005, n. 60 relativa all’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, c.d. III Direttiva Antiriciclaggio, abrogando la Direttiva 91/308/CEE<sup>22</sup>, rappresenta il nuovo *corpus* normativo di riferimento a livello comunitario. Essa rappresenta un profondo cambiamento in materia antiriciclaggio dimostrato, oltre che dalla sua voluminosità, dalla specificità che il legislatore europeo ha dimostrato su numerose tematiche, prime tra tutte l’identificazione della clientela.

Il nuovo disposto deriva dalla continua necessità di rinnovo delle tecniche di intralcio opportune sia per evitare la movimentazione di fondi di provenienza delittuosa, sia per evitare la raccolta di beni o di denaro pulito a scopo di finanziamento di terrorismo, da cui nasce l’ancor più vivo bisogno di accertare l’identità non solo del cliente, ma soprattutto del titolare effettivo, cioè *“la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente e/o la persona fisica per conto delle quali viene realizzata un’operazione o un’attività”*<sup>23</sup>. Per questo motivo, agli strumenti di natura penale si devono affiancare presidi preventivi a livello di sistema finanziario, in particolar modo a livello europeo poiché la libera movimentazione dei capitali e la libera prestazione di servizi finanziari potrebbe essere sfruttata per fini illegittimi. In linea con tale assunto, gli enti creditizi e finanziari che stabiliscono una filiale o una controllata in Paesi terzi dove la legislazione antiriciclaggio presenta delle mancanze, è opportuno applichino anche a tali entità lo standard minimo comunitario o, qualora ciò sia impossibile, è opportuno avvertano le autorità competenti dello Stato membro di origine. Inoltre, sempre al fine di schermare quanto possibile il sistema finanziario, la disciplina delineata dalla presente direttiva deve essere estesa anche agli intermediari assicurativi del ramo vita e ai prestatori di servizi relativi a società e trust. Cionondimeno, essendo i fenomeni che si vogliono contrastare di carattere mondiale, la mobilitazione a livello comunitario non può prescindere da una cooperazione internazionale, da cui oltre al rinnovato richiamato alle 40 Raccomandazione del GAFI del 2003, troviamo anche il rimando alla decisione 2000/642/GAI concernente le modalità di cooperazione tra le UIF dei Paesi membri.

Tra i vari cambiamenti apportati, alla Direttiva 2005/60/CE deve essere conferito soprattutto il merito di aver introdotto una nuova metodologia di contrasto al riciclaggio e al

<sup>21</sup>Tale definizione è inserita nell’art. 1, comma 1, dell’azione comune 98/699/GAI recante modifica all’art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 1990.

<sup>22</sup>L’art. 44 della Direttiva 2005/60/CE così dispone: *“La direttiva 91/308/CEE è abrogata. I riferimenti alla direttiva abrogata s’intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato”*.

<sup>23</sup>Art. 3, par. 1, n. 6 della Direttiva 2005/60/CE.

finanziamento del terrorismo, ovvero un approccio basato sul rischio. A tal proposito, viene individuata una nuova categoria di individui, ovvero le PEPs (“persone politicamente esposte”), cioè persone che ricoprono o hanno ricoperto cariche pubbliche importanti, a cui prestare particolare attenzione soprattutto qualora svolgano o abbiano svolto tale incarico in Paesi dove la corruzione è fenomeno diffuso. Inoltre, in relazione al nuovo criterio basato sul rischio, viene definito il cosiddetto principio di proporzionalità. In altre parole, allo scopo di essere in grado di rispondere celermente alle richieste di informazioni concernenti i rapporti d'affari intrattenuti, ogni ente creditizio e finanziario dovrebbe dotarsi di sistemi efficaci proporzionati alla loro dimensione e al loro volume d'affari. A tal fine, quindi, un istituto di grandi dimensioni dovrebbe disporre di sistemi elettronici atti a tale compito. Al fine di tener conto degli sviluppi tecnici di settore, la Commissione si è riservata l'adozione postuma di misure atte a implementare e chiarificare gli aspetti che all'uopo saranno considerati opportuni. A tale fine, è stata introdotta la Direttiva del 1° agosto 2006, n. 70 recante, per l'appunto, misure di esecuzione della III Direttiva Antiriciclaggio con riguardo alla definizione di “persone politicamente esposte”, le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela, nonché l'esenzione dagli obblighi di cui la Direttiva 2005/60/CE delle attività esercitate in modo occasionale o su scala molto limitata.

Per evitare fuorvianti ripetizioni, ci siamo limitati alla sola nomina delle numerose novità esposte nel presente paragrafo, riservandoci di approfondirle nel prossimo capoverso dedicato all'ultima direttiva in vigore in materia antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo.

Il termine d'adozione della Direttiva 2005/60/CE era previsto in data 15 dicembre 2007. La sua attuazione in Italia è avvenuta tramite l'emanazione di due decreti legislativi, quali il D. Lgs. n. 109/2007 e il D. Lgs. 231/2007, noto anche come Decreto Antiriciclaggio, quest'ultimo fulcro di tale disciplina all'interno del nostro ordinamento.

#### **1.7.4 La Direttiva 2015/849/UE**

Dopo gli inizi degli anni novanta, che ne hanno visto la nascita, la disciplina antiriciclaggio comunitaria non ha conosciuto un freno, continuando ad evolversi con il passare del tempo. Dapprima, con la Direttiva 91/308/CEE (I Direttiva Antiriciclaggio) il contrasto al riciclaggio veniva definito esclusivamente in relazione alla commissione dei reati connessi al traffico di stupefacenti e gli obblighi in materia venivano rivolti solamente agli enti creditizi e finanziari. Successivamente, la Direttiva 2001/97/CE (II Direttiva Antiriciclaggio) estese l'ambito di applicazione della prima sia in termini di ampliamento della cerchia dei reati presupposto sia in termini di aumento dei soggetti destinatari. A seguito della rivisitazione delle raccomandazioni del GAFI avvenuta nel 2003, la Direttiva 2005/60/CE (III Direttiva Antiriciclaggio) definì in maniera più rigorosa le procedure di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, con l'ausilio anche della Direttiva 2006/70/CE. Con la Direttiva del 20 maggio 2015, n. 849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema

finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, abrogò le precedenti del 2005 e del 2006, diventando la nuova normativa di riferimento per i Paesi membri. In data 30 maggio 2018 è stata adottata la direttiva (UE) 2018/843, c.d. V Direttiva Antiriciclaggio, ma poiché quest'ultima modifica la Direttiva (UE) 2015/849, nel proseguo faremo ovvio riferimento agli articoli della originaria direttiva tenendo comunque in considerazione le modifiche apportate.

La genesi della nuova disposizione nasce sempre dalla volontà di non permettere ai criminali di approfittarsi della libera circolazione propria dell'Unione europea. Fino ad adesso tale finalità è stata perseguita con il continuo aumento delle procedure e dei controlli in capo ai soggetti obbligati, con un conseguente aumento delle spese in capo a questi ultimi. Proprio per tale motivo, l'odierno proposito del legislatore comunitario mira all'equilibrio tra conseguimento degli obiettivi di protezione della società dalla criminalità, nonché di salvaguardia della stabilità e integrità del sistema finanziario con la necessità di creare un ambiente normativo che consenta alle imprese di poter sviluppare la propria attività senza incorrere in costi sproporzionati al fine di adeguarsi alla normativa antiriciclaggio. Da tale riflessione consegue l'affermazione del principio di proporzionalità, che trova la sua ragion d'essere nell'ormai consolidato approccio basato sul rischio. Quest'ultimo, infatti, sostiene la calibrazione di misure più severe qualora sussista un effettivo rischio più elevato. Di conseguenza, dato che le piccole realtà sono meno propense a prestarsi a simili illegalità, l'adeguamento delle procedure antiriciclaggio con le loro esigenze specifiche e la natura della loro attività, oltre a non collidere con la dettata politica criminale, trova anche conferma nell'imposizione del, cosiddetto, *risk based approach*.

A finalità di politica, per così dire, "interna", il legislatore comunitario contrappone finalità di politica "estera". Nello specifico, egli rimarca nuovamente l'inserimento della normativa comunitaria all'interno di un piano più grande di cooperazione internazionale che considera, quindi, anche le altre iniziative a livello mondiale. In particolar modo, in questo progetto globale viene ribadito il ruolo centrale del GAFI e di come conseguentemente la Commissione debba tener in particolar considerazione le sue dichiarazioni, tanto da giudicare la *task force* quasi come la *longa manus* dell'Unione europea.

Tornando al principio del discorso, l'approccio basato sul rischio viene declinato alle procedure disposte dalla presente direttiva a prevenzione del sistema finanziario contro il finanziamento del terrorismo e contro il riciclaggio. Quest'ultimo consiste nel compimento di una serie di condotte – che, onde evitare confusione, non vengono ora specificate, poiché verranno declinate nel prossimo capitolo con riferimento all'ordinamento italiano – le quali presuppongono la commissione di un precedente reato contraddistinto dal carattere della gravità. A tal proposito, novità di questo testo normativo è l'inclusione tra i reati gravi anche dei reati fiscali connessi a imposte dirette e indirette<sup>24</sup>. D'altronde un'ampia

---

<sup>24</sup>Tale previsione è inserita nella definizione di "attività criminosa" all'art. 3, par. 1, n. 4) della Direttiva 2015/849/UE.

definizione dei reati presupposto è indispensabile affinché non rimanga vana la scoperta dei soggetti criminali attuata grazie alle misure preventive poste in atto dalla normativa in esame. Riservando nel proseguo la trattazione penalistica, ci soffermiamo ora all'esposizione delle procedure che i soggetti destinatari della direttiva devono disporre.

Prima di iniziare, è necessario definire le figure obbligate al rispetto della Direttiva 2015/849/UE. Esse vengono definite all'art. 2, par. 1, ed includono:

1. gli enti creditizi;
2. gli istituti finanziari;
3. le persone fisiche, quali:
  - a. revisore dei conti, contabili esterni e consulenti tributari, nonché qualunque altra persona che si impegna a fornire aiuto materiale, assistenza o consulenza in materia fiscale quale attività imprenditoriale o professionale principale;
  - b. notai e altri liberi professionisti legali che partecipano o assistono il loro cliente in operazioni finanziarie;
  - c. prestatori di servizi relativi a trust o società;
  - d. agenti immobiliari, anche in qualità di intermediari nella locazione qualora il canone mensile sia pari o superiore ad euro 10.000;
  - e. altri soggetti che negoziano beni, quando il pagamento avviene in contanti per un importo pari o superiore ad euro 10.000;
  - f. prestatori di servizi di gioco d'azzardo;
  - g. prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute aventi corso di legge;
  - h. prestatori di servizi di portafoglio digitale;
  - i. persone che commerciano opere d'arte o agiscono da intermediari in esse nelle gallerie d'arte o nelle case d'asta quando il valore dell'operazione (o la serie di operazioni) è pari o superiore ad euro 10.000;
  - j. persone che conservano, commerciano opere d'arte o agiscono da intermediari in esse nei porti franchi quando l'operazione (o la serie di operazioni) è pari o superiore ad euro 10.000.

Inoltre, in conformità con il principio di proporzionalità, all'art. 2, par. 3 vengono stabiliti i criteri che devono sussistere affinché i soggetti che svolgono un'attività finanziaria in modo occasionale o su scala ridotta non debbano essere obbligati al rispetto della presente direttiva. È importante sottolineare che, ai sensi del suddetto articolo, il soggetto in questione deve soddisfare tutti i parametri in oggetto. Questi ultimi riguardano la significatività dell'attività finanziaria svolta. In altre parole, quest'ultima deve risultare limitata in termini assoluti<sup>25</sup>, nonché a livello di operazioni. Inoltre, essa non deve rappresentare

<sup>25</sup>A tal riguardo l'art. 4, comma 3 del D. Lgs. 231/2007 prevede che il fatturato complessivo dell'attività finanziaria non deve eccedere una determinata soglia, quest'ultima determinata dal Comitato di sicurezza

l'attività principale, ma anzi deve essere attività accessoria direttamente collegata all'attività principale, la quale non deve essere inclusa tra quelle di cui alle lettere a)-d) ed f) dell'elencazione di cui sopra. Infine, tale attività finanziaria deve essere prestata solo ai clienti dell'attività principale, ovvero non può essere offerta al pubblico. In verità, l'ultima specificazione a riguardo è stabilita al par. 6, nel quale si prescrive come il fatturato dell'attività finanziaria non deve essere superiore al 5% del fatturato complessivo del soggetto. Definiti i soggetti destinatari, si può ora proseguire con la delucidazione circa le procedure preventive delineate nella presente direttiva. Essenzialmente, possono essere distinte tre pilastri, quali:

- l'adeguata verifica della clientela;
- la segnalazione di operazioni sospette (SOS);
- la conservazione dei dati.

### L'adeguata verifica della clientela

Un concetto fondamentale per comprendere la finalità dell'adeguata verifica della clientela è quello di "titolare effettivo". Secondo la direttiva, tale soggetto rappresenta "la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente e/o le persone fisiche per conto delle quali è realizzata un'operazione o un'attività"<sup>26</sup>. L'art. 3, par. 1, n. 6) declina ulteriormente tale nozione sulla base delle diverse figure giuridiche che si possono riscontrare. In caso di società, il titolare effettivo è colui che possiede o controlla tramite il possesso, diretto o indiretto, di azioni o di diritti di voto o di altra partecipazione almeno il 25% più uno del capitale. A tal riguardo, si parla di "proprietà diretta" qualora tale percentuale sia detenuta da una o più persone fisiche, mentre si parla di "proprietà indiretta" qualora la percentuale sia detenuta da un'altra società. In questo caso, sarà necessario controllare la struttura di quest'ultima entità e individuare i detentori di una partecipazione superiore al 25% per definire il titolare effettivo, sperando che non si tratti nuovamente di un'altra persona giuridica. Invero, la partecipazione maggioritaria di un'entità in capo ad un'altra, che a sua volta è detenuta per la maggioranza da un'altra entità ancora e così via, è l'*iter* prediletto per raggiungere un paradiso fiscale, mascherare la titolarità effettiva e far perdere così le tracce del vero possessore del bene. Difatti, questo è il tipico esempio di una struttura partecipativa complessa, paragonabile ad una matrioska alla quale, ogni volta che le si toglie una sezione, oltre a svelarne una nuova da togliere, si moltiplica e si moltiplica ancora di più. Qualora, però, non si riesca a individuare il titolare finanziaria, anche sulla base della periodica analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

<sup>26</sup>Secondo il Glossario Generale delle 40 Raccomandazioni del GAFI, il titolare effettivo (beneficial owner) è così definito: "Beneficial owner refers to the natural person(s) who ultimately owns or controls a customer<sup>52</sup> and/or the natural person on whose behalf a transaction is being conducted. It also includes those persons who exercise ultimate effective control over a legal person or arrangement".

effettivo della società tramite la modalità appena delineata, tale qualifica sarà affibbiata alla persona fisica (o alle persone fisiche) che occupa una posizione dirigenziale di alto livello. In caso, invece, di trust le persone fisiche identificabili come titolari effettivi sono il costituente, il trustee, il guardiano se esistente, i beneficiari e quelle persone che ne detengono in ultima istanza la proprietà. Per quanto concerne le fondazioni e gli istituti giuridici simili al trust, i titolari effettivi sono da individuare in tutti quei soggetti che ricoprono posizioni analoghe a quelle specificate nel paragrafo precedente.

A tutto ciò si aggiunge l'art. 30, il quale afferma come le società e le altre entità giuridiche debbano detenere informazioni sulla loro titolarità effettiva, oltre che dei beneficiari degli interessi detenuti. A tal proposito possiamo intravedere anche un'ironica similitudine nel notare come un rating AAA sia l'obiettivo a cui auspica il legislatore comunitario nella norma in oggetto, anche se in tale contesto non si tratta di una valutazione sulla solvibilità del soggetto giuridico, ma si tratta semplicemente di un acronimo ad indicare come le informazioni raccolte debbano essere Adeguate, Accurate ed Attuali.

Definito uno dei concetti base, proseguiamo ora con la spiegazione della procedura di adeguata verifica della clientela. Innanzitutto, la Direttiva 2015/849/UE dedica il Capo II all'argomento, nello specifico:

- la Sezione 1, dedicata alle *Disposizioni generali* (art. 10 – art. 14);
- la Sezione 2, dedicata alle *Misure semplificate di adeguata verifica della clientela* (art. 15 – art. 17);
- la Sezione 3, dedicata alle *Misure rafforzate di adeguata verifica della clientela* (art. 18 – art. 24);
- la Sezione 4, dedicata all'*Esecuzione da parte di terzi* (art. 25 - art. 29).

Per cominciare, l'art. 13 definisce le quattro attività che costituiscono le misure di identificazione della clientela. Le prime due riguardano l'individuazione del cliente e del titolare effettivo. Questi primi passaggi sono essenziali in quanto le due figure non sempre coincidono, per cui limitarsi all'accertamento della sola identità del cliente sarebbe sicuramente insufficiente ai fini della presente direttiva. La terza attività consiste, invece, nella valutazione sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto d'affari. A tal proposito, anche qualora il soggetto identificato non desti alcun sospetto, qualora tenga contatti con uno di quei Paesi terzi definiti "paradisi fiscali" ovvero qualora operi in un settore particolarmente esposto al rischio di infiltrazioni mafiose, i soggetti obbligati dovrebbero porsi qualche domanda in più. Infine, ottenute tutte le informazioni necessarie ai fini appena enunciati, l'adeguata verifica della clientela "termina" con un controllo costante dei dati raccolti nelle fasi precedenti, ovvero non termina mai.

All'art. 11 vengono poi definite le circostanze in cui tali misure devono essere applicate, ovvero:

- quando si instaura un rapporto d'affari;
- quando si compie un'operazione occasionale d'importo pari o superiore ad euro 15.000, anche qualora tale soglia sia raggiunta tramite più operazioni che risultano collegate tra loro,
- quando si compie un'operazione occasionale d'importo superiore ad euro 1.000 che rappresenti un trasferimento di fondi<sup>27</sup>;
- nel caso di persone che negoziano beni quando eseguono operazioni occasionali in contanti d'importo pari o superiore ad euro 10.000;
- nel caso di prestatori di servizi di gioco d'azzardo sia all'incasso delle vincite sia all'atto della puntata qualora si eseguano operazioni di importo pari o superiore ad euro 2.000;
- qualora sussista sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- in caso di dubbi sulla veridicità o l'appropriatezza dei dati raccolti in sede di adeguata verifica della clientela.

Le norme appena esposte rappresentano le caratteristiche generali della suddetta procedura, il che suggerisce l'esistenza di ulteriori previsioni più specifiche. Questo ci porta inevitabilmente a parlare delle due Sezioni successive riguardanti misure definite "semplificate" e "rafforzate". Una simile suddivisione è dovuta all'approccio su cui si impernia l'intera direttiva, ovvero un criterio basato sul rischio, che richiede l'adeguamento delle disposizioni al livello di rischiosità che i soggetti obbligati si trovano di fatto ad affrontare. Al fine di non lasciare troppo spazio all'interpretazione, nel testo sono state inserite delle linee guida come ausilio nella determinazione di situazioni più o meno pericolose.

A tal proposito, il legislatore comunitario ha imposto agli Stati membri di considerare almeno i fattori delineati nell'Allegato II come elementi sintomatici di situazioni potenzialmente a basso rischio. Tali indicatori si ripartiscono in tre categorie, ciascuna dedicata ad una specifica area tematica. Una classe è dedicata all'illustrazione di fattori di rischio legati all'area geografica di appartenenza, in relazione, cioè, alle giurisdizioni in cui il potenziale cliente è registrato, ha la residenza ovvero è stabilito. Tra questi, i Paesi che vengono considerati a bassa pericolosità sono i Paesi membri, i paesi terzi dotati di efficienti sistemi

---

<sup>27</sup>Art. 3, punto 9) del regolamento (UE) 2015/847: "«trasferimento di fondi»: un'operazione effettuata almeno parzialmente per via elettronica per conto di un ordinante da un prestatore di servizi di pagamento, allo scopo di mettere i fondi a disposizione del beneficiario mediante un prestatore di servizi di pagamento, indipendentemente dal fatto che l'ordinante e il beneficiario siano il medesimo soggetto e che il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante e quello del beneficiario coincidano, fra cui: a) bonifico, quale definito all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 260/2012; b) addebito diretto, quale definito all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) n. 260/2012; c) rimessa di denaro, quale definita all'articolo 4, punto 13), della direttiva 2007/64/CE, nazionale o transfrontaliera; d) trasferimento effettuato utilizzando una carta di pagamento, uno strumento di moneta elettronica o un telefono cellulare o ogni altro dispositivo digitale o informatico prepagato o postpagato con caratteristiche simili".

AML/CFT<sup>28</sup> e i paesi terzi che vengono valutati da fonti attendibili a basso livello di corruzione o di altre attività criminose. Un'ulteriore categoria si concentra, invece, sui rilevatori di basso rischio connessi al tipo di clientela. In altre parole, qualora la residenza del cliente è in uno dei paesi sopra indicati, ovvero qualora si tratti di società quotate, nonché di amministrazioni o imprese pubbliche, allora il soggetto obbligato potrà applicare le misure semplificate di adeguata verifica. Infine, l'ultima categoria concerne la tipologia di prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione offerti. In questo caso, qualora si tratti di contratti di assicurazione vita a basso premio, di contratti di assicurazione-pensione senza opzione di riscatto anticipato e senza possibilità di usarlo come collaterale, di regimi di pensione in cui i contributi sono versati tramite detrazione dalla retribuzione, di prodotti o servizi finanziari offerti a circoscritta clientela ovvero prodotti in cui sussistono particolari presidi, allora anche in questo caso i destinatari della direttiva possono applicare le procedure di cui alla Sezione 2.

Se con riguardo alle misure semplificate la presente direttiva non ha specificato quali procedure in meno possano essere adottate, con riferimento alle misure rafforzate sono state chiaramente definite le procedure da aggiungere. All'argomento viene dedicato l'art. 18-*bis*, il quale indica il comportamento da intraprendere in caso di rapporti d'affari o operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio<sup>29</sup>. In prima battuta i soggetti obbligati devono ottenere informazioni supplementari sul cliente, sul titolare effettivo, sullo scopo e la natura del rapporto d'affari, nonché devono raccogliere informazioni circa l'origine dei fondi e le motivazioni delle operazioni previste o compiute. È necessaria, inoltre, l'approvazione dell'alta dirigenza per l'instaurazione del rapporto, se non anche la predisposizione di maggiori controlli in termini di numero e frequenza. Non soddisfatto, il legislatore, ai successivi paragrafi del medesimo articolo, ha previsto la possibilità di aggiungere ulteriori misure in capo, rispettivamente, ai soggetti destinatari e agli Stati membri. Mentre il paragrafo 2 prevede, sinteticamente, l'acuirsi dei metodi appena enunciati, la previsione di cui al paragrafo 3 merita un maggior approfondimento. In questo caso, infatti, viene lasciata libertà ai Paesi membri di adottare determinate disposizioni nei confronti dei soggetti obbligati. In altre parole, possono rifiutare o vietare ai soggetti obbligati la costituzione di succursali o uffici di rappresentanza in paesi terzi ad alto rischio ed anche prevedere una maggiore vigilanza o obblighi più severi di revisione contabile esterna alle dette succursali o al gruppo finanziario in relazione ad esse. A ciò si aggiunge la possibilità di prescrivere agli enti creditizi e finanziari di cessare i rapporti con gli enti presenti nei paesi in questione. Altra ipotesi in cui è doveroso attuare una adeguata verifica della clientela più stringente è quella dei rapporti di corrispondenza transfrontalieri, dove per "rapporti di corrispondenza"

---

<sup>28</sup>Per "sistemi AML/CFT" si intendono sistemi *Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism*, ovvero sistemi antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo.

<sup>29</sup>La definizione dei paesi terzi considerati ad alto rischio spetta alla Commissione, la quale nell'espletare tale compito tiene conto degli elementi delineati dall'art. 9, paragrafo 2 della Direttiva 2015/849/UE.

si intendono essenzialmente la fornitura di servizi bancari e i rapporti tra enti creditizi<sup>30</sup>. In tale circostanza, l'art. 19 dispone che gli istituti devono raccogliere sufficienti informazioni tali da carpire la reputazione e la qualità della vigilanza cui è soggetto l'ente con il quale si intende intraprendere i rapporti, nonché valutare i suoi controlli in materia AML/CFT e documentarsi sulle responsabilità in capo a ciascuno.

Per concludere, l'ultima casistica trattata dalla direttiva in materia afferisce alle operazioni e ai rapporti d'affari con persone politicamente esposte. Se precedentemente ci si era limitati ad una scarsa definizione, l'art. 3, paragrafo 1, punto 9) fornisce una più estesa descrizione di tale categoria, ricomprendendo:

- a. capi di Stato, capi di governo, ministri e viceministri o sottosegretari;
- b. parlamentari o membri di organi legislativi analoghi;
- c. membri degli organi direttivi di partiti politici;
- d. membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;
- e. membri delle corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;
- f. ambasciatori, incaricati d'affari e ufficiali di alto grado delle forze armate;
- g. membri degli organi di amministrazione, direzione o sorveglianza delle imprese di proprietà statale;
- h. direttori, vicedirettori e membri dell'organo di gestione, o funzione equivalente, di organizzazioni internazionali.

In questo frangente, l'art. 20 stabilisce che, in caso il cliente in questione appartenga a tale rango, è necessario ottenere l'autorizzazione dell'alta dirigenza prima di instaurare o proseguire un rapporto d'affari e adottare opportune misure al fine di stabilire le origini dei fondi da costui utilizzati. Inoltre, qualora venga rilasciato l'assenso all'avvio del rapporto, sarà poi essenziale esercitare un costante controllo rafforzato. Una simile disposizione non è sembrata sufficiente alla circoscrizione del problema, in quanto sarebbe stata facilmente eludibile dalla semplice interposizione, per esempio, del coniuge tra la persona politicamente esposta e l'ente creditizio. Con ciò, tra l'altro, viene anche dimostrata l'importanza dell'identificazione del titolare effettivo che, nel nostro caso, è evidentemente il soggetto politico, mentre la moglie (o il marito) è meramente il legale intestatario. Proprio per tale

<sup>30</sup>Nello specifico, l'articolo 3, paragrafo 1, punto 8) dispone: «*«rapporto di corrispondenza»: a) la fornitura di servizi bancari da parte di una banca quale corrispondente ad un'altra banca quale rispondente, inclusi la messa a disposizione di un conto corrente o di un conto del passivo di altro tipo e dei relativi servizi quali la gestione della liquidità, i trasferimenti internazionali di fondi, la compensazione di assegni, i conti di passaggio e servizi di cambio; b) i rapporti tra enti creditizi e tra enti creditizi e istituti finanziari compreso il caso in cui sono offerti servizi analoghi da un ente corrispondente a un ente rispondente, e che comprendono i rapporti istituiti a fini di operazioni in titoli o trasferimenti di fondi».*

ragione, quindi, l'art. 23 prevede che anche ai familiari<sup>31</sup> e ai soggetti che intrattengono stretti legami<sup>32</sup> con la figura istituzionale debbano essere soggetti alle misure più rigorose di cui all'art. 20.

### **Gli obblighi di segnalazione di operazione sospetta (SOS)**

Gli obblighi di segnalazione di operazione sospetta non devono essere considerati alla stregua di semplici procedure che i soggetti destinatari devono limitarsi a rispettare, quanto piuttosto ad una vera e propria legittimazione alla violazione del segreto professionale. In altre parole, la riservatezza che caratterizza cliente e, per esempio, istituto creditizio deve essere infranta qualora vi siano rischi di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo. Se il primo a risentire di tale obbligo è stato, per ovvie ragioni, il sistema creditizio e l'annesso segreto bancario, a cascata è stato successivamente applicato anche a tutti gli altri soggetti obbligati dalla presente direttiva.

A tal proposito, il Capo IV della Direttiva 2015/849/UE è riservato a tale argomento, nello specifico:

- la Sezione 1, dedicata alle *Disposizioni generali* (art. 32 – art. 38);
- la Sezione 2, dedicata al *Divieto di comunicazione* (art. 39).

Innanzitutto, all'art. 33 viene specificato quando e che cosa i soggetti destinatari, nonché i loro amministratori e dipendenti debbano segnalare. Alla prima domanda risponde l'avverbio “tempestivamente” presente nel primo periodo, che potrebbe essere visto come un indicatore di tempo discrezionale, ma deve essere tradotto più con un “appena possibile” ovvero con un invito alla non procrastinazione. Per quando concerne l'argomento oggetto di segnalazione, esso ricomprende tutte quelle situazioni in cui i soggetti obbligati sanno, sospettano o hanno motivo ragionevole di sospettare della provenienza illecita dei fondi, indipendentemente dall'entità di questi ultimi ovvero anche quando si tratti di valori esigui. I suddetti soggetti devono, quindi, segnalare tempestivamente operazioni su cui nutrono sospetti alle FIUs su propria iniziativa, nonché rispondere rapidamente alle richieste dell'autorità in merito alle stesse operazioni o in merito ad altre ancora. Deriva da sé che, essendo unicamente dubbi, a seguito delle indagini potrebbero anche rilevarsi non rispondenti a verità. In questi casi, in conformità al disposto dell'art. 37, la segnalazione in buona fede non costituisce violazione di eventuali restrizioni di comunicazione

<sup>31</sup>Art. 3, paragrafo 1, punto 10): “«familiari» comprende: a) il coniuge, o una persona equiparata al coniuge, di una persona politicamente esposta; b) i figli e i loro coniugi, o le persone equiparate ai coniugi, di una persona politicamente esposta; c) i genitori di una persona politicamente esposta”.

<sup>32</sup>Art. 3, paragrafo 1, punto 11): “«soggetto con il quale le persone intrattengono notoriamente stretti legami»: a) le persone fisiche che abbiano notoriamente la titolarità effettiva congiunta di soggetti giuridici o di istituti giuridici o qualsiasi altro stretto rapporto d'affari con una persona politicamente esposta; b) le persone fisiche che siano uniche titolari effettive di soggetti giuridici o di istituti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio di una persona politicamente esposta”.

imposte in sede contrattuale, o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, di conseguenza, non comportano nemmeno responsabilità in capo del segnalante. Al contrario, le comunicazioni attuate in mala fede avranno un trattamento completamente inverso rispetto quello appena delineato.

Ciononostante, qualora un'operazione sia idonea ad essere oggetto di segnalazione sospettata, non deve essere eseguita dai soggetti obbligati prima di aver completato le procedure necessarie a norma dell'art. 33 di cui sopra. Quanto appena detto è previsto dall'art. 35, il quale prosegue specificando come qualora non sia possibile astenersi dall'esecuzione dell'operazione, i soggetti obbligati dovranno darne comunicazione alla FIU immediatamente dopo.

Invero, esistono comunque delle situazioni in cui, pur sussistendo rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, permane l'ottemperanza al segreto professionale, derogando così al disposto generale dell'art. 33. Tali circostanze vengono delineate all'art. 34, paragrafo 2 con riferimento, però, solo ai notai, ai liberi professionisti legali, ai revisori dei conti, ai contabili esterni e ai consulenti tributari nell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento.

Infine, l'ultima disposizione della Sezione 1 è l'art. 38, concernente la tutela del soggetto segnalante che deve essere ovviamente tutelato legalmente da qualsiasi minaccia e atto ostile o di ritorsione, nonché da atti discriminatori in ambito lavorativo.

Per quanto riguarda la Sezione 2, l'art. 39 prescrive il divieto in capo ai soggetti obbligati, ai loro amministratori e dipendenti di comunicare al cliente interessato e a terzi la prossima o l'avvenuta comunicazione, non includendo ovviamente tra i "soggetti terzi" anche le autorità competenti.

### **Gli obblighi di conservazione**

Il terzo elemento a costituire la triade del sistema preventivo antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo concerne la protezione dei dati, nonché gli obblighi di conservazione delle registrazioni e dei dati statistici a cui la Direttiva 2015/849/UE dedica il Capo V.

In prima battuta, la norma di apertura rivela che le finalità per cui il legislatore comunitario richiede tali procedure di conservazione sono da rinvenire nella prevenzione, nell'individuazione e nell'investigazione da parte della FIU e di altre autorità nello smascherare le attività illecite per cui il presente testo normativo è stato creato. Successivamente, l'art. 40 prosegue nello specificare i documenti e le informazioni che i soggetti obbligati devono custodire, ossia:

- in caso di adeguata verifica della clientela, devono essere detenuti copia dei documenti d'identità o delle informazioni che sono state raccolte ai fini di espletamento degli

obblighi stabiliti dal Capo II per un periodo di cinque anni dalla data dell'operazione occasionale o dalla data di cessazione del rapporto;

- per quanto concerne le scritture e le registrazioni delle operazioni, queste devono essere conservate nei documenti originali, o nelle copie, che abbiano valenza probatoria nei procedimenti giudiziari nazionali e siano idonei all'identificazione dell'operazione in oggetto per un periodo di cinque anni dalla data dell'operazione occasionale o dalla data di cessazione del rapporto.

Nonostante le disposizioni europee abbiano lo scopo di fornire gli strumenti per un'armonizzazione minima della materia, ciò non vieta comunque a ciascuno Stato membro di adottare misure più severe. Normalmente il legislatore comunitario non specifica quanto rigide queste possano diventare, eppure nel tema di cui ora trattasi precisa che il massimo limite di tempo che può essere disposto a conservazione dei suddetti dati non possa eccedere i dieci anni.

Proseguendo con ordine, l'art. 41 dispone come i dati personali raccolti in tale sede possano essere trattati dai soggetti obbligati solo ai fini della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sottolineando inoltre come gli stessi soggetti debbano fornire ai nuovi clienti le informazioni di cui all'art. 10 della Direttiva 95/46/CE. A tal proposito, essendo quest'ultima non più in vigore, non si comprende come il richiamo non sia stato modificato – come è avvenuto, invece, in altri articoli<sup>33</sup> – dalla Direttiva 2018/843/UE, la quale era stata ideata proprio al fine di ristrutturare la Direttiva 2015/849/UE. Per cui in tal caso sembra logico ritenere il richiamo in realtà indirizzato al Regolamento 2016/679/UE che abroga la Direttiva 95/46/CE e la sostituisce in altri punti della Direttiva 2018/843/UE. Nello specifico, per affinità di argomento, il richiamo andrebbe all'art. 13 del regolamento, il quale ricomprende tra le informazioni che devono essere fornite alla clientela anche le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali. La raccolta di questi ultimi risponde inoltre ad esigenze di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, ovvero ad esigenze di interesse pubblico ai sensi del Regolamento 2016/679/UE, da cui discende la liceità del loro trattamento.

Infine, il Capo V termina con l'art. 44, con il quale si impone a ciascuno Stato membro l'onere di predisporre statistiche al fine di contribuire alla valutazione del rischio della materia di cui trattasi, le quali devono includere:

- a. dati quantitativi su dimensioni e importanza dei settori rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva;
- b. dati quantitativi sulle fasi di segnalazione, di indagine e di azione giudiziaria, tra cui il numero di SOS trasmesse alla FIU e relativo séguito, nonché numero di casi

<sup>33</sup>Al contrario, il richiamo alla Direttiva 95/46/CE presente nell'art. 43 della Direttiva 2015/849/UE è stato sostituito con il richiamo al Regolamento 2016/679/UE in forza dell'art. 1, paragrafo 1, punto 26) della Direttiva 2018/843/UE.

investigati, persone perseguite, persone condannate per reato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo con annessa tipologia di reato presupposto (se possibile) e valore in euro dei beni congelati, sequestrati o confiscati;

- c. numero e percentuale di SOS che hanno dato origine a indagini, nonché una relazione annuale di ritorno ai soggetti obbligati al fine di evidenziare l'utilità delle segnalazioni effettuate;
- d. numero di richieste internazionali di informazioni;
- e. risorse umane assegnate alle autorità di vigilanza in materia AML/CFT e alla FIU;
- f. numero di azioni di vigilanza e numero di violazioni individuate sulla base di queste ultime, nonché sanzioni o misure amministrative applicate.



## Capitolo 2

# Il reato di riciclaggio

L'inquadramento giuridico del reato di riciclaggio, di cui all'art. 648-*bis* c.p., rappresenta sicuramente il punto di partenza per riuscire a tracciare i confini, seppur labili in talune circostanze, del fenomeno che si andrà ad analizzare nell'ultimo capitolo.

Tutt'oggi, se ci si sofferma a riflettere sul riciclaggio, non si riesce a delineare una condotta specifica che esaurisca la fattispecie. In altri termini, non si potrebbe mai affermare che il deposito presso banche compiacenti dei proventi derivanti da un qualsiasi delitto doloso sia la sola ed unica modalità con la quale ripulire il denaro sporco. Invero, a questa tecnica se ne potrebbero aggiungere infinite altre stante l'immaginazione l'unico limite ad esse. Proprio questa maturata consapevolezza ha portato il legislatore a rivisitare la definizione di riciclaggio, portandolo ad una configurazione tale da riuscire a comprendere ogni condotta passata, presente e futura del fenomeno.

Seppur le specifiche pratiche con le quali commettere il reato siano solo in parte note, tutte quante seguono inevitabilmente uno specifico iter, suddiviso in tre fasi. La prima di queste è denominata fase di collocamento, ovvero *placement stage*, durante la quale i proventi illeciti vengono inseriti all'interno del sistema finanziario. Questo potrebbe avvenire, per esempio, tramite l'apertura di un cospicuo numero di conti correnti da parte di prestanomi. La seconda, invece, è la cosiddetta fase di lavaggio, detta anche *layering*, la quale è finalizzata all'occultamento dell'origine delittuosa dei beni tramite una serie di operazioni che rendano sempre più arduo il collegamento tra un'operazione stessa e l'altra. Proseguendo con l'esempio di prima, il lavaggio si potrebbe verificare, a seguito dell'apertura dei conti correnti, nel momento in cui i prestanomi procedono con l'acquisto di titoli e loro successiva vendita, per poi utilizzare i proventi ottenuti per la compravendita di un appartamento e, ancora, la stipula di una serie di polizze vita a premio unico iniziale. La terza ed ultima fase è quella dell'integrazione, ovvero *integration*, con la quale avviene il finale investimento all'interno dell'economia legale. Per concludere l'esempio precedente, questa fase potrebbe sostanziarsi nella semplice rivendita dell'appartamento e nella riscossione anticipata delle polizze, al netto ovviamente della penale.

Nella maggior parte dei casi a causa, per l'appunto, della molteplicità e, solitamente, complessità delle operazioni, i tre stadi appena descritti non sono di facile riconoscimento ed, anzi, si confondono l'uno con l'altro. La distinzione tra le tre fasi e, soprattutto, tra le fasi di *layering* e *integration* non deve essere considerata in maniera superficiale, quanto piuttosto essenziale poiché su di essa di basa l'applicazione di una determinata sanzione anziché di un'altra. Questo perché, anticipando quanto verrà più dettagliatamente esposto nel proseguo, la prima e seconda fase rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 648-*bis* c.p. ("Riciclaggio"), mentre la terza rientra in quello dell'art. 648-*ter* ("Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita").

Infine, prima di procedere con il commento dell'articolo, merita di essere sottolineata l'avanguardia del legislatore italiano dell'epoca, poiché introdusse il suddetto articolo solo nel 1978<sup>1</sup>, anticipando di un decennio la Convenzione delle Nazioni Unite "contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope"<sup>2</sup> del 1988 (c.d. Convenzione di Vienna), ratificata in Italia con legge 5 novembre 1990, n. 328.

## 2.1 Il reato di riciclaggio

### Articolo 648-*bis* c.p. – Riciclaggio

*Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.*

*La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*

*La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.*

Il reato di riciclaggio è inserito all'interno del Libro Secondo ("Dei delitti in particolare"), Titolo XIII ("Dei delitti contro il patrimonio"), Capo I ("Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone") del codice penale. Dalla suddetta collocazione si evince, in prima istanza, come il bene tutelato sia il patrimonio, coerentemente, quindi, con la *ratio legis*, ossia la lotta contro la criminalità organizzata. Essendo questa la finalità ultima del testo di legge, ben si comprende come, in un primo momento, il legislatore fosse incerto sul Titolo in cui inserirlo poiché, oltre al patrimonio, la norma tutela, di pari passo,

<sup>1</sup>La norma è stata introdotta con D. L. 21 marzo 1978, convertito in legge 18 maggio 1978, n. 191.

<sup>2</sup>L'art. 648-*bis* c.p. in Italia anticipa, infatti, l'art. 3, par. 1 della Convenzione di Vienna (1988) concernente l'obbligo di disposizione, da parte di tutti gli Stati aderenti, di misure idonee a rendere penalmente perseguibile condotte finalizzate all'immissione di proventi derivanti, per l'appunto, dal traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope nell'economia legale.

sia l'amministrazione della giustizia sia l'ordine pubblico ed economico. Trattasi, infatti, di reato plurioffensivo, la cui violazione, cioè, comporta un'offesa plurima nei confronti, per l'appunto, dei beni appena enunciati. Ciò trova maggiori conferme se ci si sofferma a riflettere sulle tre fattispecie nelle quali veniva ricondotto il riciclaggio prima della venuta dell'art. 648-*bis*. Tali erano la ricettazione (648 c.p.), il favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) e il favoreggiamento reale (art. 379 c.p.). Mentre la ricettazione è inserita nel Titolo XIII, il favoreggiamento personale e il favoreggiamento reale sono inseriti all'interno del Titolo III ("Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia"). Viene confermato così il carattere plurioffensivo della norma. Da questo excursus temporale si potrebbe, però, obiettare il posizionamento del reato di riciclaggio all'interno di quest'ultimo Titolo poiché, in linea con il pensiero antecedente, il fenomeno ricadeva solo in tre reati e, di questi, la maggioranza era proprio inserita nel Titolo III. Sicuramente la ricettazione rappresenta il *fil rouge* che ha portato il legislatore alla scelta finale del Titolo XIII, ma, se si pensa che ai primordi i delitti presupposto enunciati dalla norma erano tutti delitti contro il patrimonio, ben si comprende come la scelta fosse in realtà inevitabile.

### 2.1.1 Soggetto attivo

Procedendo con ordine, il reato di riciclaggio si configura come "reato comune". Al primo comma, infatti, il soggetto agente è indicato con il pronome "chiunque", ad indicare, quindi, che il soggetto attivo, ovvero colui che compie il delitto, può essere qualunque persona, indipendentemente dalla carica che ricopre o dallo status sociale<sup>3</sup>. Se da un lato è vero quanto appena detto, dall'altro l'*incipit* della norma esclude tutti gli individui che hanno concorso al reato dal quale derivano il denaro, i beni o le altre utilità. La difficoltà, quindi, non si sostanzia tanto nella distinzione tra autore del reato fonte e riciclatore, quanto nel comprendere se quest'ultimo soggetto abbia svolto un ruolo attivo nel reato presupposto in modo tale da escluderlo dalle ipotesi di cui all'art. 648-*bis*. A riguardo, uno dei criteri più utilizzati per definire la presenza, o assenza, di tale partecipazione, è il criterio temporale. In parole povere, quindi, se l'accordo tra i due soggetti avviene prima della consumazione del reato base, allora si parla di concorso, mentre se l'accordo avviene successivamente, si configura il delitto di riciclaggio.

L'esclusione del soggetto che ha commesso o concorso a commettere il delitto presupposto deriva dal principio *ne bis in idem*, con il quale si rifiuta l'ipotesi per cui, sulla base della medesima azione, l'autore di quest'ultima venga punito più volte. Questo vuol dire che se Tizio ha commesso un furto di denaro e, successivamente, ricicla i beni in questione mediante deposito bancario, questi non potrà mai essere incriminato del reato di riciclaggio, quanto invece dei reati di furto, ex art. 624 c.p., e di autoriciclaggio, ex art. 648-*ter*.1

<sup>3</sup>Si parla, invece, di "reato proprio" quando il soggetto, per commettere quello specifico reato, deve ricoprire un determinato ruolo. A titolo esemplificativo, un delitto di falsa perizia può essere commesso solamente da un perito.

c.p. Ciò non collide con il principio sopra enunciato, ma lo conferma in quanto Tizio ha compiuto due azioni distinte: con la prima (furto di denaro) viene punito ai sensi dell'art. 624 c.p., mentre con la seconda (deposito in banca) viene punito ai sensi dell'art. 648-ter.1 c.p..

### 2.1.2 Elemento soggettivo

Tuttavia, seppur con l'esempio riportato nel paragrafo precedente i dubbi sull'individuazione del soggetto attivo sembrano essere dissipati, nella realtà le situazioni si presentano molto più articolate. Basti pensare che solo modificando l'intestatario dei conti correnti di Tizio la situazione muta completamente. È proprio in questo caso che si pongono le basi per l'applicazione dell'art. 648-bis c.p. Difatti, si pongono soltanto le basi in quanto non basta esclusivamente la non concorrenza nel reato presupposto, ma è necessario un ulteriore elemento: il dolo. Questo vuol dire che la persona in questione deve aver consapevolezza dell'attività che sta compiendo. Nello specifico è richiesto il dolo generico<sup>4</sup>, ovvero la volontà di sostituire o di trasferire il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita oppure di compiere azioni che intralcino l'accertamento della loro origine. Non è, quindi, necessario vi sia un ulteriore fine, come avviene invece nel soprannominato reato di furto, nel quale è richiesto il fine di profitto. Dello stesso parere è la Cassazione, la quale sentenzia come "la consapevolezza dell'agente in ordine alla provenienza dei beni da delitti può essere desunta da qualsiasi elemento e sussiste quando gli indizi in proposito siano così gravi ed univoci da autorizzare la logica conclusione che i beni ricevuti per la sostituzione siano di derivazione delittuosa specifica, anche mediata"<sup>5</sup>. Inoltre, in un'altra sua pronuncia, la Corte Suprema equipara il dolo diretto con quello eventuale<sup>6</sup>. Qualora i fatti o gli atti siano caratterizzati da dolo diretto, non vi sono dubbi sulla punibilità dell'autore di essi poiché, pur non essendo il fine del proprio comportamento indirizzato alla commissione dell'evento illecito previsto dalla norma incriminatrice, l'evento stesso si presta ad essere immaginabile con alta, se non certa, probabilità. In caso di dolo eventuale la questione è più complicata. Vale a dire che, pure nel caso in cui l'evento dannoso sia anche solo probabile, il soggetto in questione può essere accusato di riciclaggio. Tale tesi, però, non è comunemente accolta. Una delle argomentazioni a supporto dell'opposizione è il richiamo all'art. 47 c.p., primo comma, il quale afferma testualmente che "*l'errore sul fatto che costituisce il reato esclude la punibilità dell'agente*"<sup>7</sup>. In parole povere, il dolo

<sup>4</sup>Con dolo generico si intende la consapevolezza e la volontà dell'intero fatto tipico. Con dolo specifico si intende la volontà di raggiungere un ulteriore scopo, il quale deve essere specificato dalla norma specifica, ma che non è necessario si realizzi ai fini dell'incriminazione.

<sup>5</sup>Cass. Pen., sez. II, sentenza n. 49427/2009.

<sup>6</sup>Il dolo diretto si presenta quando il fine ultimo dell'autore non è l'evento dedotto dalla norma, ma comunque esso sia conseguenza certa o molto probabile. Allo stesso modo, nel dolo eventuale il fine ultimo dell'autore non è l'evento dedotto dalla norma, ma esso si presta ad essere una conseguenza probabile.

<sup>7</sup>Tringali, Giovanni. "Il reato di riciclaggio" Studio Cataldi - il diritto quotidiano. Notizie giuridiche e guide legali, 28 giugno 2006.

eventuale può essere facilmente confuso con la colpa e da questa confusione si innescano le perplessità riguardo la sua configurabilità in sede di accertamento dell'art. 648-*bis* c.p.

### 2.1.3 Elemento materiale

Definito il soggetto attivo, l'articolo prosegue con l'enunciazione, coerentemente con la teoria bipartita<sup>8</sup>, dell'elemento materiale, ovvero di quelle condotte che configurano la fattispecie in esame. Esse sono la sostituzione, il trasferimento e il compimento di altre operazioni. Mentre le prime due condotte sono "tipiche", ovvero vengono puntualmente esplicitate all'interno del testo normativo, la terza rappresenta una, cosiddetta, "condotta generica", in quanto non viene definita in maniera precisa dalla norma. Essa, inoltre, non era nemmeno presente nel testo originario, ma fu inserita solo in seguito al fine di ricomprendere, come detto precedentemente, anche quei comportamenti che ancora non erano noti o che, comunque, si sarebbero escogitati con gli anni. In questo modo, il legislatore ha evitato di dover modificare continuamente la disposizione legislativa ogniqualvolta le forze dell'ordine fossero venute a conoscenza di nuove tecniche elusive. D'altronde, nel 1978 nessuno si sarebbe potuto aspettare l'enorme progresso tecnologico che ha caratterizzato il ventesimo secolo, responsabile della creazione delle monete virtuali e, di conseguenza, di un nuovo strumento a disposizione della criminalità organizzata in grado di far circolare i propri proventi illeciti. Dunque, con l'inserimento della terza condotta, si è riusciti ad includere senza alcuna modifica anche il riciclaggio tramite monete virtuali. Così facendo si è giunti alla configurazione di un reato a forma libera<sup>9</sup>, cioè condannabile in qualunque modalità si presenti.

In opposizione alla generalità della condotta di compimento di altre operazioni, vi è la tipicità delle condotte di sostituzione e trasferimento. Si procede ora con un'analisi più accurata della prima condotta.

La sostituzione consiste, sostanzialmente, nello scambio tra un bene di provenienza illecita ed uno di provenienza lecita. Questo viene confermato anche dalla Cassazione<sup>10</sup>, la quale afferma come la sostituzione prevista dall'art. 648-*bis* c.p. consista nella "consegna di un bene al riciclatore in cambio di uno diverso". Si comprende, quindi, che il fulcro di tale condotta sia lo scambio, il quale avviene necessariamente per ottenere un bene lecito in cambio.

---

<sup>8</sup>La teoria bipartita rappresenta la metodologia maggiormente condivisa per l'analisi di un reato. Sinteticamente, essa sostiene la distinzione tra elemento soggettivo ed elemento oggettivo. Il primo concerne l'autore del reato e, nello specifico, se ha commesso il reato con dolo, con colpa ovvero con preterintenzione. Il secondo elemento concerne la condotta dell'autore del reato. In questo caso la condotta può esplicitarsi in un'azione (o in un'omissione), dalla quale deriva, tramite il c.d. nesso di causalità, un evento. L'evento può essere inteso come offesa al bene tutelato dalla norma, oppure come modificazione dell'ambiente esterno. Il nesso di causalità consiste, invece, nella relazione causa-effetto che lega la condotta all'evento.

<sup>9</sup>Al contrario, si parla di "reati a forma vincolata" qualora l'incriminazione è strettamente legata alla condotta specificata dalla norma. A riguardo, un esempio è il reato di truffa, ex art. 640 c.p., il quale necessita artifici e raggiri affinché possa essere accusato.

<sup>10</sup>Cass. Pen. sez. V, sentenza n. 19288/2007.

Per chiarificare maggiormente il concetto, si ripropone ora il caso esposto a inizio capitolo sul deposito bancario di proventi illeciti utilizzato, allora, come esempio di fase di collocamento. Ebbene, questa ipotesi configura perfettamente la condotta di sostituzione. A confermarlo anche la sentenza della Cassazione Penale del 2011<sup>11</sup>, che ha affermato come il riciclaggio si considera integrato anche “nel caso in cui venga depositato in banca denaro di provenienza illecita, atteso che, stante la natura fungibile del bene, per il solo fatto dell’avvenuto deposito il denaro viene automaticamente sostituito, essendo l’istituto di credito obbligato a restituire al depositante il mero *tandundem*”. Inoltre il denaro, essendo bene fungibile, rientra nella categoria delle *res quae pondere numero mensura constant*<sup>12</sup>, cioè di quelle cose che possono essere sostituite con altre aventi le stesse caratteristiche qualitative e quantitative: banalmente, una banconota da venti euro eguaglia in tutto e per tutto due banconote da dieci euro. Quest’ultima non è una specificazione frivola, ma necessaria per comprendere le ragioni che hanno portato la medesima sentenza del 2011 a dichiarare “la sussistenza del reato di riciclaggio anche nella condotta di mero trasferimento del denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente ad un altro conto corrente di un diverso istituto bancario”. Il medesimo caso si presta, quindi, ad essere interpretato sia come sostituzione sia come trasferimento. Il trasferimento, infatti, non comporta alcuna variazione del provento di origine delittuosa e, proprio per tal motivo, congiuntamente alla fungibilità del denaro, la Cassazione ha affermato quanto sopra riportato.

Anche la condotta di trasferimento, però, richiede alcune considerazioni in più. Infatti tale condotta, a differenza della precedente, non presuppone affatto uno scambio con un bene di diversa natura. Essa richiede, invece, che il profitto illecito rimanga invariato. Quest’ultimo perde la sua illiceità, almeno apparentemente, tramite il passaggio da un soggetto ad un altro. Quindi, mentre nella sostituzione il punto focale è rappresentato dalla variazione del bene, nel trasferimento il punto focale è la variazione del soggetto. In altre parole, il trasferimento altro non è se non “la ripulitura attuata in forma giuridica”<sup>13</sup>.

#### 2.1.4 Effetto dissimulatorio

Altro elemento fondamentale che deve caratterizzare tutte e tre le condotte è l’effetto dissimulatorio. Questo aspetto lo si evince dalla norma nel momento in cui afferma che i comportamenti del soggetto agente devono essere tali da “ostacolare l’identificazione della [...] provenienza delittuosa”. Esemplificativo il caso in cui un individuo scompone un veicolo rubato nei suoi singoli pezzi per impedirne il riconoscimento, atteggiamento nei confronti del quale si è mossa la giurisprudenza<sup>14</sup> giudicandolo come “adatto ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del bene”. Inoltre è importante sottolineare,

<sup>11</sup>Cass. Pen., sez. VI, sentenza n. 26746/2011.

<sup>12</sup>Letteralmente “cose che si possono contare, pesare, misurare”.

<sup>13</sup>Cass. Pen., sez. IV, n. 6350/2007.

<sup>14</sup>Cass. Pen., sez. II, sentenza n. 12766/2011.

in modo da evitare ogni fraintendimento, il significato che varie pronunce<sup>15</sup> hanno conferito all'attitudine alla dissimulazione. Quest'ultima, infatti, non deve necessariamente rendere impossibile l'individuazione dell'origine delittuosa del bene, ma basta anche solo che il comportamento sia tale da rendere difficoltoso l'accertamento dell'origine stessa. Con la sentenza n. 44043 del 2009, la Cassazione ha messo un ulteriore punto alla questione affermando come l'impossibilità del reato di riciclaggio "non può desumersi dal mero fatto che il reato sia stato agevolmente scoperto". Non solo quindi la dissimulazione può aversi quando i fatti siano idonei a rendere ardua la verifica della genesi dei profitti illeciti, ma anche quando essi siano strutturati in maniera tanto mediocre da renderne estremamente banale l'accertamento. Stante quanto appena detto, l'unica casistica che si potrebbe pensare di escludere è quella in cui le operazioni attuate dal soggetto siano tracciabili e, quindi, non atte ad operare alcun camuffamento. Tale è stata una delle tesi proposte in sede di ricorso presso la Corte di Cassazione<sup>16</sup>, argomentando come la tracciabilità comportasse l'insussistenza degli estremi del reato di riciclaggio. Diversamente la pensava l'organo giudiziario, il quale sul tema ha affermato che "le operazioni bancarie relative al denaro di provenienza illecita per quanto tracciabili abbiano un ineliminabile potenziale dissimulatorio in quanto si risolvono nell'introduzione nel circuito economico di denaro di provenienza delittuosa e creano, comunque, un "ostacolo" alla identificazione della origine delittuosa delle somme". Si potrebbe considerare quasi superflua l'inserimento all'interno del testo normativo dell'aspetto dissimulatorio, asserendo che qualunque condotta integri fisiologicamente la dissimulazione, essendo la provenienza delittuosa dell'oggetto la base di partenza per l'incriminazione. La considerazione appena fatta si basa, però, sulle sentenze di cui sopra, ma è bene ricordare che esse non hanno forza di legge, per cui non vanno a sostituire il precetto di cui all'art. 648-*bis* c.p. che rimane l'unico atto normativo giuridicamente vincolante. Sicuramente le numerose pronunce arricchiscono la giurisprudenza fornendo non solo nuovo materiale di studio ma, soprattutto, spunti di riflessione, tant'è vero che ogni giudice deciderà caso per caso indipendentemente dalle sentenze precedenti. In conclusione, è certo che la presenza o meno dell'elemento dissimulatorio sia essenziale poiché, in mancanza di esso, non si potrebbe mai configurare il reato di riciclaggio e quindi non si potrebbe applicare l'art. 648-*bis* c.p.

### 2.1.5 Oggetto della condotta

Per quanto concerne l'oggetto materiale della condotta, esso viene espresso in termini di "*denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo*". Anche in questo caso la formulazione originaria della norma era differente, limitandosi alla dicotomica espressione "*denaro o valori*". Infatti, mentre col termine "*denaro*" era chiara la tipologia di beni cui il legislatore faceva riferimento, il termine "*valori*" lasciava adito a dubbi circa i beni

<sup>15</sup>Cass. Pen., sez. II, sentenza n. 3397/2013; Cass. Pen., sez. II, sentenza n. 39756/2011.

<sup>16</sup>Cass. Pen., sentenza n. 55464/2018.

ascrivibili ad essi, provocando problemi circa la circoscrizione dell'oggetto del reato<sup>17</sup>. Le perplessità anzidette furono in seguito eliminate con la Legge 19 marzo 1990, n. 55, con la quale si è giunti alla dicitura che tutt'oggi troviamo nell'art. 648-*bis* c.p. Nello specifico, con il termine "beni" devono intendersi tutte le cose che possono formare oggetto di diritto, come afferma l'art. 810 c.c., mentre quando si parla di "altre utilità" deve considerarsi tutto ciò di diverso dal denaro e dai beni. Un esempio a riguardo è ravvisabile nell'individuo che riceve un'autovettura di origine delittuosa e ne sostituisca la targa<sup>18</sup>. In termini più generici, quest'ultima categoria considera ogni elemento che non provochi depauperamento del patrimonio<sup>19</sup> e che, quindi, provoca un implicito profitto in favore di colui che si adopera in tal senso. Di conseguenza da includersi sono anche i mancati pagamenti delle tasse, i quali non diminuiscono il patrimonio personale e che rientrano tra il novero dei reati fiscali. A questo proposito, interessante il fatto che, nonostante i reati fiscali siano stati inclusi tra i reati presupposto solo successivamente l'inserimento dell'espressione "*altre utilità*", questa ben si presta ad includere anche i profitti derivanti, per esempio, dall'evasione fiscale. Ciò indica, nuovamente, l'onnicomprendività della norma incriminatrice anche nei confronti di condotte future.

Il cambiamento, attuato negli anni '90, rispondeva all'esigenza di combattere il fenomeno anche nella nuova conformazione che stava assumendo. Infatti, se in un primo momento esso era equiparabile al concetto di *money laundering* (letteralmente "riciclaggio di denaro"), successivamente divenne assimilabile alla nozione di *asset laundering* (letteralmente "riciclaggio di bene"). Nella stesura definitiva dell'oggetto materiale si è voluto, quindi, considerare il riciclaggio non solo in senso stretto, ma anche in senso lato.

Ultimo aspetto da considerare dell'oggetto è la sua provenienza delittuosa. La norma parla di delitto non colposo, ovvero di delitto doloso<sup>20</sup>. Il denaro, il bene o l'utilità deve derivare, quindi, da una condotta delittuosa. A tal proposito, per provenienza delittuosa non deve intendersi solo la derivazione diretta da reato, ma anche la provenienza mediata. Supponiamo, per esempio, che un individuo, Aldo, rapini una banca e voglia riciclare i proventi derivanti dall'operazione. Per il buon esito del nostro esempio, ovviamente il riciclatore deve essere persona diversa dal rapinatore e non concorrente nel reato di furto poiché, in caso contrario, si porrebbero gli estremi per l'applicazione dell'art. 648-*ter*.1 ("Autoriciclaggio"). Per cui se Aldo è il rapinatore, Giovanni è il riciclatore che deposita il denaro illecito presso una banca. In questo caso, Giovanni sarà incriminato per riciclag-

---

<sup>17</sup>In particolare "nell'indicare soltanto denaro e valori, aveva ingenerato dei dubbi in ordine all'ambito applicativo di quest'ultimo termine, essendosi, per esempio, ritenuto non ipotizzabile il riciclaggio per chi avesse sostituito l' intestazione di beni immobili per impedirne l'identificazione della reale titolarità" cit. "Le nuove regole antiriciclaggio".

<sup>18</sup>Cass. Pen. 1998, n. 2620.

<sup>19</sup>Cass. Pen., sez. II, n. 6061/2012.

<sup>20</sup>I reati si suddividono, in base alle pene, in delitti e in contravvenzioni, ex art. 39 c.p. I primi prevedono le pene dell'ergastolo, della reclusione e/o della multa, mentre le seconde prevedono le pene dell'arresto e/o dell'ammenda.

gio e l'oggetto materiale sarà identificato nel denaro derivante direttamente dal reato di furto e, quindi, di provenienza diretta. Ora supponiamo, inoltre, che Giovanni utilizzi la liquidità depositata in banca per acquistare un appartamento. Se poi un terzo soggetto, Giacomo, conscio dell'artificio criminoso, acquista l'appartamento, questi sarà incriminato per reato di riciclaggio, ma l'oggetto materiale sarà indentificato nell'appartamento non direttamente collegato al reato di furto, indi per cui sarà definito di provenienza mediata. Per provenienza mediata si intende, quindi, l'assenza di legame diretto con il reato presupposto, cioè, nel nostro caso, con il reato di furto. Sostanzialmente, anche qualora il riciclatore ponga in essere innumerevoli operazioni, nel momento in cui tutte queste vengono tracciate, anche i beni che non discendono direttamente dal reato fonte vengono ad essere intaccati dalla norma incriminatrice. In verità, la tracciabilità non è sufficiente affinché, riprendendo l'esempio, Giacomo venga accusato di riciclaggio. È necessaria infatti la consapevolezza della derivazione mediata<sup>21</sup> che, nel nostro caso è presente in quanto c'è conoscenza delle condotte delittuose precedentemente operate da Aldo e Giovanni. In questo caso, poiché le circostanze permettono di riscontrare una provenienza mediata, si parla di *riciclaggio indiretto*.

### 2.1.6 Consumazione

Per esserci provenienza mediata il riciclaggio si deve inevitabilmente sviluppare su un numero di operazioni superiori ad uno poiché se si risolvesse in un'unica operazione, quest'ultima sarebbe sicuramente collegabile in senso diretto al reato presupposto. Tuttavia, questo non può determinarsi a priori, ossia è verosimile sia l'ipotesi di più operazioni, sia l'ipotesi di una sola operazione, coerentemente con la configurazione del riciclaggio come reato a forma libera. Questo non collide con la tripartizione enunciata a inizio capitolo, in quanto ad ogni fase non deve obbligatoriamente corrispondere un singolo atto distinto. Semplicemente vorrà dire che le fasi di *placement* e di *layering* si verificheranno contemporaneamente nell'unica azione posta in essere. Non includiamo la fase di *integration* poiché, come vedremo più avanti, quest'ultima ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 648-ter c.p. ("Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita").

Il tema della numerosità è importante perché consente di definire il tipo di consumazione<sup>22</sup> che caratterizza la condotta. In una precedente pronuncia, la Corte Suprema aveva affermato come il deposito bancario di proventi illeciti comportasse automaticamente la condotta

<sup>21</sup>Cass. pen., sez. II, 14 dicembre 1989.

<sup>22</sup>La "consumazione" consiste nel momento in cui si conclude lo svolgimento dell'atto criminoso, mentre si parla di "perfezionamento" quando si sono realizzati gli elementi necessari per l'incriminazione. In base al tipo di consumazione possiamo distinguere quattro tipologie di reati, quali: (1) reato istantaneo: la condotta si esaurisce in un solo istante; (2) reato permanente: la condotta si protrae nel tempo e la sua durata dipende dalla volontà del soggetto agente; (3) reato abituale: consiste nella reiterazione della medesima azione, differenziandosi in "reato abituale proprio" quando la condotta singola non costituisce reato e in "reato abituale improprio" quando la condotta, anche se considerata singolarmente, costituisce reato; (4) reato a consumazione prolungata: consiste in un'azione che si presta a perdurare nel tempo (p.e. i delitti di usura, nei quali il pagamento degli interessi illeciti possono essere rateali).

di sostituzione con effetto dissimulativo<sup>23</sup>. In questo specifico caso, l'unica operazione compiuta rientra immediatamente in una delle tre condotte incriminate dalla norma. In un unico momento, corrispondente al deposito, si concretizza la condotta di riciclaggio, potendosi così affermare che si sia di fronte a un reato istantaneo, cioè conclusosi in un solo istante.

L'esempio riportato non riflette, però, l'intera fattispecie. È da considerarsi, anzi, più usuale il compimento di più operazioni possibili in modo da rendere più difficoltoso seguire le tracce degli spostamenti dei beni oggetto della condotta. Se le azioni messe in atto sono molteplici, è naturale pensare che il reato non possa concludersi seduta stante. Più precisamente, "il reato di cui all'art. 648-bis c.p., pur consumandosi già nel momento in cui venga compiuta una singola operazione [...] idonea ad ostacolare l'identificazione del bene proveniente da delitto, può tuttavia continuare ad attuarsi attraverso ulteriori operazioni dirette allo stesso fine"<sup>24</sup>, ovvero "può anche atteggiarsi a reato eventualmente permanente"<sup>25</sup>.

In conclusione, il reato di riciclaggio è sempre e sicuramente un reato istantaneo, ma, in taluni casi, può configurarsi anche come reato permanente, cioè come un reato che permane nel tempo e la cui durata dipende dalla volontà del soggetto. La tipologia di consumazione è rilevante soprattutto ai fini della prescrizione<sup>26</sup>. Infatti, qualora il riciclaggio sia considerato dal giudice come permanente, gli anni, decorsi i quali il reato sarà considerato estinto, saranno calcolati a partire dall'ultimo atto di sostituzione (o trasferimento o compimento di altre operazioni). In caso di reato istantaneo, invece, non vi sono dubbi sul momento in cui far decorrere i tempi della prescrizione.

### 2.1.7 Reati presupposto o reati fonte

Come si è più volte sottolineato, fulcro della norma è la provenienza da delitto non colposo. Dunque, affinché possa esserci un'incriminazione per riciclaggio, alla base deve esserci la commissione di un altro reato, o anche più d'uno, che, all'uopo, viene definito reato presupposto ovvero reato fonte. Prima di procedere con l'analisi, si ritiene necessario esaminare le modalità con cui il legislatore in passato reprimeva il riciclaggio, per poi giungere alla formulazione odierna, passando per le varie modifiche che ha subito negli anni. Prima dell'avvento del testo del 1978, il riciclaggio veniva ricondotto a tre fattispecie: la ricettazione (art. 648 c.p.), il favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) e il favoreggiamento reale (art. 379 c.p.). In seguito, con l'assunzione dell'art. 648-bis c.p. si è creata una fattispecie *ad hoc* per perseguire la condotta in esame. L'allora testo di legge presentava

<sup>23</sup>Rif. Cass. Pen., sentenza n. 55464/2018.

<sup>24</sup>Cass. Pen., sentenza n. 18577/1998.

<sup>25</sup>Cass. Pen., sentenza n. 29611/2016.

<sup>26</sup>La "prescrizione" consiste nell'estinzione del reato, dopo la decorrenza di un determinato lasso di tempo. La regola generale afferma che l'estinzione si verifica trascorsi tanti anni quanti anni sono previsti dalla pena massima edittale. In caso di delitto, ai fini della prescrizione, devono decorrere almeno sei anni, mentre in caso di contravvenzione devono passare almeno quattro anni.

un'elencazione puntuale dei reati presupposto, tra i quali vi erano la rapina aggravata, l'estorsione aggravata e il sequestro di persona a scopo di estorsione. Ad oggi la suddetta impostazione potrebbe essere erroneamente giudicata insufficiente per combattere in maniera efficace il problema, ma il vero elemento innovativo dell'epoca consisteva nell'aver previsto un reato che, prima di allora, era assente nel nostro ordinamento. Successivamente, con Legge 19 marzo 1990, n. 55 furono inclusi tra i reati fonte anche i delitti sulla produzione e il traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope. A distanza di pochi anni si giunse, infine, all'impostazione onnicomprensiva che tuttora troviamo all'interno del codice penale, grazie alla Legge 9 agosto 1993, n. 328<sup>27</sup>. Con quest'ultima si abbandona l'elencazione puntuale dei reati, per abbracciare un'espressione più larga, comprensiva dei soli reati dolosi. Inizialmente, dubbiosa è stata l'inclusione tra questi dei reati fiscali. L'incertezza derivava dal fatto che nel 1993 era ancora in vigore la Legge n. 516/1982 (c.d. "manette agli evasori"), nella quale solo la frode fiscale era considerata un delitto, mentre le altre fattispecie assumevano natura contravvenzionale. Solo in seguito, con D. Lgs. n. 74/2000, vennero introdotte nuove fattispecie delittuose in materia tributaria. Le controversie sull'appartenenza o meno dei reati fiscali ai reati presupposto del riciclaggio furono fin da subito attenuati con le "Istruzioni operative per l'individuazione di operazioni sospette" diffuse da Banca d'Italia nel 2001<sup>28</sup>. Da allora innumerevoli sono state le riconferme in materia, da ultima la Direttiva (UE) 2015/849 (c.d. "Quarta Direttiva Antiriciclaggio") che ha incluso tra le attività criminose i reati fiscali su imposte dirette e indirette.

Definiti i delitti da ricomprendere nella cerchia dei reati presupposto, ulteriori chiarificazioni sono doverose. Innanzitutto è bene ricordare che non può in nessun caso essere incriminato per reato di riciclaggio quel soggetto che abbia concorso nel reato fonte. Il concorso, e le connesse problematiche, verranno riprese più avanti quando si andrà a trattare il reato di autoriciclaggio, ex art. 648-ter.1 c.p. Per ora ci concentriamo esclusivamente sui reati presupposto. Le complicazioni ad essi riconducibili riguardano l'effettiva determinazione. Infatti, per l'applicazione dell'art. 648-bis c.p., non si richiede che il reato dal quale derivano i profitti sia perfettamente individuato. Vale a dire che anche qualora non si riesca ad identificare il soggetto che ha compiuto il reato fonte si può procedere comunque all'incriminazione per riciclaggio. In realtà non rileva nemmeno il riconoscimento dell'esatta fattispecie dalla quale si ricavano i proventi, essendo semplicemente sufficiente che "sia raggiunta la prova logica della provenienza illecita delle utilità oggetto delle operazioni compiute e ciò *a fortiori* nell'ambito del procedimento cautelare in cui è sufficiente la *probatio minor* scaturente dalla valutazione della gravità degli indizi acquisiti"<sup>29</sup>. A

<sup>27</sup> Legge di ratifica della Convenzione "sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato" dell'8 novembre 1990, conclusasi a Strasburgo.

<sup>28</sup> In particolare: "In materia tributaria, il d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, rivisitando le sanzioni penali, ha ridotto il novero dei "delitti fiscali" - che, in quanto tali, configurano reati presupposto del riciclaggio - a un ristretto numero di fattispecie gravi".

<sup>29</sup> Cass. Pen., sez. V, sentenza n. 36940/2008.

ragion di logica, si può concludere che l'incapacità di spiegare le origini dei propri averi sia il presupposto per ipotizzare la provenienza illecita degli stessi.

Un altro aspetto interessante riguarda il richiamo all'ultimo comma dell'art. 648 c.p. ("Ri-cettazione"), il quale afferma come le disposizioni "*si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto*". Supponiamo, per esempio, che l'autore di un furto conservi i proventi della sua condotta per tanti anni quanti sono quelli necessari ai fini della prescrizione del relativo reato. Trascorso il suddetto lasso di tempo, questi decide di incaricare un terzo soggetto per riciclare gli stessi. Il fatto che il reato presupposto sia estinto, non comporta l'estinzione anche del reato di riciclaggio. Se quanto appena detto vale in caso di assenza di condizione di procedibilità, lo stesso si ottiene nel caso in cui il soggetto del reato presupposto sia un minore (casistica di non imputabilità) ovvero in caso di condono fiscale (casistica di non punibilità). Reato presupposto e reato di riciclaggio corrono, quindi, su due binari diversi che si intersecano un istante, per poi proseguire la propria corsa indipendentemente l'uno dall'altro. Tra l'altro ciò trova ulteriore conferma con riguardo all'art. 170 c.p., primo comma, il quale dichiara che "*quando un reato è il presupposto di un altro reato, la causa che lo estingue non si estende all'altro reato*".

### 2.1.8 Sanzioni

Come si evince dall'art. 648-bis c.p., primo comma, per il reato di riciclaggio è prevista la pena della reclusione da quattro a dodici anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000. Per dovere di completezza, è giusto ricordare che prima del 2015 gli importi della multa erano, rispettivamente, di euro 1.032 e di euro 15.493. Tale variazione è avvenuta a causa della Legge n. 186/2014, la quale è responsabile anche dell'inserimento dell'art. 648-ter.1 ("Autoriciclaggio") che analizzeremo in seguito.

Oltre al summenzionato disvalore, l'art. 23 della Legge n. 55/1990, a causa della necessità e dell'urgenza di emanare norme penali e processuali per la prevenzione e repressione dei reati gravi, ha inserito al secondo comma un'aggravante rivolta ai professionisti nello svolgimento della loro attività. Colpendo i professionisti, ovvero i soggetti specificati dall'art. 3, comma 4, d.lgs. 231/2007, l'intenzione è quella di estirpare la pianta alla radice. D'altronde, chi meglio di un commercialista può comprendere i falsi in bilancio o, ancora, chi altro se non il notaio può consentire, ovvero impedire, il trasferimento di quote societarie da un soggetto ad un altro. Sono solo piccoli esempi che permettono, però, di comprendere immediatamente come la figura del professionista sia spesso volte essenziale per il successo delle operazioni dirette ad ostacolare la provenienza di una determinata utilità.

Accanto all'aggravante, l'art. 4 della Legge n. 328/1993 ha inserito un'attenuante volta a mitigare le sanzioni previste dall'art. 648-bis qualora la gravità del reato presupposto sia minore. Essa, infatti, opera qualora la pena edittale del reato fonte preveda la pena

massima della reclusione inferiore a cinque anni. Per esempio l'introduzione nello Stato e il commercio di prodotti con segni falsi, ex art. 474 c.p., prevede una pena alla reclusione che varia da uno a quattro anni. Qualora, quindi, tale reato sia la fonte dei profitti illeciti riciclati, potrà trovare applicazione l'attenuante di cui sopra.

## 2.2 Il confronto tra norme: art. 648 c.p. e art. 648-ter c.p.

Anche se l'art. 648-bis c.p. è rubricato "Riciclaggio", ciò non significa che il fenomeno si esaurisca nelle condotte che in esso sono considerate, pur essendo esse indefinite (reato a forma libera). Anzi, paradossalmente esso non rappresenta nemmeno la fattispecie più ampia possibile della fenomenologia in questione. Non a caso è collocato successivamente l'art. 648 c.p. ("Ricettazione") e non a caso è collocato prima dell'art. 648-ter c.p. ("Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita"). La successione ordinata dei tre articoli è, difatti, rappresentativa dei rapporti di specialità stanti tra l'uno e l'altro. Questo significa che tra ricettazione e riciclaggio vi è rapporto di specialità, così come tra riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. In altre parole, l'art. 648-ter rappresenta la legge speciale dell'art. 648-bis che, a sua volta, è legge speciale dell'art. 648. Chiarire queste relazioni tra norme è importante nel momento in cui si rammenta il dettame dell'art. 15 c.p., il quale definisce la regola della prevaricazione della legge speciale su quella generale, a meno che non venga specificato esplicitamente il contrario dalla disposizione legislativa che, all'uopo, è in uso.

Sebbene a livello normativo il punto di partenza per la trattazione dell'argomento dovrebbe essere l'art. 648 c.p., per le motivazioni appena esposte, ai fini del seguente lavoro è sembrato più opportuno iniziare dall'articolo successivo in quanto più rappresentativo della fattispecie in esame. Ciò non di meno, nel proseguo si andranno a trattare anche gli articoli soprannominati al fine, soprattutto, di evidenziare le differenze intercorrenti tra di essi e le possibilità di concorrenza. Vien da sé che gli artt. 648 e 648-ter c.p. verranno illustrati in maniera più esigua rispetto il reato di cui all'art. 648-bis c.p.

### 2.2.1 Il reato di ricettazione

#### Art. 648 c.p. - Ricettazione

*Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).*

*La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516 se il fatto è di*

*particolare tenuità.*

*Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.*

La giurisprudenza maggioritaria considera il delitto di ricettazione non tanto come reato plurioffensivo, quanto invece come un reato monoffensivo mirato a tutelare esclusivamente l'interesse patrimoniale, da cui la coerenza di collocarlo all'interno del Titolo XIII.

### **Soggetto attivo**

Il soggetto attivo della condotta è rappresentato dal pronome “chiunque” per cui ci troviamo nuovamente di fronte a un reato comune. Anche in questo caso, inoltre, è presente la clausola di sussidiarietà secondo la quale sono esclusi dall'ambito di applicazione della norma coloro che hanno concorso ai reati presupposto. In questo caso, però, il testo fa riferimento alla categoria generale di “delitto” per definire i reati fonte, ad indicare, quindi, come l'origine delittuosa può provenire sia da delitto doloso, sia da delitto colposo. Quanto detto sopra, con riguardo al principio *ne bis in idem* e al criterio temporale come primaria discriminante per l'identificazione del concorso, vale anche ora per quanto concerne la ricettazione, per cui, ai fini di evitare ripetizioni, ci si limita ora a nominarli semplicemente. In aggiunta, si propone solo una sentenza relativa all'art. 648 c.p., la quale sostiene come, ai fini della punibilità, “non risponde del reato di ricettazione colui che, non avendo preso parte alla commissione del fatto, si limiti a fare uso del bene unitamente agli autori del reato, eppure nella consapevolezza della illecita provenienza”<sup>30</sup>. Tale giudizio trova fondamento nella natura, come verrà specificato più avanti, istantanea del delitto, la quale impedisce la compartecipazione all'attività criminosa sulla base unicamente dell'approvazione psicologica che, nel caso, viene manifestata dall'uso del bene illecito.

### **Elemento materiale**

Precedentemente avevamo definito il reato di riciclaggio come reato a forma libera a causa della sua conformazione tale da non limitare la condanna alle sole condotte definite dalla norma. Al contrario, la ricettazione rappresenta un reato a forma vincolata, ovvero la sua operatività è circoscritta alle sole condotte esplicitate dal testo di legge. Nessuna di tali condotte è comune al reato di riciclaggio, per cui si procede adesso alla loro disamina. La prima di queste è l'acquisto. In questo caso è bene richiamare l'art. 1470 c.c.<sup>31</sup> in quanto, definendo il contratto di compravendita, definisce anche il contratto maggiormente rappresentativo della fattispecie in esame. Ancora più importante, però, è il richiamo

<sup>30</sup>Cass. Pen., sez. II, sentenza n. 51424/2013.

<sup>31</sup>Art. 1470 c.c.: *La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo.*

all'art. 1376 c.c.<sup>32</sup>. Quest'ultimo, infatti, rileva ai fini del perfezionamento del contratto in questione, affermando come esso sia da considerarsi tale con il consenso delle parti e, quindi, si debba considerare concluso a seguito dell'accordo tra le stesse. Ai nostri fini tale aspetto è rilevante per comprendere il momento in cui si può considerare esperita la condotta. A riguardo, però, la giurisprudenza non è unanime. Parte di essa ritiene che la ricettazione si configuri già al momento dell'accordo tra cedente ed acquirente considerando che "la *traditio* della *res* [...] non può ritenersi imposta dalla norma penale come elemento strutturale della fattispecie, al punto da contrassegnarne la consumazione"<sup>33</sup>. Di parere opposto la pronuncia di un'altra sentenza, nella quale la Corte ha precisato che "in caso di accordo tra le parti, a cui non segua la *traditio* della *res*, l'agente risponde di tentativo di ricettazione"<sup>34</sup>. Tra i contratti configurabili come acquisto non vi è solo la compravendita, ma tutti quegli accordi negoziali, *inter vivos* ovvero *mortis causa*, che comportano il trasferimento del possesso del bene a titolo oneroso o a titolo gratuito, come, per esempio, la donazione o la successione ereditaria.

La seconda condotta si configura, invece, nell'attività di ricevere. Essa si esplica concretamente nella venuta in possesso del bene di provenienza illecita tramite tutte quelle modalità diverse dalla soprannominata condotta. Sostanzialmente, quindi, la definizione si ricava in negativo, ovvero tutto ciò che non è classificabile come acquisto, è ricezione. In altri termini in essa è da ricomprendere "qualsiasi conseguimento di possesso della cosa proveniente da reato e, quindi, vi rientra anche il possesso per mero titolo di compiacenza"<sup>35</sup>.

La terza condotta, invece, consiste nell'azione di occultare e, quindi, nascondere la cosa dopo averla ricevuta. Tale previsione si presta facilmente a perplessità a causa della subordinazione della stessa rispetto l'attività di ricezione. Proprio sulla base della cronologia logica degli eventi (prima ricevo e poi nascondo), alcuni autori hanno ritenuto l'occultamento un'ipotesi superflua da inserire all'interno della norma in quanto ricadrebbe *in primis* nella condotta di ricezione, ovvero acquisto, e solo in un secondo momento si verificherebbe la condotta di occultamento. Per altri, invece, la sua presenza nel testo di legge sottolineerebbe la tutela dell'amministrazione della giustizia poiché quest'ultima viene ad essere intaccata soprattutto nel momento in cui il bene illecito, acquisito o ricevuto, viene nascosto.

Infine, l'ultimo comportamento tipico della ricettazione è rappresentato dall'intromissione. In verità, l'azione di intromettersi si può esprimere secondo tre modalità, le quali, ricalcando le tre condotte precedenti, sono: l'intromissione nell'acquisto; l'intromissione nella ricezione; l'intromissione nell'occultamento. Proprio per tale motivo molte volte, in tema di

---

<sup>32</sup>Art. 1376 c.c.: *Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato.*

<sup>33</sup>Cass. Pen., sez. II, sentenza n. 46899/2011.

<sup>34</sup>Cass. Pen., sez. II, sentenza n. 19644/2008.

<sup>35</sup>Cass. Pen., sez. I, sentenza n. 8245/1987.

ricettazione, si parla non tanto di quattro, bensì di sei condotte tipiche, a causa, appunto, della suddetta tripartizione. In qualunque modo la si voglia porre, intromettersi significa mediare. Questo vuol dire che il soggetto attivo è colui che “si intromette nella catena di possibili condotte, successive a un delitto già consumato, essendo consapevole dell’origine illecita del bene e determinato dal fine di procurare a sé o ad altri un profitto”<sup>36</sup>. Per cui il reato di cui all’art. 648 c.p. si configura nella veste dell’intromissione, per esempio, nel caso di alterazione dei numeri di telaio di vetture rubate<sup>37</sup>. Inoltre, ai fini della punibilità, l’intermediazione viene punita in quanto tale, indipendentemente, cioè, dal buon esito della stessa<sup>38</sup>.

### Oggetto della condotta

L’oggetto della condotta è rappresentato, testualmente, da “denaro e cose provenienti da delitto”. Nuovamente ci troviamo di fronte ad un’espressione dicotomica costituita da un termine definito, il “denaro”, e uno con confini sfuocati, le “cose”. Generalmente, all’interno di quest’ultima categoria, si considerano solamente i beni mobili poiché la dottrina tende ad escludere i beni immobili a causa della loro mancata attitudine ad essere trasferiti clandestinamente, ciò comportando l’impossibilità dell’operatività della norma. Cionondimeno vi sono visioni più aperte che non includono gli immobili, ma non li escludono nemmeno, argomentando la loro tesi tramite una lettura più letterale e rigorosa del testo normativo che, difatti, non rifiuta tale ipotesi. Invero, nella stessa direzione alcune volte si è mossa la Cassazione ritenendo possibile la ricettazione di beni immobili, quando questi fossero oggetto di compravendita.

### Reati presupposto

L’art. 648 c.p. precisa come il denaro o le cose debbano provenire, genericamente, da delitto. A tal proposito, il fatto che il reato di ricettazione rientri tra i delitti contro il patrimonio, non comporta che i reati presupposto debbano essere altrettanto. Inoltre, anche la definizione della provenienza necessita alcuni chiarimenti. Spesse volte, infatti, essa viene confusa con l’attinenza. Quest’ultimo concetto, però, ingloba anche tutte quelle cose e strumenti che sono stati usati per la commissione del delitto. Partendo da tali premesse, la giurisprudenza si è esposta optando per una posizione intermedia, ovvero sia considerando il denaro e le cose come “il prezzo, il prodotto o il profitto di un reato commesso da altri”<sup>39</sup>. In altre parole, i termini appena nominati possono essere sintetizzati come segue: per prezzo si intende il “compenso dato o promesso ad una determinata persona come corrispettivo dell’esecuzione dell’illecito”<sup>40</sup>; per prodotto si intende il risultato materiale della condotta,

<sup>36</sup>Cass. Pen., sez. II, sentenza n. 30062/2003.

<sup>37</sup>Cass. Pen., sez. II, sentenza n. 20198/2003.

<sup>38</sup>Cass. Pen., sez. II, sentenza n. 8714/2011.

<sup>39</sup>Cass. Pen., sez. II, sentenza n. 9042/1984.

<sup>40</sup>Cass. Pen., Sezioni Unite, sentenza n. 9149/1996.

cioè le cose create, trasformate, adulterate o acquisite tramite, ovviamente, il reato; per profitto si intende il vantaggio di natura economica che deriva dall'illecito, vantaggio che si connota come beneficio di natura patrimoniale<sup>41</sup>.

Dopo questa breve digressione, è importante sottolineare che, così come per il riciclaggio, anche per la ricettazione non è essenziale, ai fini dell'incriminazione, la conoscenza di tutti gli elementi strutturali del reato presupposto. A conferma di ciò, la Suprema Corte ha affermato come “non è necessario l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto”, intendendo con questo la non necessaria specificazione né degli autori né dell'esatta tipologia di reato<sup>42</sup>. Per esempio, la derivazione delittuosa si può desumere anche semplicemente dalle caratteristiche e dalla natura del bene. Esemplicativo è il caso di possesso di un'arma da guerra che implica automaticamente l'accusa di ricettazione in quanto già solo il possesso comporta reato, essendo impossibile che tale bene possa formare oggetto di scambio lecito tra privati<sup>43</sup>.

### Elemento soggettivo

Un'altra importante differenza con il reato di riciclaggio è l'elemento soggettivo. Infatti l'art. 648 c.p. richiede il dolo specifico di profitto, desumibile dalla elocuzione “*al fine di procurare a sé o ad altri un profitto*”. Tale non deve essere inteso solo come un vantaggio di natura patrimoniale, ma, in senso lato, è da intendersi come qualsiasi tipologia di interesse. Un esempio di beneficio non strettamente patrimoniale può essere rappresentato dall'abbellimento di vetrine di negozi commerciali attraverso prodotti falsificati. Inoltre, è scontato specificare come il profitto debba essere a favore necessariamente di una persona diversa dal titolare del bene ricettato<sup>44</sup>.

Ulteriormente, la giurisprudenza sembra concorde nell'affermare la configurabilità del reato in questione in presenza di dolo eventuale. Quest'ultimo sussiste qualora da parte dell'agente si sia presentata la “concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio, non potendosi desumere da semplici motivi di sospetto”, ovvero si ravvisa quando il soggetto attivo non si sarebbe comportato diversamente qualora avesse conosciuto la provenienza<sup>45</sup>. Da quanto appena detto, è evidente come risulti comunque doveroso che l'accusa provenga da motivazioni concrete.

Cionondimeno, vi sono pareri differenti che ritengono non accettabile la configurabilità del

<sup>41</sup>Cass. Pen., Sezioni Unite, sentenza n. 26654/2008.

<sup>42</sup>Cass. Pen., sez. IV, sentenza n. 11303/1997.

<sup>43</sup>Cass. Pen., sez. I, sentenza n. 29486/2013.

<sup>44</sup>Cass. Pen., sez. II, sentenza n. 11083/2000; Cass. Pen., sez. VI, sentenza n. 45644/2009.

<sup>45</sup>Cass. Pen., Sezioni Unite, sentenza n. 12433/2010. Altre sentenze si sono pronunciate come segue: “ricorre il dolo nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale” (Cass. Pen., sez. II, sentenza n. 25439/2017); “anche nel delitto di ricettazione è configurabile il dolo eventuale, tutte le volte che l'agente abbia accettato il rischio della provenienza illecita del bene ricevuto” (Cass. Pen., sez. II, sentenza n. 2311/1996).

reato di ricettazione in caso di dolo eventuale. La loro tesi sostiene come la ricettazione si realizzi solo con dolo specifico in quanto la circostanza del dolo eventuale sarebbe sopperita dalla previsione dell'art. 712 c.p. ("Acquisto di cose di sospetta provenienza"). A riguardo, la Corte ha cercato di dissipare ogni dubbio affermando come "si configura il reato di riciclaggio, sotto il profilo del dolo eventuale, ogniqualvolta l'agente si è posto il quesito circa la legittima provenienza della res risolvendolo nel senso dell'indifferenza". Tra l'altro, la conoscenza dell'origine illecita può essere presagita, anche in caso di dolo specifico, dall'incapacità di spiegare da dove derivi la cosa in oggetto. Tornando all'argomento principe, "si configura invece l'ipotesi di cui all'art. 712 c.p. quando il soggetto ha agito con negligenza nel senso che, pur sussistendo oggettivamente il dovere di sospettare circa l'illecita provenienza dell'oggetto, egli non si è posto il problema ed ha, quindi, colposamente realizzato la condotta vietata"<sup>46</sup>.

### Consumazione

Come avevamo preannunciato precedentemente, il reato di ricettazione rientra nella categoria dei reati istantanei. In altre parole il reato si consuma nel momento di ricezione della cosa proveniente da delitto. A tal proposito, le perplessità circa il perfezionamento della condotta dell'acquisto rilevano proprio ai fini della consumazione, ovvero se intendersi consumato il reato già al momento dell'accordo tra parti oppure solo a seguito della *traditio*, ipotesi che contemplerebbe, quindi, la forma tentata. Tentativo che, invece, è sicuramente escluso in caso di intromissione poiché, ribadendo quanto detto prima, è irrilevante, ai fini dell'applicazione dell'art. 648 c.p., che il soggetto mediatore riesca positivamente nei propri intenti.

### Sanzioni

Le sanzioni di cui all'art. 648 c.p. prevedono la pena della reclusione da due a otto anni e una multa da euro 516 euro a euro 10.329. Inoltre è prevista un'aggravante nei casi in cui il reato presupposto consista nella rapina aggravata o nell'estorsione aggravata ovvero nel furto aggravato. Al secondo comma si prevede, invece, l'abbassamento della pena della reclusione fino ad un massimo di sei anni, piuttosto di otto, nonché la riduzione dell'importo della multa fino a un massimo di euro 516. Tale previsione si applica in condizioni di particolare tenuità, non essendo tuttavia chiaro che cosa si intenda per "tenue". Difatti, il problema consiste nell'assenza di un criterio oggettivo che riesca a individuare i casi a cui applicare l'attenuante. Al contrario, il riciclaggio specifica come l'attenuante operi solo nei casi in cui la pena edittale del reato presupposto preveda la reclusione massima di quattro anni. In tema di ricettazione, invece, la situazione si complica. Non basta, infatti, che il valore economico della cosa ricettata sia basso, ma è necessario anche avere

<sup>46</sup>Cass. Pen., sez. II, sentenza n. 14170/2001.

riguardo all'insieme di tutti i danni patrimoniali derivanti direttamente dal fatto illecito<sup>47</sup>. In altre parole la "particolare tenuità" si desuma dalle modalità dell'azione, nonché dalla personalità dell'imputato e dal valore della res ricettata<sup>48</sup>.

Per concludere, l'ultimo comma, ripreso tra l'altro all'art. 648-bis c.p., specifica come la persecuzione dell'art. 648 prosegue anche quando l'autore non è imputabile o punibile ed anche quanto manchi una condizione di procedibilità.

### 2.2.2 Il reato di reimpiego

#### **Art. 648-ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**

*Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.*

*La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*

*La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.*

Il presente articolo completa il contrasto normativo contro il fenomeno del riciclaggio, colpendo l'ultima fase che lo contraddistingue, ovvero la fase di *integration*. Infatti, la ragione che ha portato il legislatore a inserire tale disposizione è stata l'intensificazione della lotta alla criminalità organizzata, rendendosi conto che la previsione di cui all'art. 648-bis c.p. rispondeva solo alle fasi di *placement* e *layering*.

Inoltre si può dedurre, sulla base, inoltre, della precedente descrizione sui rapporti di specialità intercorrenti tra le tre norme incriminatrici<sup>49</sup>, come l'ambito di applicazione dell'art. 648-ter risulti estremamente esiguo. Inoltre, in questo caso il bene tutelato è rappresentato dall'ordine economico-finanziario e dal patrimonio, da cui la collocazione nel Titolo XIII, dovuta anche al rapporto con l'art. 648-bis c.p..

#### **Soggetto attivo ed elemento soggettivo**

Già dalla prima parola della norma si comprende come si tratta, nuovamente, di reato comune. Anche in questo caso è presente una clausola di sussidiarietà, questa volta, però, molto più stringente rispetto quelle precedenti. Infatti, oltre ad escludere tutti coloro che hanno concorso nel reato presupposto, si escludono anche i soggetti che cadono nell'ambito

<sup>47</sup>Cass. Pen., Sezioni Unite, sentenza n. 35535/2007. E ancora: Cass. Pen., sez. II, sentenza n. 5813/2000.

<sup>48</sup>Cass. Pen., sez. II, sentenza n. 32832/2007.

<sup>49</sup>Il riferimento è rivolto nei confronti degli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p. e dei rapporti di specialità che li lega, i quali definiscono l'ultimo articolo come la legge più specifica delle tre e, di conseguenza, anche quella con minor spazio di manovra. Rif. §1.3.

degli artt. 648 e 648-*bis* c.p.. Quest'ultima specificazione denota, tra l'altro, il carattere speciale del testo di legge in oggetto: infatti, in assenza della clausola di esclusione, l'art. 648-*ter* prevalerebbe sui due articoli precedenti, a conferma del disposto di cui all'art. 15 c.p. A rafforzare maggiormente il carattere residuo della disposizione legislativa è la cronologia degli eventi che richiede, affinché possa realizzarsi l'impiego dei proventi illeciti, la ripulitura degli stessi.

Inoltre, così come per il riciclaggio, anche l'art. 648-*ter* c.p. richiede il dolo generico, ovvero la consapevolezza e la volontà di compiere la condotta tipica, nonché la conoscenza dell'origine delittuosa del denaro, beni o altre utilità.

### Elemento materiale

Successivamente, il testo prosegue con l'enunciazione della condotta tipica che lo contraddistingue. Il comportamento sanzionato, in questo caso, è uno solo, ovvero l'impiego di denaro, beni o altre utilità in attività economiche o finanziarie. Qualche considerazione in più necessita il verbo "impiegare". È infatti possibile leggere il suddetto termine secondo un'interpretazione estensiva, ovvero una restrittiva.

La prima visione considera la nozione di "impiego" estremamente ampia, tanto da andar oltre alle attività di investimento e di utilizzo, finendo per includere anche quei comportamenti non indirizzati alla produzione di alcuna utilità. Infatti, se da un lato la norma risulterebbe incriminare l'investimento e l'utilizzo, i quali, rispettivamente, asseriscono all'attività di finanziamento in attività fruttifere e all'attività di impiegare i beni delittuosi con profitto, dall'altro lato risulterebbe punito un atteggiamento assolutamente generico, a prescindere, cioè, dall'interesse che ne ricaverrebbe il soggetto agente.

La seconda visione, invece, si limita a considerare quelle condotte di impiego finalizzate alla produzione di una qualche utilità. La riflessione alla base di tale pensiero consta nella *ratio* della norma e, quindi, nell'eccesso della pena qualora l'azione dell'agente non sia orientata alla formazione di utile e, conseguentemente, non sia nemmeno dotata di una significatività tale da incidere nell'equilibrio economico-finanziario, quest'ultimo rappresentante l'oggetto che la norma si prefigge di tutelare.

Quest'ultima, difatti, è l'interpretazione maggiormente accettata, appunto per il disequilibrio tra azione e punizione che si creerebbe nel caso si accettasse, invece, la prima definizione.

Mentre l'oggetto della condotta, costituito dal denaro, dai beni e dalle altre utilità, è stato argomento già trattato in tema di reato di riciclaggio, ci si sofferma ora sull'accezione da conferire alle attività economiche e a quelle finanziarie. Ai fini dell'identificazione dei confini della attività economica, è necessario richiamare gli artt. 2082, 2135 e 2195 c.c.<sup>50</sup>. Il primo tra questi ne rappresenta il fulcro poiché, oltre a rappresentare la base per la definizione della figura dell'imprenditore e per l'ambito di applicazione della relativa disciplina,

<sup>50</sup>Cass. Pen., sez. II, sentenza n. 33076/2016.

ci fornisce anche la definizione di attività economica, intesa come quell'attività svolta in maniera organizzata al fine non solo di produrre, ma anche di scambiare beni e servizi. Interessante a tal proposito è una sentenza della Cassazione, la quale ha precisato come non sia necessario che "il reimpiego del danaro o degli altri beni provenienti da delitto avvenga in attività lecite, né che tali attività siano svolte professionalmente"<sup>51</sup>. In tale pronuncia trova riconferma la finalità del testo di legge, quale la tutela dell'ordine economico e finanziario, poiché quest'ultimo verrebbe egualmente colpito anche qualora l'investimento fosse rivolto nei confronti di attività illecite. Inoltre il carattere della professionalità, che emerge anche dall'art. 2082 c.c., ai fini dell'incriminazione ai sensi dell'art. 648-ter c.p. non rileva poiché, qualora la condotta fosse contraddistinta dal carattere dell'occasionalità, comporterebbe comunque un danno all'ordine sociale. I successivi due articoli nominati vanno a delimitare ulteriormente la materia in quanto da un lato l'art. 2135 c.c., fornendo la definizione di imprenditore agricolo, definisce in negativo i confini dell'imprenditore commerciale, e dall'altro l'art. 2195 c.c., enunciando coloro soggetti all'obbligo di iscrizione sul registro delle imprese, definisce le attività commerciali. Per quanto concerne il concetto di attività finanziaria il richiamo va, invece, all'art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993 ("TUB")<sup>52</sup> che include tra le suddette i finanziamenti sotto qualsiasi forma, nonché l'emissione di moneta elettronica e le prestazioni di servizi di pagamento.

### Reati presupposto e consumazione

Per quanto concerne i reati fonte, essi vengono ricollegati alla categoria dei delitti, includendovi quindi sia quelli dolosi sia quelli colposi. Ciò che sorprende è la considerazione di quest'ultima ipotesi, in quanto si presta ad essere pressoché irrealizzabile. È piuttosto inverosimile, infatti, che i proventi, i quali successivamente verranno impiegati nell'attività di impiego, derivino da un delitto colposo.

Il reato si intende consumato nel momento in cui avviene l'impiego del denaro, beni o altre utilità in attività economiche o finanziarie. Pur consumandosi in un'unica operazione, il delitto in questione non può considerarsi istantaneo. Lo stesso investimento in una società si conclude a seguito, per esempio, dell'acquisto di azioni, ma i dividendi continuano ad essere percepiti dal detentore della partecipazione azionaria fin quando il possessore decide di mantenerla. Il medesimo principio si applica anche all'attività di impiego di cui l'art. 648-ter c.p., con l'unica eccezione che il denaro utilizzato per la sottoscrizione deriva da delitto. Proprio per questo motivo la fattispecie si configura come reato a consumazione prolungata, perché i suoi effetti si prolungano nel tempo.

<sup>51</sup>Cass. Pen., sez. II, sentenza n. 9026/2014.

<sup>52</sup>Cass. Pen., sez. II, sentenza n. 33074/2016.

## Sanzioni

L'art. 648-ter c.p. prevede la pena della reclusione da quattro a dodici anni e una multa da euro 5.000 a euro 25.000. Al secondo comma è presente la medesima aggravante prevista dall'art. 648-bis c.p., la quale prevede l'aumento della pena qualora la condotta sia compiuta durante lo svolgimento di un'attività professionale. Per quanto concerne la diminuzione della pena stessa, l'articolo richiama le ipotesi di particolare tenuità di cui all'art. 648 c.p., con le problematiche annesse per l'individuazione di tali casistiche. Infine, l'ultimo comma conclude con un altro richiamo, sempre all'art. 648 c.p., in riferimento all'operatività della norma anche quando siano assenti condizioni di procedibilità, ovvero quando l'autore del delitto presupposto non sia imputabile o non punibile.

### 2.2.3 Il confronto tra norme

Il fenomeno del riciclaggio viene affrontato a livello penale dagli articoli soprannominati e, nello specifico, l'art. 648-bis c.p. colpisce le fasi di *placement* e *layering*, mentre l'art. 648-ter c.p. quella di *integration*. A conferma di ciò, basti pensare alle condotte che contraddistinguono le norme: da un lato abbiamo la sostituzione, il trasferimento e il compimento di altre operazioni finalizzate all'occultamento dell'origine delittuosa dei proventi, dall'altro abbiamo l'impiego degli stessi in attività economiche e finanziarie. In maniera esemplificativa, affinché non si figuri il collegamento tra norma penale e fase economica solo astrattamente, si riprende un esempio trattato precedentemente per analizzarlo e manifestare concretamente ciò di cui stiamo parlando. Il caso a cui si fa riferimento è quello che prevede le seguenti operazioni:

1. apertura di un elevato numero di conti correnti da parte di prestanomi (*placement stage*);
2. trasferimenti dei saldi da un conto corrente all'altro e le stipule di polizze vite ad estinzione anticipata (*layering stage*);
3. acquisto di quote partecipative di più attività commerciali (*integration stage*).

Il primo stadio, grazie alla natura fungibile del denaro, si configura come attività di sostituzione, se non anche di trasferimento, prevedendo, quindi, l'applicazione dell'art. 648-bis. Il secondo momento è, invece, manifestazione sia di trasferimento, con riferimento agli spostamenti tra conti, sia di compimento di altre operazioni, con riguardo alle stipule assicurative. Anche in questo caso le condotte esplicate portano all'applicazione dell'art. 648-bis. Infine, il terzo periodo rappresenta inequivocabilmente l'attività di impiego di proventi illeciti in attività economiche, con conseguente applicazione dell'art. 648-ter.

Di converso, seppur l'art. 648 c.p. non sia palesemente indirizzato ad aggredire una specifica fase, non significa che la sua operatività sia inficiata in qualche modo. In questo caso, i comportamenti che il testo di legge mira a contrastare sono l'acquisto, la ricezione,

l'occultamento e l'intromissione nell'acquistare, nel ricevere e nell'occultare denaro o cose derivanti da delitto.

Da questa breve esposizione si comprende come i tre articoli si differenzino l'uno dall'altro sotto il profilo dell'elemento oggettivo.

Sebbene quanto appena detto sia vero, nella realtà si possono creare delle situazioni di confusione. Un esempio in tale senso è rappresentato da un caso giurisprudenziale riguardante l'attività di mediazione di un soggetto, il quale si sia successivamente operato attivamente al trasferimento materiale dell'oggetto della trattativa. In questo caso, l'ambiguità riguardava l'appartenenza della condotta alla sfera di competenza dell'art. 648 oppure a quella dell'art. 648-bis. La conclusione a cui è giunta la Corte è stata in favore di quest'ultima, in quanto "mentre la mediazione è un'attività accessoria al contratto di acquisto, il materiale trasferimento del bene dall'uno all'altro costituisce una condotta ulteriore e diversa che inserisce il mediatore tra coloro che agiscono per ostacolare la possibilità di identificazione del bene [...] il che caratterizza l'elemento soggettivo e oggettivo del riciclaggio"<sup>53</sup>.

Nel caso appena esposto, dopo un'attenta analisi della dinamica dell'azione, la prevaricazione dell'art. 648-bis risultava evidente, in quanto si configurava, sia sotto il profilo oggettivo sia sotto il profilo soggettivo, la fattispecie di riciclaggio, in forza, anche, del rapporto di specialità nei confronti dell'art. 648.

Più controverso è, invece, il caso dell'art. 648-ter, le quali finalità repressive si sono dispiegate solo in minima parte come, tra l'altro, la povera giurisprudenza sul tema conferma. A livello puramente teorico la condotta tipica della norma è chiara, ma, nel momento in cui la si trasla a livello pratico, le mancanze emergono visivamente. È stato, infatti, osservato come l'impiego in attività economiche e finanziarie possa essere interpretato alla stregua di una condotta di sostituzione ovvero di un'operazione idonea ad ostacolare l'individuazione della provenienza illecita, ex art. 648-bis. In aggiunta, anche qualora si volesse superare forzatamente questa plausibile interpretazione, in ogni caso rimarrebbe difficile immaginare come un soggetto riesca ad investire denaro illecito in una qualsiasi attività senza averlo prima ricevuto, il che configurerebbe condotta punibile ex art. 648. Peraltro la norma acquista ancor più irrilevanza se si osserva come la clausola di sussidiarietà svuoti la sua superiorità gerarchica in vece di *lex specialis*, escludendo dalla sua applicazione i soggetti colpevoli di ricettazione e di riciclaggio.

Al fine di conferire *de facto* una propria autonomia alla norma, sono state avanzate alcune proposte interpretative le quali, seppur non hanno risolto il problema, meritano di essere nominate.

Le prime due visioni, pur partendo dallo stesso concetto di base, giungono a conclusioni completamente opposte. Il concetto in questione consiste nella distinzione tra unicità o pluralità dell'azione. In altre termini, le discriminanti considerate per distinguere le fattispecie normative vengono individuate nel fattore tempo, cioè se le operazioni sono o meno

<sup>53</sup>Cass. Pen., sez. II, sentenza n. 36779/2006.

contigue a livello temporale, e nell'unitarietà, ossia se le operazioni sono distinte tra loro ovvero possono essere considerate congiuntamente. Il primo pensiero sostiene che qualora due azioni, quali possono essere la sostituzione di beni illeciti e l'impiego in attività economiche, sono indipendenti e distinte temporalmente, allora la seconda condotta (impiego) deve essere considerata come *post factum* non punibile. Al contrario, se le due azioni possono essere considerate unitariamente e prossime sotto il profilo tempo, la prima condotta (sostituzione) deve essere considerata *ante factum* non punibile.

Di parere totalmente contrario è la seconda visione, la quale supporta la tesi secondo cui, in caso di unitarietà e contiguità temporale, la prima condotta (sostituzione) prevaricherebbe la seconda (impiego) in quanto la clausola di sussidiarietà dell'art. 648-ter subordina quest'ultimo agli artt. 648 e 648-bis. Nella casistica opposta, invece, sostiene la concorrenza tra norme poiché trattasi di fattispecie autonome.

Secondo altra parte della dottrina, l'elemento discriminante è da individuarsi nelle "attività economiche e finanziarie", come fattore distintivo con l'art. 648, e nel criterio temporale, come fattore distintivo con l'art. 648-bis. In altri termini, se il reimpiego è usato ai fini di pulitura, allora la condotta è punibile ai sensi dell'art. 648-bis. Ciò implica, inevitabilmente, anche un'unitarietà delle operazioni poste in essere, anche perché, in caso contrario, vi sarebbero gli estremi per applicare entrambe le norme. L'antagonismo tra art. 648 e art. 648-ter, vedrebbe vittorioso quest'ultimo solo nel caso in cui le condotte fossero poste in essere nell'ambito di attività professionali svolte in attività economiche e finanziarie.

Un ulteriore pensiero vede il distinguo tra riciclaggio e reimpiego nel soggetto agente. In particolare, qualora un imprenditore o un professionista si metta in affari con organizzazioni mafiose, utilizzandone gli illeciti profitti per impiegarli in attività economiche o finanziarie, la condotta di ricettazione o di riciclaggio verrebbe assorbita da quella di reimpiego.

A ciò si aggiunge la giurisprudenza, la quale scarta il comune elemento della provenienza delittuosa dei beni, per inquadrare, invece, l'elemento soggettivo come fattore distintivo tra le tre fattispecie. Difatti, la Suprema Corte sostiene come la ricettazione richieda un dolo di profitto, il riciclaggio esiga, invece, la specifica finalità di far perdere le tracce, mentre il reimpiego preveda il raggiungimento di tale scopo tramite l'impiego in attività economiche o finanziarie<sup>54</sup>.

In conclusione, l'unico aspetto comune ad ogni interpretazione è la potenziale validità in capo a ciascuna di esse, il che colloca tutte allo stesso piano, in quanto, diversamente da come di solito accade, non vi è una visione maggioritaria in contrasto con una minoritaria. Questo aspetto rappresenta, però, solo lo sfondo del reale problema, quale la mancanza di una vera e propria autonomia dell'art. 648-ter che sicuramente non gli può essere conferita da una, seppur valente, interpretazione.

<sup>54</sup>Cass., sez. VI, 23 marzo 2000, n. 6534, Ascieri, in Cass. Pen., 2001, 2114.

## 2.3 Il reato di autoriciclaggio

Alla fine del paragrafo precedente, è stata evidenziata l'assente effettività dell'art. 648-ter c.p. ed anche come le svariate interpretazioni in realtà non portino ad una risoluzione del problema, ma auspichino, invece, a un intervento del legislatore atto a dissipare ogni mancanza. Ebbene, mentre oggi è richiesta una riforma legislativa con riguardo alla norma appena nominata, pochi anni fa la stessa richiesta era rivolta all'art. 648-bis c.p..

Quest'ultimo, infatti, coerentemente con il principio *ne bis in idem*, escludeva la punibilità per coloro che hanno concorso nel reato presupposto. Se tale previsione da un lato era doverosa, dall'altro svigoriva la *ratio* della norma. Difatti, l'art. 648-bis doveva rafforzare la lotta contro la criminalità organizzata e divenire, quindi, una barriera contro le infiltrazioni malavitose che avrebbero comportato la contaminazione dell'economia legale. Per poter svolgere tale funzione, la norma doveva possedere una propria autonomia in modo da poter bloccare quei collegamenti intercorrenti tra mondo emerso e mondo sommerso. Nonostante la finalità fosse proprio questa, il nuovo significato che la clausola di sussidiarietà ha acquisito con le successive modifiche della norma, ha finito per affievolire il disvalore che il legislatore voleva imporre. Infatti il problema si è cominciato a sviluppare nel momento in cui i reati presupposto non erano più limitati a poche fattispecie, ma includevano tutti i delitti dolosi. Tant'è vero che, qualora la pena edittale del reato fonte fosse stata inferiore di quella prevista per il riciclaggio, all'imputato sarebbe persino convenuto ammettere il proprio concorso, anche se falso. Così facendo si garantiva un estremo vantaggio al criminale che, peraltro, anche nel caso la pena edittale fosse stata identica a quella di riciclaggio, vantava anche il privilegio di venir punito solo per una condotta piuttosto che due. D'altronde non è stata immediata l'acclamazione del riciclaggio come reato a sé stante. In un primo momento, in realtà, esso veniva considerato, in caso di concorso, come *post factum* non punibile, ovvero veniva valutato come naturale proseguimento della condotta delittuosa posta in essere. Invero, tutt'oggi l'art. 648-bis viene definito come *post factum* non punibile, ma a sopperire le sue mancanze oggi interviene l'art. 648-ter.1 c.p., rubricato "Autoriciclaggio".

Se all'inizio del capitolo avevamo sottolineato l'avanguardia del legislatore degli anni '70, non possiamo dire lo stesso sul tema di cui ora trattasi. Infatti numerose sono state le sollecitazioni a livello internazionale prima dell'inserimento della suddetta previsione legislativa all'interno del nostro ordinamento. Il primo documento a confermare l'esistenza dell'autoriciclaggio è stata la Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato (c.d. Convenzione di Strasburgo) del 1990. Nello specifico, all'art. 6, n. 2, lett. b) della Convenzione veniva lasciata libertà agli Stati aderenti di prevedere l'applicazione del reato di riciclaggio anche nei confronti di coloro che avevano anche partecipato al reato fonte. In seguito si sono susseguite altre iniziative che, non essendo vincolati, suggerivano convintamente la necessità di inserire una nuova

fattispecie al fine di creare un sistema punitivo efficace<sup>55</sup>. A livello comunitario, invece, la Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2011<sup>56</sup> sulla criminalità organizzata nell'Unione Europea ha richiesto, al punto 41, “di inserire come obbligatoria per tutti gli Stati membri la penalizzazione del cosiddetto autoriciclaggio”.

A partire dal 2013 si sono susseguiti alcuni gruppi di studio sul tema, i quali portarono a varie conclusioni. Il primo fu la c.d. Commissione Greco<sup>57</sup>, la quale proponeva l'introduzio-

<sup>55</sup>Si fa riferimento alla valutazione del FMI e del GAFI del marzo 2006 (“*Italy: Financial Sector Assessment Program—Detailed Assessment Report on Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism*”), nella quale si afferma come “although it is not a requirement under FATF rec. 1 for countries which consider that it is contrary to general principles of penal law, it is recommended to criminalize self laundering” (letteralmente “anche se non è un requisito, ai sensi della Racc. 1 del GAFI, per i paesi che ritengono sia contrario ai principi generali del diritto penale, si raccomanda di criminalizzare l'autoriciclaggio”). Altro riferimento è la Racc. 3 (vecchia Racc. 1) del GAFI che, nelle note interpretative, sottolinea come “countries may provide that the offence of money laundering does not apply to persons who committed the predicate offence, where this is required by fundamental principles of their domestic law” (ovvero “i paesi possono prevedere che il reato di riciclaggio di denaro non si applichi alle persone che hanno commesso il reato presupposto, laddove ciò sia richiesto dai principi fondamentali della propria legislazione nazionale”). In conclusione il Rapporto del gruppo di lavoro dell'OCSE del 2011 (“*Phase 3 Report on Implementing the OECD Anti-Bribery Convention in Italy*”), nella quale si raccomanda “expeditiously pass a legislative amendment that would have criminalised money laundering by the person committing the predicate offence” (cioè di “passare rapidamente un emendamento legislativo che avrebbe criminalizzato il riciclaggio di denaro da parte della persona che ha commesso il reato preliminare”).

<sup>56</sup>2010/2309 (INI).

<sup>57</sup>La Commissione Greco prevedeva l'inserimento di un reato *ex novo*, presentando due possibili stesure: (1) 1. *E' punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 a 50.000 euro chiunque impiega in attività economiche e finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo.* 2. *Alla stessa pena soggiace chiunque sostituisce, trasferisce, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie altre operazioni in modo ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.* 3. *La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.* 4. *La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di una attività professionale.* 5. *La pena è diminuita fino a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità giudiziaria e di polizia nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei reati e nell'individuazione di denaro, beni e altre utilità provento di reato.* 6. *Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate alla commissione del reato e delle cose che ne costituiscono il prezzo, il prodotto e il profitto salvo che non appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca dei beni, di cui il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore corrispondente a tale prezzo, prodotto e profitto”; (2) “1. Fuori dai casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da reato doloso ovvero compie, in relazione ad essi e fuori dai casi previsti dall'art. 648, altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza criminosa, ovvero li impiega in attività economiche o finanziarie è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da Euro 10.000 a Euro 100.000.* 2. *Si applica l'ultimo comma dell'art. 648.* 3. *La stessa pena prevista dal primo comma si applica nei confronti di chi ha commesso o ha concorso nel reato presupposto, il quale sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità, provenienti da reato doloso, per finalità speculative, economiche o finanziarie, ovvero li impiega nelle medesime attività.* 4. *La disposizione di cui al comma precedente non si applica se il fatto consiste nel mero godimento dei beni, o nell'utilizzo del denaro o delle altre utilità provento del reato, con finalità non speculative, economiche o finanziarie.* 5. *La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di una attività professionale.* 6. *La pena della reclusione è diminuita fino a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia e giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei reati e nell'individuazione di denaro, beni e altre utilità provento di reato.* 7. *Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, è*

ne di una nuova fattispecie da inserire in un nuovo capo, ovvero il Capo II-bis (“Dei delitti contro l’ordine economico e finanziario”), all’interno del Titolo VIII (“Dei delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio”). Ad essa si susseguirono la Commissione Garofali<sup>58</sup>, la quale proponeva l’inserimento del nuovo reato tramite la modificazione degli artt. 648-*bis* e 648-*ter* c.p., e la Commissione Fiandaca<sup>59</sup>, che proponeva anch’essa la modifica dell’art. 648-*bis*, anche se in maniera diversa rispetto la precedente commissione. Alla fine è stata prevista una nuova fattispecie, quale l’art. 648-*ter*.1 c.p., inserito con Legge n. 186/2014, con decorrenza a partire dal 1° gennaio 2015.

#### **Art. 648-*ter*.1 c.p. - Autoriciclaggio**

*Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.*

*Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.*

*Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.*

*Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.*

*La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.*

*La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare*

---

*sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate alla commissione del reato e delle cose che ne costituiscono il prezzo, il prodotto e il profitto salvo che non appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca dei beni, di cui il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore corrispondente a tale prezzo, prodotto e profitto”.*

<sup>58</sup>La Commissione Garofali prevedeva l’inserimento, fondamentalmente, all’art. 648-*bis* c.p. del seguente secondo comma: “La stessa pena prevista dal primo comma o, se minore, quella prevista per il reato presupposto, si applica nei confronti di chi ha commesso o ha concorso a commettere il reato presupposto, il quale sostituisce, trasferisce denaro, beni o altre utilità, provenienti da delitto non colposo, o compie altre operazioni in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa”. Mentre al secondo comma dell’art. 648-*ter* prevedeva: “La stessa pena prevista dal primo comma o, se minore, quella prevista per il reato presupposto, si applica nei confronti di chi ha commesso o ha concorso a commettere il reato presupposto, il quale impiega in attività imprenditoriali o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto”.

<sup>59</sup>La Commissione Fiandaca prevede, in sostanza, l’inserimento del seguente comma all’art. 648-*bis* c.p.: “Nei confronti della persona che ha commesso o ha concorso a commettere il delitto da cui derivano i proventi si applicano la reclusione da tre a sei anni e la multa da (...) a (...). Ai concorrenti estranei a tale delitto si applicano le pene di cui al primo comma”.

*che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.*

*Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.*

L'art. 648-ter.1 c.p. è collocato, anch'esso come quelli precedenti, all'interno del Titolo XIII. Come verrà chiarito più avanti, la nuova previsione legislativa rappresenta, in un certo senso, la fusione tra reato di riciclaggio e di reimpiego. Proprio per tal motivo, alcuni ritengono come, nonostante nel dettato normativo si sarebbe dovuto ravvisare un carattere plurioffensivo in quanto avrebbe dovuto ereditare i beni tutelati dagli artt. 648-bis e 648-ter c.p., ovvero, rispettivamente, l'amministrazione della giustizia e il corretto andamento del mercato, in realtà esso sia monoffensivo. In effetti, la tutela dell'amministrazione della giustizia sarebbe confermata sia dal primo comma, poiché conferma la necessità del carattere dissimulatorio dell'azione come elemento d'intralcio alla giustizia, sia dal secondo comma, in quanto vede nella gravità del reato presupposto motivo di attenuante. Al contrario, non sarebbe rinvenibile la tutela del corretto andamento del mercato in quanto, sempre al comma 2, invece di motivi di particolare tenuità, il metro di misura per la riduzione della condanna è esclusivamente la pena edittale del reato fonte.

Ciononostante, il pensiero maggioritario è quello di considerare l'autoriciclaggio come reato plurioffensivo, vedendo tra i beni tutelati, oltre l'amministrazione della giustizia, anche l'ordine pubblico, nonché quello economico e finanziario.

### 2.3.1 Soggetto attivo

Il pronome "chiunque" indica nuovamente il soggetto attivo della condotta, eppure questa volta non siamo di fronte a un reato comune. Difatti la definizione completa consiste in "*chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo*". Quindi, seppur non venga richiesto di esercitare una determinata carica, coloro che possono commettere reato di autoriciclaggio sono individuabili nella cerchia di chi ha commesso, o concorso a commettere, il reato presupposto da cui derivano i proventi illeciti. Trattasi quindi di reato proprio, in quanto non tutti possono essere accusati, ma solo chi prima ha partecipato o commesso un altro delitto non colposo.

Da quanto appena detto, ben si comprende la forte discrepanza con il reato di riciclaggio. Infatti, con riguardo a quest'ultimo, precedentemente ci siamo soffermati sul non necessario accertamento giudiziale del reato presupposto sia in termini di autore, sia in termini di fattispecie specifica, essendo sufficiente l'astratta configurabilità dello stesso ai fini dell'incriminazione ai sensi dell'art. 648-bis c.p.. Per quanto riguarda, invece, il caso di cui ora trattasi, la sola astratta configurabilità non basta per configurarne gli estremi. La definizione precisa del reato fonte risulta, nel caso dell'autoriciclaggio, determinante per la sua configurazione in quanto elemento indispensabile per la designazione dell'autore del delitto. Per cui, in caso di assenza di prove sufficienti, la condotta dell'autore verrà decli-

nata all'art. 648-*bis* c.p.. Se si volge lo sguardo alle sanzioni che i due articoli prevedono, si comprende come, ancor oggi come in passato, si propone lo stesso "favore" nei confronti del soggetto incriminato. Per essere più chiari, negli anni passati colui che rischiava una pena per riciclaggio correva il rischio di subire una reclusione tra i quattro e i dodici anni. Allo stesso tempo, però, aveva la possibilità di sfruttare, qualora la pena edittale del reato fonte gliel'avesse permesso, la clausola di esclusione per aggiudicarsi la minor pena. Per esempio, se il reato fonte fosse stato furto aggravato, l'accusato si sarebbe trovato di fronte alla scelta di confessare il concorso al reato presupposto, aggiudicandosi al massimo una pena di sei anni, oppure di rischiare l'incriminazione di riciclaggio, esponendosi al rischio di una pena massima di dodici anni. Allo stesso modo, oggi, nei confronti di colui che si trova accusato di autoriciclaggio si presenta la possibilità di confermare o meno il concorso, qualora ovviamente l'accertamento giudiziale glielo permetta, a favore della condizione a lui più vantaggiosa.

### 2.3.2 Elemento materiale

Le condotte del reato di autoriciclaggio ricalcano in parte quelle dell'art. 648-*bis* c.p. e in parte quelle dell'art. 648-*ter* c.p., motivo per cui lo si può considerare come una fusione tra i due. I comportamenti che la norma prende in considerazione per l'incriminazione sono la sostituzione, il trasferimento e l'impiego in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative. Si comprende bene come le prime due provengano dal riciclaggio, mentre l'ultima dal reimpiego. In questa sede, nonostante siano tutte condotte già illustrate nei paragrafi precedenti, si ritiene doveroso riprenderle sinteticamente in modo da evidenziarne le differenze, poiché, come già a prima vista si può intuire, la previsione dell'art. 648-*ter*.1 c.p. non si limita a copiare l'art. 648-*bis* eliminandone semplicemente la clausola di sussidiarietà. Quindi, si procede ora ad una breve disamina.

La sostituzione consiste sempre in uno scambio che vede coinvolti un bene illecito e un bene lecito, distinti tra loro, oltre che dalla provenienza, anche da caratteristiche qualitative e quantitative. Il testo di legge, però, non parla soltanto di sostituzione, bensì di "*chiunque [...] sostituisce [...] in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative*". In altre parole, analogamente al reimpiego, l'azione posta in essere dal soggetto agente deve necessariamente presentare il vincolo di destinazione, ovvero essere destinata ad una delle attività esplicitate dalla norma. Seppur tale previsione possa sembrare limitativa, come d'altronde anche il termine "vincolo" potrebbe suggerire, in verità risulta essere onnicomprensiva delle varie realtà in cui l'autore potrebbe indirizzare i propri fondi illeciti. Infatti, in aggiunta alle sole attività economiche e finanziarie viste per l'art. 648-*ter* c.p., sono menzionate anche attività di tipo imprenditoriale e speculativo. L'attività speculativa si presta fondamentalmente ad essere paragonata ad una scommessa. Nello specifico è quell'attività che mira ad ottenere un guadagno dalle variazioni future dei prezzi, per cui destinata a intrecciarsi costantemente con attività economiche e finanziarie. L'attività

imprenditoriale, invece, è ritenuta da alcuni una previsione ridondante, a causa dell'impossibilità di distinguerla dall'attività economica, in quanto se è vero che “è *imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica*”<sup>60</sup>, l'attività dell'imprenditore non può essere altra se non quella.

Inoltre, similmente al riciclaggio, tale condotta assume rilevanza, ai sensi dell'art. 648-ter.1 c.p., nel momento in cui si presta ad occultare l'origine delittuosa del bene stesso, caratteristica accentuata dal legislatore dall'avverbio “concretamente”. Quest'ultimo aspetto pone inevitabilmente dei dubbi sulla riconducibilità, per esempio, del deposito in banca di denaro illecito e successivo prelievo da parte dello stesso soggetto che ha commesso il reato presupposto. Nonostante il soggetto abbia concorso nel reato fonte e la condotta sia palesemente assimilabile a quella della sostituzione, il dubbio si fonda sull'assenza di un'evidente attitudine nella dissimulazione della provenienza poiché, anticipando un concetto che verrà ripreso nei prossimi paragrafi, in questo caso si è individuato nell'effetto dissimulatorio il *quid pluris* che contraddistingue la mera condotta di godimento personale – non punibile ai sensi del comma 4 – da quella di nascondimento del profitto illecito<sup>61</sup>.

La seconda condotta consiste, invece, nel trasferimento, ovvero nel mutamento non tanto dell'oggetto illecito in sé, quanto della sua titolarità, tramite uno spostamento del bene in patrimonio altrui dal punto di vista giuridico, se non anche fisico. Egualmente, anche questa seconda condotta, come tutte del resto, deve presentare una finalità dissimulativa, con le perplessità che la accompagnano. Anche in questo caso vale lo stesso vincolo di destinazione visto per la sostituzione, per cui deve essere previsto l'orientamento verso attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.

Nonostante l'acclamata onnicomprensività di tale elocuzione, nel momento in cui sostituzione e trasferimento sono indirizzate ad attività genericamente fruttifere, alcuni sostengono come queste dovrebbero automaticamente essere ricondotte all'attività di reimpiego. Quest'ultima, infatti, consiste in un qualsivoglia utilizzo profittevole del bene illecito, sempre assoggettato al fine dissimulativo. Seppur quanto appena detto possa essere condivisibile, altri autori hanno visto nel vincolo di destinazione la causa che ha reso l'impiego un'ipotesi esclusivamente residuale, poiché le modalità con cui essa viene messa in pratica si sostanziano prevalentemente nella sostituzione e nel trasferimento.

Difatti proprio tale vincolo, essendo comune a tutte le condotte, rende difficile trovare i confini tra l'una e l'altra. Per tentare di risolvere questa problematica è stato ipotizzato come fattore discriminante la modificazione della titolarità, quest'ultima presente nelle prime due condotte, seppur in veste diversa, e assente nell'ultima. Difatti, il reimpiego non prevede il mutamento del titolare, quanto l'utilizzo del bene da parte del titolare stesso.

Per concludere, l'ultimo aspetto da trattare è l'attribuzione dell'avverbio “concretamente” all'azione di intralcio nell'identificazione della provenienza delittuosa del bene. Tale parola

---

<sup>60</sup>Cfr. Art. 2082 c.c.

<sup>61</sup>Cass. Pen., sez. II, sentenza n. 13795/2019.

è difatti l'unica differenza tra l'effetto dissimulatorio descritto negli artt. 648-*bis* e 648-*ter* e quello previsto dall'art. 648-*ter*.1 c.p.. L'aggiunta della connotazione di concretezza non è stata voluta a caso, ma ha un proprio significato, seppur non totalmente chiaro. Per cominciare, è certo che nelle condotte di autoriciclaggio è necessario rinvenire un impegno più elevato nell'occultamento rispetto quello richiesto per il riciclaggio e il reimpiego. Proprio per tal motivo l'esempio prima riportato sul deposito in banca, e successivo prelievo perpetrato dallo stesso soggetto che ha commesso il reato presupposto, non può essere ricondotto alla fattispecie di cui all'art. 648-*ter*.1 c.p., quanto piuttosto a quella dell'art. 648-*bis* c.p., in quanto il livello di difficoltà nel ricostruire l'iter riciclatorio è minimo.

Una possibile lettura proposta, al fine di identificare il livello di complessità che le operazioni devono avere per poter essere classificate come autoriciclatorie, consiste nell'uguagliare la laboriosità richiesta dall'art. 648-*ter*.1 c.p. all'utilizzo di mezzi fraudolenti richiesti dall'art. 3 del D. Lgs. 74/2000 ("Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici"). La motivazione che ha portato ad una siffatta similitudine si basa sul fine che i mezzi fraudolenti devono avere, in quanto essi devono essere "*idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria*". È stato riconosciuto, così, che la finalità richiesta dall'art. 3 era equiparabile a quella dell'art. 648-*ter*.1, la qual cosa permetteva di eguagliare anche il "concretamente" dell'art. 648-*ter*.1 con i "mezzi fraudolenti" dell'art. 3.

### 2.3.3 Sanzioni

Il comma 1 dell'art. 648-*ter*.1 c.p. prevede la pena della reclusione da due a otto anni e una multa da euro 5.000 a euro 25.000. A primo impatto si nota subito come il trattamento sanzionatorio della norma in oggetto si differenzi da quello degli artt. 648-*bis* e 648-*ter* c.p., con riguardo alla pena della reclusione: in questi ultimi due casi, infatti, è previsto un lasso di tempo detentivo che varia dai quattro ai dodici anni. A tal proposito, la dottrina non ha tardato a esporre le proprie perplessità nei confronti di questo apparentemente ingiustificato trattamento di favore nei casi di autoriciclaggio, pur essendo i beni giuridici tutelati comuni anche ai reati di riciclaggio e reimpiego. Difatti l'impostazione dell'art. 648-*ter*.1 sembra quasi privilegiare il soggetto che, oltre ad aver commesso sostituzione, trasferimento o reimpiego in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, abbia anche commesso il reato base da cui derivano i proventi. In altre parole, la medesima azione presenta una pena più o meno aspra in base al soggetto che la compie: la pena sarà più aspra qualora il soggetto non abbia concorso al reato presupposto, mentre sarà più lieve qualora il soggetto abbia concorso al reato fonte. Per trovare una giustificazione a siffatta previsione, è stato argomentato come essa fosse dovuta alla consapevolezza, in capo al legislatore, di non essere riuscito pienamente a dissipare le probabilità di inciampare in una doppia incriminazione e, quindi, di non essere riuscito a rispettare totalmente il principio

*ne bis in idem*<sup>62</sup>.

Inoltre, in aggiunta a questo, è bene ricordare che, qualora con la medesima azione il soggetto commetta più di una fattispecie criminosa, sarà applicabile l'art. 81 c.p.<sup>63</sup> secondo cui l'autore dovrà essere punito con la pena triplicata prevista per il reato più grave. Nel nostro caso, quindi, nel momento in cui autoriciclaggio e reato presupposto facciano parte dello stesso disegno criminoso, si applicherà la pena prevista per il reato più grave il quale, nella maggior parte dei casi, sarà proprio il reato di autoriciclaggio.

Al seconda comma, invece, è prevista un'attenuante che prevede la reclusione da uno a quattro anni e una multa da euro 2.500 a euro 12.500. La norma prevede che, qualora il massimo della reclusione previsto per il reato presupposto sia inferiore a cinque anni, opererà la riduzione della pena. Come si può notare, analogamente al reato di riciclaggio, anche in questo caso il criterio oggettivo per valutare l'applicazione o meno dell'attenuante è rappresentato dalla gravità del reato base.

Il terzo comma fa riferimento all'art. 7 del decreto-legge n. 152/1991, il quale testualmente recita: “1. Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà. 2. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante”. È importante sottolineare che l'art. 648-ter.1 richiama l'art. 7 limitatamente alle “condizioni o le finalità” che in esso sono espresse. Questo vuol dire che il terzo comma non sta prevedendo l'aggravante di cui all'art. 7 del decreto legge, ma sta affermando come si applichino le pene di cui all'art. 648-ter.1 c.p., comma 1 qualora i delitti siano stati commessi secondo le condizioni di cui all'art. 416-bis c.p. oppure siano stati commessi al fine di agevolare le associazioni di tipo mafioso. Questo implica, inoltre, che se il reato fonte presenta una gravità tale da attivare l'attenuante di cui al comma 2 ed è posto in essere secondo le suddette condizioni o finalità, si applica in ogni caso la pena edittale di cui al comma 1. Il richiamo all'art.

<sup>62</sup>Dell'Osso A. M., *Il reato di autoriciclaggio: la politica criminale cede il passo a esigenze mediatiche e investigative*, Rivista Italiana diritto e procedura penale, 2015, n. 806.

<sup>63</sup>Art. 81 c.p. (“Concorso formale. Reato continuato.”): 1. È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge. 2. Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge. 3. Nei casi preveduti da quest'articolo, la pena non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti. 4. Fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, l'aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave.

416-bis<sup>64</sup> è stato inserito allo scopo di definire e sanzionare il metodo mafioso, il che “non implica, necessariamente, la partecipazione attiva del prevenuto ad un’associazione di tipo mafioso essendo, invece, sufficiente, che lo stesso operi mediante offese o minacce di stampo mafioso ovvero attuate mediante la prospezzazione della provenienza da un sodalizio criminoso dedito a un elevato numero di delitti efferati”<sup>65</sup>. È, quindi, necessario che gli autori del reato base attuino condotte intimidatorie, di assoggettamento e di omertà, non essendo sufficiente la qualità soggettiva del soggetto, cioè non essendo sufficiente, per esempio, una passata accusa per associazione a delinquere. Per comprendere appieno ciò di cui si sta trattando è essenziale, inoltre, afferrare la distinzione tra associazione e reati-fine. La prima, per essere definita tale, deve presentare una serie di elementi quali, sinteticamente, la partecipazione di almeno tre soggetti, il vincolo associativo, la struttura organizzativa – non necessariamente gerarchica – e, soprattutto, un programma criminoso ideato al fine di commettere un numero indefinito di reati. Successivamente, l’associazione acquisisce i connotati di cui all’art. 416-bis nel momento in cui nel suo operare si avvale del metodo mafioso, come sopra definito. I reati-fine rappresentano, invece, i singoli reati del suddetto programma, ai quali non devono partecipare necessariamente tutti i membri del sodalizio e nemmeno devono essere a tutti noti. Ciò implica la differenziazione tra reato di associazione di tipo mafioso, ex art. 416-bis c.p., e i reati-fine che all’uopo vengono posti in essere. In altri termini, anche qualora un individuo viene accusato di associazione mafiosa, non è automatica l’incriminazione anche per le altre violazioni compiute dai vari membri della congregazione. A scopo esemplificativo, si propongono di seguito le varie situazioni che si possono presentare:

1. un soggetto estraneo all’associazione mafiosa commette i reati-fine, espressione della stessa;
2. il soggetto, membro dell’associazione mafiosa, non commette i reati-fine, ma compie attività di riciclaggio (o di reimpiego) dei proventi derivanti dagli stessi;
3. il soggetto, membro dell’associazione mafiosa, commette sia i reati-fine sia attività di riciclaggio (o di reimpiego);
4. il soggetto, membro dell’associazione mafiosa, compie attività di riciclaggio (o di reimpiego) dei proventi illeciti derivanti dall’associazione in quanto tale.

Nel primo caso il soggetto in questione sarà responsabile dei reati-fine da cui derivano i proventi delittuosi, ed anche del reato di autoriciclaggio in quanto effettua un trasferi-

<sup>64</sup>Poiché il solo rilevante ai nostri fini, viene di seguito riportato esclusivamente il comma 3 dell’art. 416-bis c.p.: “L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali”.

<sup>65</sup>App. Napoli, sez. V, 4 maggio 2011.

mento a favore dell'associazione, la quale funge da impresa di ripulitura dato che i fondi illeciti non derivano dall'operato dei suoi membri, ma da quello di soggetti terzi. Inoltre, se i reati-fine sono stati commessi tramite condotte intimidatorie, di assoggettamento e di omertà ovvero al fine di agevolare la cosca, da un lato opererà l'art. 648-ter.1 c.p., comma 3, con applicazione della pena edittale prevista al comma 1, e dall'altro opererà l'art. 7 del d.l. 152/1991, con applicazione dell'aggravante che causa l'aumento della pena da un terzo alla metà.

Nel secondo caso il soggetto, invece, risponderà del reato associativo di cui all'art. 416-bis c.p., nonché del reato di riciclaggio (o di reimpiego), piuttosto che di autoriciclaggio, perché i proventi illeciti che provvede a riciclare derivano da delitti che egli non ha commesso.

Nel terzo caso il soggetto sarà responsabile sicuramente dei reati-fine che ha commesso, del reato associativo, ex art. 416-bis c.p., e dell'aggravante di cui all'art. 416-bis c.p., comma 6 oppure del reato di cui all'art. 648-ter.1 c.p.. Infatti, sia l'art. 648-ter.1 sia l'art. 416-bis, comma 6 condannano l'utilizzo dei proventi illeciti da parte dello stesso soggetto che ha commesso il reato fonte, con la sola eccezione che il primo ha carattere generale mentre il secondo ha carattere specifico, limitandosi al caso in cui gli associati finanziano in tutto o in parte, con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti, le attività economiche di cui intendono assumere o mantenere il controllo.

Per concludere, nel quarto caso il soggetto risponderà di reato associativo, ex art. 416-bis, e di autoriciclaggio ai sensi dell'art. 648-ter.1 ovvero ai sensi dell'art. 416-bis, comma 6, in base alla modalità con cui ha messo in pratica tale fattispecie.

Tornando all'argomento principe, ci si limita ora alla sola nomina del quarto comma, riservandosi di analizzarlo nel dettaglio in un paragrafo apposito a causa della delicatezza del tema. Esso sancisce i casi di non punibilità per il reato di autoriciclaggio, ovverosia afferma come non siano sanzionabili quelle condotte destinate alla "mera utilizzazione" e al "godimento personale".

Il quinto comma prevede pressoché la medesima aggravante degli artt. 648-bis e 648-ter c.p., ovvero l'aumento della pena qualora la condotta criminosa sia effettuata nell'esercizio di un'attività professionale. Oltre alla suddetta, l'art. 648-ter.1 considera anche le attività bancarie e finanziarie, poiché gli intermediari dei rispettivi settori – nonché tutte le altre categorie di professionisti – rientrano tra i possibili aiutanti degli autori dei reati in argomento. La *ratio* di tale previsione consta nella volontà di sanzionare il soggetto qualificato che mette a disposizione le proprie strutture a favore di attività illecite.

Il sesto comma presenta, invece, la seconda attenuante del reato di autoriciclaggio. Mentre nella prima il criterio su cui si fondava l'applicazione o meno della riduzione della pena era la gravità del reato presupposto, nella seconda il metro di misura è rappresentato dal pentimento del reo confesso. Tale ravvedimento si può concretizzare, secondo il testo di legge, qualora l'autore del reato si adoperi per evitare che le condotte portino ad ulteriori conseguenze ovvero qualora il soggetto si operi al fine di assicurare le prove del reato e

l'individuazione dei proventi illeciti. Come spesso accade, l'approfondimento degli avverbi presenti nei testi di legge rappresenta un passaggio dovuto per comprendere appieno il significato del dettame normativo. Non è la prima volta che, nel corso della lettura dell'art. 648-ter.1, ciò avviene: basti pensare a come il "concretamente" del primo comma abbia conferito una connotazione completamente diversa rispetto la medesima previsione, mancante del suddetto avverbio, presente nell'art. 648-bis. Per cui nuovamente si vuole sottolineare la connotazione che il legislatore ha voluto conferire a tali condotte tramite l'avverbio "efficacemente", ad intendere, quindi, come il buon proposito non sia sufficiente se non è accompagnato dall'ottenimento dell'effetto voluto.

Infine, il settimo ed ultimo comma richiama – analogamente agli artt. 648-bis e 648-ter – l'art. 648, comma 3 e, quindi, l'applicazione della norma anche qualora l'autore del delitto presupposto non sia imputabile o sia non punibile ovvero qualora manchi una condizione di procedibilità. Se nei precedenti casi trattati tale rinvio non destava alcuna perplessità, in questo caso, invece, alcuni dubbi sorgono. In primo luogo, mentre nei casi di riciclaggio e reimpiego il rinvio all'art. 648 trova coerenza sotto il punto di vista del soggetto attivo, nell'ambito dell'autoriciclaggio tale connessione è assente in quanto, come visto precedentemente, il soggetto attivo dell'art. 648-ter.1 è colui che ha concorso al reato fonte. Ciononostante tale considerazione non comporta l'inapplicabilità del richiamo normativo. Invero ciò che suscita maggiore ambiguità del richiamo è la possibilità che un determinato individuo non imputabile (o non punibile ovvero in mancanza di una condizione di procedibilità) per il reato fonte possa – sulla base del comma 7 – in ogni caso essere incriminato per autoriciclaggio, nonostante al fine dell'incriminazione sia determinante il concorso al reato base. D'altronde ciò trova conferma nell'art. 170 c.p., comma 1, il quale afferma come la causa di estinzione del reato presupposto non si estenda anche ad altro reato. La risposta a tale quesito è rimandata alla giurisprudenza il quale giudizio risulterà determinante per la soluzione delle controversie, soprattutto considerando che i punti opachi della materia sono innumerevoli.

#### 2.3.4 Mera utilizzazione e godimento personale

Proseguendo con la lettura, il quarto comma presenta una previsione inedita per il contesto che abbiamo finora trattato che consiste non in una semplice attenuante, bensì in una vera e propria esclusione di alcune circostanze dall'incriminazione per autoriciclaggio. La norma afferma, infatti, che "*non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale*". Nonostante i grossi dubbi, non sembra arduo individuare quale sia stata la motivazione che ha portato il legislatore a inserire tale ipotesi nel testo di legge. Difatti, attraverso sostituzione, trasferimento e impiego, l'art. 648-ter.1 c.p. vuole individuare tutte quelle modalità attraverso cui vengono inseriti i proventi illeciti all'interno dell'economia legale, all'interno, cioè, di attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative. Si desume, quindi, che la

*ratio* consiste nell'impedire la contaminazione del circuito economico legale. Quest'ultimo risulta, infatti, potenzialmente compromesso sia sul fronte della concorrenza, data l'ingente liquidità che i colpevoli di reato possono sfruttare a scapito di tutti gli altri partecipanti all'economia, sia sul fronte delle regole del mercato che vengono in tal modo alterate. Proprio per tal motivo in principio aveva assunto autorevolezza il riciclaggio come fattispecie penale autonoma e così anche ora l'autoriciclaggio assume un proprio disvalore rispetto la generale categoria dei delitti non colposi, dai quali l'art. 648-ter.1 fa derivare i proventi illeciti. Ben si comprende il motivo per cui la mera utilizzazione e il godimento personale del comma 4 vengano esclusi dalla fattispecie in esame, grazie, cioè, alla mancata introduzione all'interno del circuito legale dei guadagni delittuosi che, al contrario, vengono utilizzati per un consumo diretto. D'altronde, tale esclusione acquista ancora maggior significato qualora si riflette su come l'inclusione avrebbe portato ad un'inevitabile scontro con il principio *ne bis in idem*, in quanto utilizzazione e godimento sarebbero da considerare come *post factum* non punibile, ovvero come naturale prosecuzione del reato commesso. Cionondimeno, seppur sia facilmente individuabile la sua ragion d'essere, fin dai suoi primordi il quarto comma è stato oggetto di profonde critiche.

La prima tra queste si concentra prettamente sul profilo etico della norma. Dapprima, infatti, si è notato come la suddetta previsione suggerisca una scala di valori totalmente alterata, in quanto tende a premiare – tramite l'esclusione dalla punibilità – colui che più si comporta egoisticamente, provvedendo solo al suo piacere personale. Se da un lato viene ricompensata tale tipologia di atteggiamento, dall'altro viene condannato il meno deprecabile *modus operandi* consistente nell'investimento in attività produttive. Per eliminare tale incongruenza, la soluzione più automatica consisterebbe nell'abrogazione del quarto comma, ponendo, quindi, attività produttive e piacere individuale sullo stesso piano. Sebbene tale considerazione possa essere condivisibile, rimane pur vero che la sua rimozione porterebbe ad un problema ancora più grave, quale la violazione del principio sostanziale della non duplice condanna per il medesimo reato.

La seconda critica consta, invece, nell'indefinitezza delle condotte di utilizzazione e godimento, poiché gli aggettivi che li caratterizzano – rispettivamente “mera” e “personale” – non ne definiscono i confini. Difatti, l'acquisto di quadri, gioielli, e via dicendo, può sicuramente essere ritenuto un acquisto per godimento personale, ma ciò non vieta, comunque, che i beni acquistati possano diventare in un futuro, più o meno lontano, una fonte di reddito mediante la loro rivendita. Un esempio ancora più concreto è l'utilizzo del denaro illecito per pagare cene o eventi che indubbiamente scaturirebbero piacere individuale, ma potrebbero essere impiegati alla stregua di strumenti promozionali, il che porterebbe al travalicamento dei confini incerti del “godimento personale”. Sennonché, oltre a spingere gli autori dei fatti delittuosi a mantenere i proventi derivanti dagli stessi nell'economia nascosta, l'enigmaticità dei termini conferisce all'organo giudiziale una discrezionalità per nulla indifferente.

L'ultimo aspetto delicato che in questa sede si vuole trattare consiste nella formula di apertura "fuori dei casi di cui ai commi precedenti". Dare il giusto peso alle parole non è mai stato tanto vero quanto ora e, comunque, in tutti quei momenti in cui ci si appropinqua alla lettura della legge in generale. Basti pensare come queste poche, semplici parole e la loro apparente inoffensività abbiano provocato un tumulto dottrinale. Il primo momento di disorientamento è avvenuto durante i lavori parlamentari quando ci si è resi conto che in nessuno dei commi precedenti si ipotizzava una qualche utilizzazione o godimento. Per tale ragione risultava del tutto fuorviante l'*incipit* della norma, tant'è che fu suggerito di sostituire la suddetta formulazione con l'espressione "in ogni caso". Come oggi possiamo osservare, la proposta non è stata accolta e l'enunciato iniziale è rimasto invariato. Nonostante le difficoltà riscontrate, si è riusciti a raggiungere una tesi che, seppur non unanime, accoglie la maggior parte dei consensi. Essa sostiene come la locuzione "fuori dei casi [...]" andrebbe a considerare le condotte di mera utilizzazione e di godimento personale che, di fatto, non si manifestano secondo le modalità tipiche espresse nei commi precedenti, in particolare nel comma 1. A questa, si contrapporrebbe una tesi minoritaria secondo cui l'interpretazione corretta parrebbe considerare, ai fini dell'esclusione, ogni comportamento di utilizzazione e godimento, cioè anche i casi in cui essi si manifestino concretamente attraverso le condotte tipiche dei commi precedenti. Alla fine, la tesi che ha prevalso è stata la prima in forza della *ratio legis*, che vede nella tutela dell'ordine economico il suo fine ultimo. Infatti il secondo pensiero risultava essere troppo antitetico rispetto la volontà di contrastare l'entrata dei fondi illeciti all'interno dell'economia legale.

### 2.3.5 Concorso di persone

In prima battuta abbiamo sottolineato come il reato di autoriciclaggio sia da configurare come reato proprio, ovvero commettabile esclusivamente da quel soggetto in possesso di determinati requisiti che, nel caso in oggetto, si sostanziano nel concorso al reato presupposto. Molti altri sono i reati che, insieme all'autoriciclaggio, rientrano nella categoria dei reati propri. Alcuni esempi sono il reato di falsa perizia, il quale richiede la qualifica di perito o di interprete, ovvero il reato di peculato, commettabile da un pubblico ufficiale o da un incaricato ad un pubblico servizio. Peraltro, peculiarità dei reati propri è la distinzione tra le figure dell'*intraeus* e dell'*extraneus*. Il primo corrisponde a colui che è in possesso di quelle qualifiche tali da farlo rientrare tra i possibili autori di reato. Traslando tale definizione agli esempi precedenti, l'*intraeus* del reato di falsa perizia sarebbe il perito (o l'interprete), mentre quello del reato di peculato sarebbe il pubblico ufficiale (o l'incaricato al pubblico servizio). L'*extraneus*, invece, corrisponde al soggetto che, pur non essendo, all'uopo, perito ovvero pubblico ufficiale, agevola tali soggetti alla commissione, rispettivamente, del reato di falsa perizia ovvero di peculato.

Inoltre tutti questi reati sono accumulati anche dal fatto di essere monosoggettivi<sup>66</sup>, cioè possono essere ipoteticamente commessi da un'unica persona. Ciò non vuol dire che obbligatoriamente il reato deve essere compiuto da un unico soggetto, ma semplicemente che non è impossibile ciò avvenga. È comunque configurabile l'ipotesi in cui l'autore del delitto venga aiutato da altri individui, i quali, agevolandolo, concorrono con lui al reato in questione, da cui il dualismo tra *intraneus* ed *extraneus*. Ed è proprio sul concorso di persone che si vuole dedicare il presente paragrafo poiché, come si avrà modo di constatare, la tematica è di particolare delicatezza e per nulla agevole.

Per comprendere il fulcro del problema è necessario prima imbastire il contesto di riferimento. A tal fine, immaginiamo un soggetto commettere un delitto doloso, per esempio traffico di sostanze stupefacenti, che successivamente decida di ripulire in prima persona i proventi derivanti dalla sua attività. È probabile che per tale operazione si servirà dell'ausilio di terzi soggetti, questi ultimi identificabili, per esempio, nelle figure dei prestanomi ovvero, più in generale, in coloro che facilitano l'attività di riciclaggio senza aver prima commesso anche il delitto presupposto. Ebbene, se è alquanto scontato collocare il trafficante di sostanze stupefacenti nella fattispecie di cui all'art. 648-ter.1, egualmente scontata non è invece la fattispecie riconducibile ai concorrenti all'attività di ripulitura. Il dilemma della questione si sostanzia dunque nel trattamento dell'aiutante, cioè se incriminarlo ai sensi dell'art. 648-ter.1 ovvero ai sensi dell'art. 648-bis o dell'art. 648-ter.

La dottrina maggioritaria ha proposto come soluzione alla diatriba tramite la classificazione del reato di autoriciclaggio come reato "di mano propria"<sup>67</sup>. Per cui, assecondando questa visione, chi potrà commettere tale reato sarà solo colui che ha commesso anche il reato fonte, in quanto il concorso nel reato presupposto rappresenta la qualifica richiesta dall'art. 648-ter.1. Di conseguenza il terzo soggetto che ha aiutato a riciclare i proventi illeciti del soggetto *intraneus* non potrà essere ascritto all'art. 648-ter.1 poiché in mancanza del requisito invocato dalla norma. Ragionando per esclusione, non rimane che far ricadere la condotta dell'*extraneus* nella fattispecie di riciclaggio o di reimpiego indipendentemente, quindi, dal reato di autoriciclaggio. Nonostante questa rappresenti la teoria di maggioranza, è stato sollevato come la catalogazione dell'art. 648-ter.1 tra i reati propri esclusivi sia dettata soltanto da una scelta di politica criminale e non da una vera impossibilità in capo ad un soggetto diverso dall'*intraneus* di commettere il reato. Solitamente, al fine di accentuare l'exasperazione di tale scelta, si contrappone l'esclusività del reato di autorici-

<sup>66</sup>A tale classe di reati si contrappongono i c.d. reati plurisoggettivi, nei quali è richiesto obbligatoriamente il concorso di più persone. Banalmente, il sopranominato art. 416 c.p. condanna le associazioni per delinquere, le quali possono considerarsi tali solo in presenza di almeno tre soggetti.

<sup>67</sup>I reati propri si possono distinguere in reati propri esclusivi (o di mano propria) e in reati propri non esclusivi. I primi corrispondono a quei reati che possono essere commessi esclusivamente dal soggetto *intraneus*, ovvero dal soggetto in possesso delle qualifiche richieste dalla norma. I secondi, invece, rappresentano quei reati che, qualora vengano commessi da un soggetto *extraneus*, ovvero da un soggetto povero delle qualifiche soggettive richieste, muteranno solamente titolo di reato. Un esempio a riguardo è l'appropriazione indebita (reato comune) che, qualora venga commessa da un pubblico ufficiale, si trasforma, per così dire, in reato di peculato (reato proprio non esclusivo).

claggio con quella del reato di incesto. È noto come quest'ultimo punisca colui che instauri un rapporto carnale con un discendente, un ascendente, un affine in linea retta ovvero con una sorella o un fratello. È noto anche come non esista incesto qualora il rapporto si instauri tra persone fra le quali non sussista uno dei legami soprannominati. Quindi una persona che non presenti vincoli di parentela con il proprio amante non può oggettivamente compiere delitto di incesto, *ergo* la definizione fisiologica di reato di mano propria. Da tale digressione discende la critica circa l'innaturale connotazione dell'autoriciclaggio come reato esclusivo, da cui la precarietà di tale classificazione.

In aggiunta a ciò, si ricorda peraltro che l'art. 648-*ter*.1 prevede una pena della reclusione dai due agli otto anni, mentre l'art. 648-*bis* (o l'art. 648-*ter*) sanziona con la reclusione dai quattro ai dodici anni. Se è vero quanto appena detto, ovvero che l'*intraneus* sarà responsabile di autoriciclaggio mentre l'*extraneus* di riciclaggio (o di reimpiego), contraddittorio sembra l'accanimento nei confronti di quest'ultimo a favore, invece, dell'autore del delitto presupposto che viene in tal modo premiato tramite una minor pena. Un'incongruenza voluta e confermata anche dalla Suprema Corte la quale sottolinea come "l'*extraneus* che presta un contributo causale alla commissione del reato di autoriciclaggio di cui all'art. 648-*ter*.1 c.p. [...] deve rispondere del diverso e più grave reato di riciclaggio di cui all'art. 648-*bis* c.p. o di rimpiego di cui all'art. 648-*ter* c.p."<sup>68</sup>. Inoltre, a sostegno di tale impostazione, la Corte ha sottolineato come l'autoriciclaggio non rappresenti un *unicum* all'interno dell'ordinamento italiano, bensì vi siano più fattispecie in cui la condotta dell'*extraneus* è punita più severamente rispetto quella dell'*intraneus*<sup>69</sup>.

A insinuare il dubbio sulla configurabilità del reato come esclusivo è, anche, la previsione di cui al comma 5. Quest'ultimo impone, infatti, un'aggravante nei confronti di coloro che commettono la condotta illecita nell'esercizio di un'attività professionale, bancaria o finanziaria. Ciò a riprova del fatto che il legislatore non avesse ignorato la possibilità di concorso di persone, ma, anzi, avesse compreso come fosse verosimile che chi avesse proventi illeciti da riciclare usufruisse dei servizi di terzi professionisti. La stessa *ratio*, tra l'altro, si riscontra nella pressoché identica previsione di cui all'art. 648-*bis*, comma 2.

Ciononostante, l'ipotesi più valida rimane pur sempre quella maggioritaria, cioè la considerazione dell'autoriciclaggio come reato di mano propria. Essa, però, non nasce tanto come frutto delle svariate argomentazioni portate a suo supporto, quanto invece dalla scelta di mantenersi il più attaccato possibile all'*intentio legis* e, quindi, di adottare quella linea di pensiero che fosse più repressiva nei confronti delle azioni atte a contaminare l'economica legale.

<sup>68</sup>Cass. Pen., sez. II, sentenza n. 17235/2018.

<sup>69</sup>La Cassazione riporta, infatti, i casi di delitto di evasione, ex art. 385 c.p., di infanticidio, ex art. 578 c.p., e di interruzione volontaria della gravidanza in violazione dei limiti di liceità, ex art. 17 della L. n. 194/1978 come esempi di reati in cui la sanzione dell'*intraneus* è più lieve rispetto quella destinata all'*extraneus* (Cass. Pen., sez. II, sentenza n. 17235/2018).

### 2.3.6 Il reato fiscale come reato presupposto

In prima istanza, la norma afferma come per reato presupposto si intenda qualsiasi delitto non colposo. In altre parole, ogni delitto doloso è idoneo a diventare il presupposto del reato di autoriciclaggio. Ciò, però, non è del tutto vero o, meglio, è vero, ma incompleto. Se pensiamo a qualche esempio di reato base, i primi delitti che vengono in mente sono il traffico di sostanze stupefacenti o il contrabbando o la prostituzione e così via. Nessuno prenderebbe mai in considerazione il reato di incesto come reato presupposto, pur essendo anch'esso delitto doloso. Da questa semplice considerazione si comprende come non sia sufficiente la sola catalogazione di delitto non colposo, ma sia necessario un ulteriore elemento, quale l'idoneità di produrre denaro, beni o altre utilità. Questo aspetto è essenziale perché, qualora non sia identificabile – anche solo astrattamente – l'oggetto materiale della condotta, non si creerebbe neanche il disvalore sociale che la norma vuole combattere. Se il delitto posto in essere non produce una qualche utilità, allora non c'è nulla da poter sostituire, trasferire o impiegare in attività e, quindi, diventa impossibile realizzare la condotta tipica di cui all'art. 648-ter.1.

Proprio questa riflessione era argomentazione principe a favore dell'esclusione dei reati fiscali tra i reati base dell'autoriciclaggio. L'incapacità di definire che cosa producesse effettivamente, per esempio, l'evasione fiscale, ha fatto sì che si creasse incertezza circa la concreta applicabilità, dapprima, degli artt. 648-bis, 648-ter e, successivamente, dell'art. 648-ter.1. La questione si è serenamente conclusa quando si è giunti a definire il vantaggio economico anche in senso negativo, ovvero sia identificandolo anche nel mancato depauperamento del patrimonio. In questo modo il reato fiscale si poteva considerare come reato presupposto poiché, se il pagamento delle tasse provocava una riduzione del patrimonio, non pagarle provocava inevitabilmente un arricchimento. Ciononostante, in molti casi rimane ardua la chiara identificazione dell'oggetto materiale della condotta. Questa difficoltà, però, non è propria di tutti i reati fiscali. Per esempio, nel caso di indebito rimborso dell'IVA, ex art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997, l'oggetto della condotta è di facile individuazione in quanto riferibile ad un unico dato specifico. Qualora, invece, il reato si perfezioni tramite la dichiarazione tributaria, non è più possibile una connessione diretta tra dato e oggetto di reato.

Inizialmente è stato posto l'accento su come il reato di autoriciclaggio rappresenti il connubio tra reato di riciclaggio e reimpiego. Nonostante, quindi, la genesi della norma risalga al 2014, con L. n. 186/2014, le origini dell'articolo risalgono ad epoche anteriori poiché, per l'appunto, gli artt. 648-bis e 648-ter sono di più antico lignaggio. Nello specifico, ai nostri fini interessa soprattutto evidenziare, in primo luogo, come l'espressione “denaro, beni o altre utilità” sia entrata all'interno delle suddette fattispecie con Legge 19 marzo 1990, n. 55 e, in secondo luogo, come si sia abbandonata l'elencazione puntuale dei reati presupposti - per abbracciare un'impostazione aperta - solamente con la Legge 5 novembre 1993, n. 328. Tutto ciò rileva nel momento in cui si osserva come durante quel periodo in

Italia era ancora in vigore la Legge “manette agli evasori” che, come anzidetto nel paragrafo precedente<sup>70</sup>, associava alla quasi totalità dei reati fiscali natura contravvenzionale. L’aver ripercorso le varie tappe che questi articoli hanno avuto nel corso del tempo, ci permette di comprendere come il legislatore non avesse la benché minima intenzione di includere i reati tributari tra i reati fonte in quanto, ai tempi, non erano ancora considerati come delitti dolosi. Con l’avvento del D. Lgs. 74/2000 - il quale provocò l’ampliamento del numero di reati fiscali considerati di natura delittuosa - e con l’ormai confermata equiparazione della generica categoria dei delitti dolosi come reati presupposto, si cominciò a porre per la prima volta il problema se considerare tra questi ultimi anche i “nuovi” delitti tributari. Inoltre, seppur con il termine “utilità” si sia riuscito a includere anche questo “non svantaggio economico”, rimane il fatto che l’oggetto materiale della condotta dei delitti tributari sia di difficile individuazione. Proprio a causa di questa grezza impostazione, si è giunti persino a considerare che l’accertata considerazione dei reati tributari come reati base sia dovuta al “timore che escludendo i delitti fiscali [...] si vanifichi alla radice l’efficacia dell’intero sistema di lotta all’inquinamento ed all’alterazione dell’economia sana attraverso flussi di origine delittuosa”<sup>71</sup>.

A tutto ciò si aggiunge un’ulteriore problematicità, propria solo dell’art. 648-ter.1, la quale consta nella difficoltà di riscontrare la caratteristica di concreto ostacolo all’identificazione illecita. Non solo, quindi, i reati fiscali – in vece di reati presupposto - rendono complicata la tangibilità dell’oggetto materiale, ma pongono un grosso punto interrogativo sulla traduzione, a livello pratico, dell’avverbio “concretamente” che, come abbiamo visto, è attribuito specifico del reato di autoriciclaggio. A rigor di logica, la sola condotta che si configura in tale veste è quella che si sostanzia nel compimento di atti di disposizione tali da sottrarre i beni dal patrimonio dell’autore del reato, così da evitare la riscossione coattiva degli stessi. In verità, però, il comportamento appena descritto è già presente all’interno del nostro ordinamento nell’art. 11 del D. Lgs. 74/2000, rubricato “Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte”<sup>72</sup>. In particolare, quest’ultimo sanziona “*chiunque [...] al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui*

---

<sup>70</sup>Vedi § 1.2.7.

<sup>71</sup>R. Cordero Guerra, Reati fiscali e autoriciclaggio, in *Rassegna Tributaria*, 2/2016.

<sup>72</sup>D. Lgs. 74/2000, art. 11 (“Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte”): “1. *E’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l’ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.* 2. *E’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l’ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni*”.

*beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva*". Dalla citazione appena riportata, seppur non si parla esplicitamente di reato presupposto, lo si può desumere dal contesto che sottopone l'operatività della norma al superamento di euro cinquantamila della somma evasa. Infatti, tale soglia coincide a quella richiesta per l'applicabilità del reato di dichiarazione infedele, ex art. 4 del D. Lgs. 74/2000, e del reato di omessa dichiarazione, ex art. 5 del D. Lgs. 74/2000. In altre parole, affinché si possa configurare il reato di cui all'art. 11, è necessario sia stato prima commesso, per esempio, il delitto di cui all'art. 4 del medesimo decreto. Per cui, essendo implicita la commissione di un altro reato, si può ritenere quest'ultimo come il reato presupposto della sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Inoltre, vien da sé la coincidenza dell'autore dei due delitti: il soggetto che, in un primo momento, ottiene, tramite un reato tributario, un risparmio fiscale è lo stesso che, in un secondo momento, cerca di mantenerlo tramite il compimento di atti di disposizione. A differenza, invece, dell'art. 648-ter.1 c.p., che si limita a definire le modalità di attuazione della condotta con un ambiguo "concretamente", l'art. 11 del D. Lgs. 74/2000 chiarisce in maniera puntuale come la condotta si debba esplicare tramite il compimento di atti simulati o fraudolenti sui propri o sugli altrui beni in modo da rendere, in tutto o in parte, inefficace la procedura di riscossione coattiva. Invero, essendo quest'ultima l'unica modalità tramite cui si può espletare l'autoriciclaggio di proventi derivanti da reati fiscali, appare ragionevole l'equiparazione del "concretamente" proprio dell'art. 648-ter.1 c.p. con la modalità attinente all'art. 11 del D. Lgs. 74/2000. In altri termini, il reato di autoriciclaggio, qualora derivi le utilità oggetto di reato da un delitto tributario, deve necessariamente passare attraverso la condotta sancita dall'art. 11, D. Lgs. 74/2000.

Si vuole concludere il paragrafo con una citazione, sulla quale ci si è imbattuti casualmente e che, seppur non trova spazio nelle letture di settore che durante il presente lavoro si sono compiute, si vuole ciononostante riportare poiché dimostrazione del pericolo di violazione del principio *ne bis in idem* dell'art. 648-ter.1. La circolare Confindustria nr. 19867 del 12 giugno 2015 afferma, infatti, come "i reati tributari determinano [...] per la loro stessa natura un risparmio di imposta (la c.d. provvista illecita), che resta automaticamente inglobato nel risultato di esercizio e, quindi, viene automaticamente reimpiegato nella stessa attività economica dell'impresa".

### **2.3.7 La responsabilità amministrativa degli enti: ex art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001**

È doveroso un piccolo accenno finale alla responsabilità amministrativa degli enti e, quindi al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231<sup>73</sup>. Nello specifico, il richiamo va all'art. 25-octies del decreto, il quale punisce l'ente in relazione ai reati di cui agli artt. 648, 648-bis, 648-ter

<sup>73</sup>Il D. Lgs. 231/2001 trae le proprie origini dall'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300.

e 648-ter.1 del codice penale. L'art. 25-*octies* è stato aggiunto al D. Lgs. 231/2001 dall'art. 63, comma 3 del D. Lgs. 231/2007. Dato l'anno di inserimento, si comprende come, in origine, esso non annoverasse tra i reati di cui responsabilizzare l'ente anche l'art. 648-ter.1. L'aggiunta di quest'ultimo è avvenuta successivamente con la Legge n. 186/2014, alla quale si deve anche l'introduzione della nuova fattispecie di autoriciclaggio. In tale legge, però, il legislatore inserì solo la variazione dell'art. 25-*octies*, D. Lgs. 231/2001, omettendo la relativa modifica al D. Lgs. 231/2007 che lo introdusse. Per cui, in un primo momento, coesistettero due art. 25-*octies*: quello originario del D. Lgs. 231/2007 e quello della Legge n. 186/2014. Le discrepanze si conclusero con il D. Lgs. n. 90/2017 che abrogò il testo originario presente nell'art. 63 del D. Lgs. 231/2007 e ripropose il nuovo contenuto nell'art. 72 dello stesso decreto.

Indipendentemente dal peculiare *iter* legislativo, la previsione dell'art. 648-ter.1 c.p. ha destato qualche perplessità, soprattutto con riguardo al tema del reato presupposto, inevitabilmente collegato all'identità del soggetto attivo del reato. Prima di approfondire l'argomento, però, si ritiene necessario un cenno alla materia trattata dal D. Lgs. 231/2001 poiché ci servirà per comprendere al meglio alcuni ragionamenti circa le problematiche inerenti il reato di autoriciclaggio.

Il decreto in oggetto tratta la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Nello specifico, l'art. 1 definisce i soggetti destinatari della disciplina, quali gli enti dotati di personalità giuridica, nonché società e associazioni prive di personalità giuridica. Allo stesso tempo l'art. 1, comma 3 precisa come si debbano escludere, invece, lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici e gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale. Inoltre la giurisprudenza si è espressa anche sull'inclusione o meno delle imprese individuali tra i soggetti destinatari, orientandosi, il più delle volte, per la loro esclusione a causa dell'impossibilità di distinguere la persona giuridica da quella fisica<sup>74</sup>. Definiti i soggetti, l'art. 5 precisa come l'ente sia responsabile qualora il reato sia stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio. In tale contesto, per "interesse" si deve intendere la mera intenzione di portare un qualche beneficio all'ente. In altre parole, ciò consiste in una valutazione *ex ante* rispetto l'attuazione del reato, la quale deve risultare da riscontri probatori che riescano a dimostrare tale finalità, indipendentemente dal buon esito dell'illecito stesso. Per "vantaggio", invece, si intende il concreto successo della condotta posta in essere, cioè il raggiungimento del proprio scopo, dimostrabile tramite una valutazione *ex post*. Questi due elementi sono, quindi, necessari ai fini dell'incriminazione, tant'è vero che l'art. 5, comma 2 esclude la responsabilità dell'ente qualora il reato sia stato commesso nell'interesse esclusivo proprio dell'autore o di terzi, mentre l'art. 12, comma 1, lett. a) riduce la pena qualora l'infrazione sia stata commessa nel prevalente

<sup>74</sup>A favore dell'esclusione delle imprese individuali tra il novero dei soggetti destinatari del D. Lgs. 231/2001 si sono espresse, tra le tante, la Cass. Pen., sez. VI, sentenza n. 18941/2004 e la Cass. Pen., sez. VI, sentenza n. 30085/2012. A favore, invece, dell'inclusione si riporta la Cass. Pen., sez. III, sentenza n. 15657/2011.

interesse dell'autore o di terzi, provocando nessuno o un minimo vantaggio all'ente stesso. Sempre l'art. 5 afferma, al comma 2, come l'autore del reato – da cui poi scaturisce la responsabilità amministrativa della persona giuridica - sia identificabile in un soggetto apicale o in un soggetto sottoposto. Nella prima categoria non sono solo da includere i soggetti dotati di funzioni di rappresentanza, amministrazione e controllo, ma tutti coloro che dispongono di un'autonomia finanziaria e funzionale, nonché le persone che esercitano di fatto la gestione o il controllo. Nella seconda categoria, invece, vanno a confluire tutti coloro che non sono inclusi nella prima ovvero, come meglio definisce la norma, coloro che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei primi. Ciononostante, anche qualora il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente e da uno dei soggetti di cui sopra, l'ente potrebbe comunque risultare non responsabile se dimostra, ai sensi dell'art. 6, comma 1, che:

- a. sono stati adottati e posti efficacemente in atto modelli di organizzazione e gestione<sup>75</sup>, tali da prevenire il reato commesso;
- b. è stata affidata ad un organismo dell'ente, con autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d. Organismo di sorveglianza), la vigilanza sull'osservanza degli stessi modelli, nonché sul loro funzionamento e aggiornamento;
- c. gli autori del reato hanno eluso i modelli in maniera fraudolenta;
- d. non c'è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di sorveglianza.

Per evitare di uscire dall'ambito del presente lavoro, la trattazione del D. Lgs. 231/2001 termina con l'enunciato dell'art. 6, comma 1 in quanto si ritiene che ai nostri fini quanto appena esposto sia più che sufficiente per comprendere le considerazioni che di seguito verranno esposte.

Ebbene, riprendendo il discorso originario, l'introduzione all'interno del decreto dell'art. 648-ter.1 c.p. ha aperto alcune criticità circa la coincidenza tra autore del reato presupposto e autore di autoriciclaggio poiché, in questo contesto, il riferimento è rivolto ai soggetti destinatari del provvedimento legislativo, ovvero agli enti. A tal proposito si sono sviluppate due interpretazioni. La prima di queste ritiene sufficiente, ai fini dell'applicabilità dell'art. 25-*octies*, che la persona giuridica, tramite apicale o sottoposto, si sia avvantaggiata dalla condotta di sostituzione, di trasferimento o di impiego di proventi derivanti da

<sup>75</sup>Il contenuto dei modelli di organizzazione e controllo è stabilito dai commi 2 e 2-bis, art. 6, D. Lgs. 231/2001. Secondo il comma 2, tali modelli devono rispondere alle seguenti esigenze: a) individuare le attività nelle quali possa essere commesso il reato; b) prevedere specifici protocolli al fine di programmare la formazione e l'attuazione delle scelte dell'ente in relazione ai reati da prevenire; c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie tali da impedire la commissione dei reati; d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di sorveglianza; e) introdurre un sistema sanzionatorio in caso di inottemperanze del modello. Il comma 2-bis afferma, invece, come i modelli debbano prevedere: a) uno o più canali adibiti alle segnalazioni di condotte illecite che devono tutelare la riservatezza del segnalante; b) almeno un canale alternativo di tipo informatico, sempre idoneo a tutelare l'identità del soggetto segnalante; c) il divieto di atti ritorsivi o discriminatori nei confronti del soggetto segnalante; d) una sanzione contro chi viola la tutela dell'identità del segnalante, da adottare ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. e).

un delitto non colposo, quest'ultimo commesso dallo stesso apicale o sottoposto. In altre parole, secondo tale visione la convergenza degli artefici dei due delitti – quello presupposto e quello di autoriciclaggio – va valutata a livello di persona fisica. La seconda interpretazione ritiene, invece, che tra i reati fonte debbano includersi soltanto quelli riferibili alle persone giuridiche, ovvero quelli che rispondono ai requisiti di cui al D. Lgs. 231/2001. Negli stessi termini si esprime l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), che in una sua circolare<sup>76</sup> afferma la necessaria presenza di tre elementi. Il primo consiste, appunto, nella commissione di un delitto non colposo da parte di un soggetto apicale o sottoposto, verosimilmente indirizzato nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso. È importante sottolineare come nella "normalità" dell'art. 648-ter.1 c.p. non è ascrivito né l'interesse né il vantaggio. La specificazione dell'ABI, quindi, presuppone che il delitto non colposo risponda alle prerogative sancite dal D. Lgs. 231/2001 che, per il presente fine, sono state semplificate sinteticamente sopra, prima della trattazione di tale argomento. Il secondo elemento della circolare sancisce, invece, come i proventi derivanti dal reato presupposto debbano essere impiegati, sostituiti o trasferiti dal medesimo soggetto autore del reato fonte nel rispetto sia degli attributi richiesti dal decreto – sostanzialmente interesse e vantaggio - sia degli elementi caratterizzanti il reato di autoriciclaggio in senso stretto, non dimenticandosi, quindi, dell'attitudine al concreto ostacolo all'identificazione della provenienza dei fondi illeciti. Infine, il terzo punto ricorda come il reato di autoriciclaggio si configuri anche dopo l'estinzione del reato fonte, nonché qualora l'autore del reato non sia imputabile o punibile.

In conclusione, l'interpretazione estensiva, la quale considera tra i reati presupposto anche i delitti al di fuori della circoscrizione del D. Lgs. 231/2001, seppur maggiormente coerente con la *ratio* di colpire l'operatore economico corrotto, risulta allo stesso tempo contraddittoria con le tutele del decreto stesso ed, in particolar modo, contraria al principio di legalità sancito dall'art. 2, il quale afferma come "*l'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto*". Per questo motivo, nonostante l'assente puntualizzazione da parte del legislatore, il pensiero di più facile accoglienza è quello restrittivo, che valuta alla stregua di reati fonte solo quelli annoverati all'interno del D. Lgs. 231/2001.

---

<sup>76</sup>Circolare ABI, Serie Legale n. 6 del 1° dicembre 2015.



## Capitolo 3

# Analisi dei fattori di rischio di riciclaggio in Italia

Nei capitoli precedenti ci siamo soffermati sull'aspetto prettamente giurisprudenziale del fenomeno, delineando così il riciclaggio da un punto di vista non economico. Giurisprudenza ed economia non sono, però, due mondi opposti, ma rappresentano piuttosto due facce della stessa medaglia. Nel presente capitolo l'attenzione verrà focalizzata sull'analisi empirica del riciclaggio traendo spunto da un progetto finanziato dalla Commissione europea. Un simile lavoro per quanto più rappresentativo della realtà – poiché da essa trae i suoi dati – risulta inutile se non trova applicazione all'interno dei testi normativi domestici, comunitari o internazionali.

Un simile concetto è stato esposto anche dall'ingegnere Hervé Falciani, noto ai più come il *whistleblower* della HSBC (*The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited*) svizzera, il quale fece trapelare nel 2014 migliaia di documenti dell'istituto elvetico concernenti migliaia di clienti proveniente da tutto il mondo, al fine di portare alla luce le vere fattezze di un paradiso fiscale. A seguito dello scandalo *Swissleaks*, Falciani poté smettere di nascondersi e palesare, oltre la sfilza di documentazione, anche la propria esperienza personale. Un caso interessante – che nel nostro caso funge da prova della stretta correlazione intercorrente tra mondo giurisprudenziale ed economico-finanziario – fu quello della Direttiva 2003/48/CE relativa alla tassazione dei redditi da risparmio, la quale sarebbe entrata in vigore, in forza dei recepimenti nazionali, il 1° gennaio 2005. In altre parole, tramite la suddetta disposizione gli Stati membri, nonché anche la Svizzera<sup>1</sup>, dovevano render noto i depositi presenti entro i propri confini dei soggetti residenti in altri paesi, con

---

<sup>1</sup>Oltre alla Svizzera, la Direttiva 2003/48/CE nomina anche il Principato del Liechtenstein, la Repubblica di San Marino, il Principato di Monaco e il Principato di Andorra. Infatti, l'art. 17, paragrafo 1, lett. i) dispone quanto segue: “2. *Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere al 1o gennaio 2005 purché i) la Confederazione svizzera, il Principato del Liechtenstein, la Repubblica di San Marino, il Principato di Monaco e il Principato di Andorra applichino a decorrere dalla stessa data misure equivalenti a quelle contenute nella presente direttiva, conformemente agli accordi sottoscritti con la Comunità europea, a seguito di decisioni prese all'unanimità dal Consiglio*”.

la finalità di imporre la tassazione del paese in cui il soggetto aveva residenza e non solo il deposito<sup>2</sup>. Ciò che evidenziò Falciani fu l'inefficacia di tale regola in quanto indirizzata esclusivamente alle persone fisiche, cosicché tramite la semplice interposizione di una persona giuridica dislocata in un paradiso fiscale la norma veniva facilmente elusa.

Dovrebbe essere ancora più chiaro come nonostante la prassi economico-finanziaria permetta di comprendere le dinamiche da perseguire a livello amministrativo e/o penale, qualora non venga imposto un divieto normativo, la conoscenza della prassi diviene sterile.

L'evoluzione della normativa antiriciclaggio sta in ogni caso conoscendo sempre più in crescendo grazie anche alle numerose valutazioni e ricerche effettuate a livello internazionale e non. Tra questi lavori si vuole evidenziare il Progetto IARM (*Identifying and Assessing the Risk of Money Laundering in Europe*) finanziato, come anzidetto, dalla Commissione europea e realizzato dalla Transcrime<sup>3</sup>, in collaborazione con l'Università Cattolica di Milano, la Vrije Universiteit di Amsterdam e l'Università di Leicester. Tale lavoro si basa sulla raccolta di variabili relative, perlappunto, al rischio di riciclaggio distinguibili in *threats* (minacce) e *vulnerabilities* (vulnerabilità) concernenti tre Stati membri, quali l'Italia, i Paesi Bassi e il Regno Unito.

Su tale progetto trae spunto il modello che di seguito verrà proposto, il quale si concentrerà esclusivamente sulla realtà italiana. Ovviamente il presente lavoro non segue di pari passo l'analisi effettuata da Transcrime sia per differenze riguardo le base dati utilizzate sia per l'assenza di ulteriori verifiche che invece corredano il succitato progetto.

### 3.1 I dieci passi: *The Handbook on Constructing Composite Indicators*

Prima di analizzare le variabili considerate all'interno del modello, è doveroso un accenno al manuale redatto dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), ovvero "*The Handbook on Constructing Composite Indicators*", contenente le linee guida per la costruzione di indicatori compositi, ovvero indicatori che fungono da sintesi di un fenomeno più complesso. All'interno del suddetto compendio vengono illustrati i dieci passi che un "costruttore" deve compiere al fine di generare un modello che possa essere considerato valido, ovvero gli stessi passi che sono stati percorsi dal centro interuniversitario Transcrime nella redazione del progetto IARM.

La fase che apre la decade consiste nella definizione della **struttura teorica** (*Theoretical framework*), ovvero nella definizione il più precisa possibile del fenomeno che si andrà ad

---

<sup>2</sup>Considerando n. 8 della Direttiva 2003/48/CE: "L'obiettivo finale della presente direttiva è consentire che i redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi corrisposti in uno Stato membro a beneficiari effettivi che siano persone fisiche, residenti in un altro Stato membro, siano soggetti a un'imposizione effettiva secondo la legislazione nazionale di quest'ultimo Stato membro".

<sup>3</sup>Transcrime è il centro di ricerca interuniversitario dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Alma Mater Studiorum Università di Bologna e dell'Università degli Studi di Perugia.

analizzare, considerandolo sotto più punti di vista. Il secondo passaggio consiste, invece, nella **selezione dei dati** (*Selecting data*), ovvero uno dei passaggi più delicati nella creazione di un indicatore sintetico, poiché quest'ultimo deriva le proprie forze e debolezze proprio dalla qualità delle variabili stesse. L'**imputazione dei dati mancanti** (*Imputation of missing data*) rappresenta la fase successiva in cui si decide se tenere in considerazione o meno le osservazioni mancanti delle variabili selezionate. In entrambi i casi, sia in caso di omissione sia in caso di inclusione, sorgono problematiche concernenti, rispettivamente, la possibile generazione di stime parziali e il raggruppamento di valori considerabili all'interno del modello con valori caratterizzati da una forte distorsione. Successivamente, viene applicata un'**analisi multivariata** (*Multivariate analysis*) in base agli obiettivi e alle caratteristiche dei dati. Nel manuale dell'OCSE vengono proposte tre analisi alternative, quali l'analisi delle Componenti Principali (PCA – *Principal Component Analysis*), posta sullo stesso piano - in termini di punti forti e punti deboli - con l'analisi di tipo fattoriale (FA – *Factor Analysis*), l'Alpha di Cronbach e la Cluster analisi. La quinta fase consiste nella **normalizzazione** (*Normalisation*) delle variabili, in modo tale da renderle comparabili. Seguono la fase di attuazione di **procedure di ponderazione e di aggregazione** (*Weighting and aggregation*), quella riguardante l'**analisi dell'incertezza e della sensibilità** (*Uncertainty and sensitivity analysis*), quella di **analisi delle sotto-componenti** costituenti l'indicatore sintetico (*Back to data*) e la **comparazione** con altri indicatori esistenti (*Links to other indicators*). Per concludere, la decima fase consiste l'**esposizione dei risultati** (*Visualisation of the results*) della propria analisi in maniera chiara e accurata.

Tabella 3.1: The ten steps of *The Handbook on Constructing Composite Indicators*

<b>Steps</b>	
Step 1	<i>Theoretical framework</i>
Step 2	<i>Data selection</i>
Step 3	<i>Imputation of missing data</i>
Step 4	<i>Multivariate analysis</i>
Step 5	<i>Normalisation</i>
Step 6	<i>Weighting and aggregation</i>
Step 7	<i>Uncertainty and sensitivity analysis</i>
Step 8	<i>Back to the data</i>
Step 9	<i>Links to other indicators</i>
Step 10	<i>Visualisation of the results</i>

Nei prossimi paragrafi verranno illustrate le scelte attuate ai fini dell'applicazione dei passaggi succitati, ad eccezione della settima e della nona fase, le quali sono state omesse dal presente lavoro.

## 3.2 Struttura teorica

Nel corso del primo capitolo abbiamo trattato l'evoluzione normativa internazionale e comunitaria del fenomeno di riciclaggio, mentre nel secondo capitolo è stato trattato il tema dal punto di vista domestico, proponendo la definizione penale di riciclaggio propria dell'art. 648-bis c.p.. Invece, dal punto di vista amministrativo si deve far fedeltà alla definizione di riciclaggio di cui all'art. 2 del D. Lgs. 231/2007 che, tra l'altro, maggiormente si avvicina a quella inserita all'interno dell'art. 6 della Convenzione di Vienna e che ritroviamo, con minime variazioni, anche all'interno della IV Direttiva Antiriciclaggio. Allo scopo cui aspira questo capitolo, però, si propone un'ennesima definizione, rinvenibile dalle svariate pubblicazioni del GAFI<sup>4</sup>, nella quale il riciclaggio viene definito come rischio<sup>5</sup> che si manifesta quando le minacce<sup>6</sup> ( $M$ ) coesistono con le annesse vulnerabilità<sup>7</sup> ( $V$ ), permettendo ai criminali di portare a termine le proprie condotte illecite. Tale rischio rappresenta, quindi, la probabilità che si verifichino attività riciclatorie moltiplicata per le conseguenze ( $C$ ) da queste derivanti. Mentre per minaccia si intende qualsiasi persona o cosa con un intrinseco potenziale di creare o causare un danno o un'ingiuria, per vulnerabilità si intendono le specifiche proprietà di un sistema o di una struttura che possono venire sfruttate dai medesimi criminali per i propri fini illeciti. In altre parole, il rischio di riciclaggio è espresso come:

$$RISCHIO_{riciclaggio} = f(M, V, C) \quad (3.1)$$

Nel proseguo verrà accantonata la categoria delle *conseguenze*, per concentrarsi sulle altre due, ovvero quella delle *minacce* e quella delle *vulnerabilità*.

Nel proseguo verrà accantonata la classe delle *conseguenze*, per concentrarsi sulle altre due, ovvero quella delle *minacce* e quella delle *vulnerabilità*.

<sup>4</sup>Nel presente lavoro è stata presa in considerazione la guida del GAFI rubricata "National Money Laundering and Terrorist Financing Risk Assessment" del febbraio 2013. Tra le altre documentazioni del GAFI si fa presente anche il report del GAFI "Global Money Laundering and Terrorist Financing Threat Assessment: A view of how and why criminals and terrorists abuse finances, the effect of this abuse and the steps to mitigate these threats" del luglio 2010.

<sup>5</sup>"Risk can be seen as a function of three factors: threat, vulnerability and consequence. An ML/TF risk assessment is a product or process based on a methodology, agreed by those parties involved, that attempts to identify, analyse and understand ML/TF risks and serves as a first step in addressing them" cit.

<sup>6</sup>"A threat is a person or group of people, object or activity with the potential to cause harm to, for example, the state, society, the economy, etc. In the ML/TF context this includes criminals, terrorist groups and their facilitators, their funds, as well as past, present and future ML or TF activities. Threat is described above as one of the factors related to risk, and typically it serves as an essential starting point in developing an understanding of ML/TF risk" cit.

<sup>7</sup>"The concept of vulnerabilities as used in risk assessment comprises those things that can be exploited by the threat or that may support or facilitate its activities. In the ML/TF risk assessment context, looking at vulnerabilities as distinct from threat means focussing on, for example, the factors that represent weaknesses in AML/CFT systems or controls of a country. They may also include the features of a particular sector, a financial product or type of service that make them attractive for ML or TF purposes" cit.

A tal proposito il Fondo Monetario Internazionale (IMF) ha stilato una lista di reati presupposto e di fattori di rischio classificabili all'interno, rispettivamente, delle minacce e delle vulnerabilità. Queste informazioni sono riportate nella tabella 3.2. con riferimento a tutte le macro-aree e solo ad alcune sotto-componenti a loro riferibili, ai fini di contestualizzare sinteticamente l'argomento di cui trattasi, evitando però di dilungarsi troppo in questa generica presentazione poiché il tema verrà a breve ripreso con maggiore specificità con riguardo al fenomeno italiano.

Tabella 3.2: IMF: fattori di minacce.

<b>MINACCE</b>	
<b>Partecipazione a criminalità organizzata</b>	
	Organizzazione criminali (mafia) Cartelli della droga Gang di strada
<b>Terrorismo e finanziamento del terrorismo</b>	
	Raccolta fondi da attività illegali Raccolta fondi da attività legali
<b>Traffico di esseri umani</b>	
	Immigrazione Emigrazione
<b>Sfruttamento sessuale</b>	
	Prostituzione Prostituzione minorile Schiavitù sessuale
<b>Traffico di narcotici e sostanze psicotrope</b>	
	Cocaina Marijuana LSD Altre
<b>Traffico di armi</b>	
	Armi bianche Armi dell'esercito Armi di distruzione di massa
<b>Traffico di oggetti rubati e altri beni</b>	
	Metalli preziosi Materiali radioattivi Oggetti d'arte

**Tabella 3.2**  
**MINACCE**

<b>Corruzione e abuso d'ufficio</b>
Contratti d'appalto Investigazioni Polizia Appropriazione indebita
<b>Frode</b>
Frode assicurativa Frode sanitaria Fatturazione falsa
<b>Falsificazione</b>
Denaro Documenti Vestiti e scarpe CD e DVD
<b>Crimini ambientali</b>
Pesca illegale Inquinamento illegale Estrazione illegale
<b>Crimini violenti</b>
Omicidi Gravi lesioni corporali Rapimento Sequestro di persona
<b>Furto</b>
Gioielli (sia di uso commerciale sia di uso personale) Veicoli Rapina in banca
<b>Contrabbando</b>
Sigarette Alcol Carburante
<b>Estorsione</b>
Ricatto Racket
<b>Pirateria</b>

**Tabella 3.2**  
**MINACCE**

Pirateria marittima
<b>Insider trading o manipolazione del mercato</b>
Insider trading Violazione di disposizioni anti-trust
<b>Evasione fiscale</b>
Imposte personali Imposte societarie
<b>Gioco d'azzardo</b>
Lotterie illegali Case gioco illegali

Inoltre, con riferimento al crimine organizzato, di estremo ausilio sono le considerazioni attuate dall'Europol e, nello specifico, nel SOCTA (*Serious and Organised Crime Threat Assessment*) del 2017, nel quale viene fotografata la situazione a livello europeo. Per gruppo organizzato criminale si intende un “*gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi*”, riprendendo, quindi, la definizione presente nel testo della Convenzione di Palermo del 2000. A tali strutture fa riferimento il report dell'agenzia, la quale evidenzia una presenza di più di 5000 organizzazioni entro i confini europei operanti a livello internazionale ovvero, più precisamente, circa il 70% in più di tre paesi e approssimativamente il 10% in più di sei. Oltre il 45% di questi gruppi sono coinvolti in più di un'attività illecita, con un forte incremento in tal senso rinvenuto a partire dal 2013, al fine (i) di mitigare i rischi, (ii) di diminuire i costi operativi e (iii) di aumentare i margini di profitto. A quest'ultimo aspetto si ricollega, inoltre, l'enunciazione del riciclaggio come moltiplicatore della ricchezza in quanto dall'investimento di fondi illeciti deriva ulteriore ricchezza in capo ai committenti ovvero, nel contesto di cui ora trattasi, in capo alle organizzazioni criminali. Il traffico di droga e sostanze psicotrope rimane tuttora il settore in cui esse sono maggiormente operative, con oltre un terzo attive in tale mercato. Inoltre di queste, oltre il 75% trafficano più di una tipologia di sostanza stupefacente e circa il 65% sono implicate in altre attività illegali. In tale contesto, come d'altronde in tutti gli altri ambienti criminali, l'innovazione tecnologica ha permesso, e permette tutt'oggi, di massimizzare i profitti tramite l'utilizzo del *darkweb*. A tal proposito, eclatante il caso americano della *Silk Road*, il famoso sito di e-commerce nel quale era possibile l'acquisto in via anonima di droga in cambio di Bitcoin che, successivamente, è stato chiuso dall'FBI per ovvi motivi. Oltre all'impossibilità di tracciabilità, l'Europol ha evidenziato come anche l'avanzamento nell'ambito della tecnologia dei droni potrà, nel prossimo futuro, permettere spostamenti

di pesanti carichi per lunghi tragitti rendendo il commercio illegale ancora più abbordabile. Un altro tema trattato ampiamente nella relazione è la frode, la quale definizione si dirama necessariamente in tanti rami quanti sono le tipologie di frodi attuabili. La prima presa in considerazione è la frode delle accise che si basa sulle differenze legislative tra paesi e, conseguentemente, sulle diversità in termini di aliquota tramite lo sfruttamento del regime sospensivo di imposta e delle transazioni intracomunitarie<sup>8</sup>. Quest'ultime, infatti, godono di una tassazione nulla fin tanto che le merci non vengano vendute a destinazione. A titolo esemplificativo, in tal caso il *modus operandi* più semplice è l'addebito dell'IVA ai consumatori finali e, al contempo, la mancata dichiarazione alle autorità fiscali. Accanto alle frodi strettamente fiscali si scorgono le truffe della benzina, che si sostanziano nell'annacquamento del prodotto originale, nonché le frodi da investimento tra le quali si annoverano gli schemi Ponzi e gli schemi piramidali.

Tornando, invece, alle classificazioni attuate dall'IMF, di seguito vengono esposti i fattori che vengono presi in considerazione al fine di individuare i punti deboli di ciascun paese, ovvero al fine di individuare le vulnerabilità.

Tabella 3.3: IMF: fattori di vulnerabilità.

<b>VULNERABILITÀ</b>	
<b>Fattori politici</b>	
	Stabilità del governo Impegno politico in programmi AML/CFT Impegno politico contro il crimine organizzato Alto livello di corruzione Adeguatezza delle competenti autorità Adeguatezza dei al regime AML/CFT
<b>Efficacia delle procedure applicabili dall'autorità competente</b>	
	Limitata o assente abilità di <i>intelligence</i> e di applicabilità della legge Coordinamento tra autorità nazionali coinvolte nella lotta ML/TF Impossibilità di ottenere condanne per i reati presupposto Bassi controlli ai confini Debole operatività delle FIUs
<b>Fattori economici</b>	
	Reddito medio della popolazione Tasso di cambio Costo dei servizi

<sup>8</sup>Disciplinata, dapprima, dalla direttiva 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977 e, successivamente, dalla Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.

**Tabella 3.3**  
**VULNERABILITÀ**

Tipologia di servizi offerti Grandezza del mercato finanziario Opacità del mercato finanziario Utilizzo di denaro contante
<b>Fattori sociali</b>
Diversità etnica della popolazione Livello di inclusione sociale Presenza di conflitti sociali, etnici, politici o religiosi
<b>Fattori tecnologici</b>
Nuovi metodi di comunicazione Utilizzo di tecnologia nei <i>money transfer</i> Introduzione di nuovi metodi di pagamento
<b>Fattori ambientali e geografici</b>
Disponibilità ambientali (p.e. acqua) Uso di fonti rinnovabili Impatto della legislazione ambientale
<b>Fattori legislativi</b>
Sistema giudiziario penale Impatto degli standard internazionali all'interno della legislazione nazionale Efficacia delle disposizioni contro la criminalità organizzata Efficacia delle disposizioni AML/CFT

Rispetto quanto schematizzato sopra, la valutazione attuata dall'IMF<sup>9</sup> evidenzia come in Italia i proventi illeciti derivino per la maggior parte dall'evasione fiscale (per un ammontare pari circa al 75% dei proventi illeciti), seguita poi dal traffico di droga e dall'usura (circa il 15%) e dalla corruzione, frode, contraffazione, crimine ambientale, rapine, estorsioni e gioco illegale (il rimanente 10%). Per quanto concerne la struttura, invece, il settore finanziario è dominato prevalentemente dagli istituti bancari grazie sia dei servizi da questi offerti sia per il grande ammontare di fondi che gestiscono. Viene ulteriormente sottolineato come in molti casi anche figure professionali, quali gli avvocati, i notai e i contabili, risultano coinvolti nella creazione di strutture opache idonee al riciclaggio di denaro sporco, il tutto in un contesto di alto utilizzo di denaro contante che, per sua natura,

<sup>9</sup>Italy: Report on the Observance of Standards and Codes on FATF Recommendations for Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT), IMF Country Report 16/44, gennaio 2016.

incrementa l'economia informale, priva, cioè, di alcuna tracciabilità.

Alle rilevazioni dell'Europol e dell'IMF si aggiunge quella domestica attuata nel 2014 dal Comitato di Sicurezza Nazionale, denominata "Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo" (detta anche "*National Risk Assessment*") nella quale si evincono le minacce e le vulnerabilità caratterizzanti il territorio italiano. Nel citato lavoro, i fattori di rischio sono graduati in base al loro livello di significatività su una scala da 1 a 4, dove 1 è l'assenza di incidenza nel contesto nazionale del fattore che, all'uopo, è preso in considerazione e 4 rappresenta il livello massimo (1 = Non significativa; 2 = Poco significativa; 3 = Abbastanza significativa; 4 = Molta significativa).

In prima istanza, in tale analisi vengono approfondite le minacce del tessuto economico e sociale, considerando, quindi, la presenza di economia sommersa - ovvero la produzione di beni leciti che sfuggono dall'osservazione a causa, fondamentalmente, della falsa dichiarazione - e l'utilizzo del denaro contante, il quale funge da *proxy* dell'attività riciclatoria. Con riguardo a quest'ultima, forte è l'incidenza delle attività criminali delle quali è stata valutato un peso sull'economia nazionale variabile tra l'1.7 e il 12% del PIL. I principali reati da cui derivano i fondi illeciti consistono nella corruzione, nei reati fallimentari e societari, nell'usura e nell'evasione e reati fiscali. La tipica modalità di attuazione di tali condotte, ad eccezione dell'evasione fiscale, passa per la maggior parte dei casi attraverso organizzazioni criminali domestiche, prime tra tutte la 'ndrangheta, ed estere. La fonte principale di reddito in capo a tali strutture proviene dal narcotraffico, seguito dal gioco, dal traffico illecito di rifiuti, dallo sfruttamento sessuale e dal traffico di esseri umani. Dallo studio delle succitate variabili, la valutazione sintetica del rischio inerente del sistema di riciclaggio risulta essere *molto significativa*, come evidenzia la Figura 3.1.

MINACCE	Molta significativa				RISCHIO DI RICICLAGGIO
	Abbastanza significativa				
	Poco significativa				
	Non significativa				
		Non significativa	Poco significativa	Abbastanza significativa	Molta significativa
VULNERABILITÀ					

Figura 3.1: Rischio inerente di riciclaggio in Italia.

Source: *National Risk Assessment*

Dopo le minacce, si prosegue l'analisi con riferimento alle vulnerabilità proprie del territorio italiano. Per la fisiologia stessa delle stime attuate dal CSN, gli aspetti che di seguito verranno esposti non saranno ricompresi tra le variabili utilizzate nel presente lavoro, ma proprio a causa della loro difficile reperibilità meritano una, seppur sintetica, esposizione. L'oggetto di valutazione è rappresentato, infatti, dalla bontà dei presidi di prevenzione

applicati dai soggetti obbligati. Il riferimento è rivolto, quindi, ai tre presidi antiriciclaggio delineati nel primo capitolo, cioè l'adeguata verifica della clientela, la registrazione dei rapporti e delle operazioni rilevanti e la segnalazione di operazioni sospette. Le classi di soggetti presi in considerazione sono tre, quali gli intermediari finanziari, i professionisti e gli intermediari non finanziari, cioè i destinatari della IV Direttiva Antiriciclaggio.

Per quanto concerne la prima categoria, sono state riscontrate criticità in tutte e tre le aree, con intensità diversa in base alla tipologia di intermediario. In generale, le problematiche consistono:

- ritardo negli adempimenti di adeguata verifica della clientela, con difficoltà nell'identificazione del titolare effettivo e nella strutturazione di un approccio interno basato sul rischio;
- inadempienze degli obblighi di registrazioni, in termini di omissioni, duplicazioni o errate imputazioni delle causali;
- difficoltà nelle procedure di segnalazione di operazione sospetta;
- isolate anomalie in seno alle limitazioni dell'uso del contante e dei titoli al portatore.

In termini più specifici, invece, Banche e Poste italiane presentano un rischio specifico molto elevato a causa dell'elevato numero di attività svolte, nonché all'ingente numero di operazioni in contante cui sono coinvolte e alle relazioni con sistemi finanziari stranieri. Altri soggetti caratterizzati da un forte rischio specifico sono le società fiduciarie in relazione al fatto che la loro operatività è strettamente connessa con la schermatura della proprietà e della titolarità effettiva. Di elevata significatività sono anche gli IMEL (istituti di moneta elettronica) e gli IP (istituti di pagamento) in ragione del quadro normativo comunitario cui sono inseriti che permette la libera prestazione di servizi e del connesso principio dell'*home country control*, provocando in tal modo un inadeguato sistema di controllo interno degli agenti che si stabiliscono entro i confini domestici. In tal senso, di particolare interesse è l'attività di *money transfer* consistente in un canale alternativo a quello bancario per il trasferimento di denaro e caratterizzata da un alto rischio di riciclaggio, nonché di finanziamento del terrorismo a causa degli operatori che offrono tale servizio, i quali svolgono la loro attività principale nel settore non finanziario, per esempio agenzie di viaggio, bar o tabacchini.

Con riguardo, invece, alla categoria dei professionisti, l'analisi attuata dal CSN ha evidenziato un'alta significatività legata soprattutto ad avvocati, notai, dottori commercialisti ed esperti contabili per la formazione non sempre soddisfacente in materia AML/CFT.

Tra gli operatori non finanziari, sono state rilevate criticità in capo al settore dei giochi, dei copro-oro e delle agenzie immobiliari, queste ultime al fine principale di reimpiego di denaro sporco.

	Attività di analisi	Attività di dialogo	Interventi operativi/regolamentari/normati	Potenziamento attività di vigilanza e
<b>Intermediari finanziari</b>				
Banche e Poste italiane				
IMEL e IP (incluse reti distributive)				
Società finanziarie ex artt. 106 e 107				
SIM e SGR				
Cassa Depositi e Prestiti e altri				
Imprese assicurative				
Intermediari assicurativi				
Società fiduciarie				
Agenti, mediatori e cambiavalute				

Figura 3.2: Priorità di intervento con riferimento agli operatori finanziari

	Attività di analisi	Attività di dialogo	Interventi operativi/regolamentari/normati	Potenziamento attività di vigilanza e
<b>Professionisti</b>				
Notai				
Avvocati				
Dottori commercialisti ed esperti				
Revisori legali di enti di interesse				
Revisori legali c.d. ordinari				
Consulenti del lavoro				

Figura 3.3: Priorità di intervento con riferimento ai professionisti.

Infine, la trasparenza societaria è stata considerata una rilevante vulnerabilità riscontrando difficoltà dell'identificazione del titolare effettivo nell'1% delle società registrate in

	Attività di analisi	Attività di dialogo	Interventi operativi/regolamentari/normati	Potenziamento attività di vigilanza e
<b>Operatori non finanziari</b>				
Operatori in attività di giochi e scommesse				
Operatori compro-oro				
Agenzie immobiliari				

Figura 3.4: Priorità di intervento con riferimento agli operatori non finanziari.

Italia a causa, specialmente, di connessioni con strumenti atti alla schermatura societaria, quali società fiduciarie, società estere o trust, quest'ultimo di crescente utilizzo entro i confini nazionali. Di seguito si riportano le conclusioni della NRA in termini di interventi con minore o maggiore priorità, declinando sempre tale valutazione su quattro livelli.

### 3.3 Analisi descrittiva delle variabili

Il secondo passaggio effettuato è stato la selezione dei dati. La classificazione delle variabili si basa sulla loro qualifica di minaccia o di vulnerabilità, come anticipato nel paragrafo precedente sulla base delle tre principali fonti su cui è stato fondato tale principio, quali il SOCTA del 2017, il *report* dell'IMF e il NRA del Comitato di Sicurezza Nazionale, nonché il Progetto IARM della Transcrime. Di seguito, nella tabella sottostante, verranno esposti schematicamente i dati utilizzati all'interno della presente analisi con riferimento alla fonte dalla quale sono stati ricavati. Con riguardo a quest'ultime, nel presente lavoro sono state utilizzate esclusivamente banche dati ad accesso gratuito, il che ha provocato l'esclusione di alcune variabili a causa della loro mancata disponibilità.

Tabella 3.4: Le variabili dell'analisi.

N.	Variabile	Nome variabile	Fonte
<b>Minacce</b>			
1	Omicidi mafiosi/Popolazione	OMICIDI	Ministero dell'interno/ISTAT
2	Associazioni mafiose/Popolazione	ASS_MAF	Ministero dell'interno/ISTAT

Tabella 3.4

N.	Variabile	Nome variabile	Fonte
3	Scioglimento comuni/Popolazione	PA_SCIO	Ministero dell'interno/ISTAT
4	Aziende confiscate/Aziende registrate	AZ_CONF	ANBSC/ISTAT
5	Immobili confiscati/Immobili censiti	IMM_CONF	ANBSC/ISTAT
6	Contraffazione (% PIL)	CONTRA	Calderoni, Favarin, Garofalo & Samo, 2014
<b>Vulnerabilità</b>			
7	Cash ratio	CASH	Transcrime
8	Depositi	DEP	Banca d'Italia
9	Numero Pos	POS	Banca d'Italia

Caratteristica generale delle variabili è la disaggregazione a livello provinciale considerando, quindi, tante osservazioni quanto è il numero delle province italiane. A tal riguardo, tale numero corrisponderebbe a 110 o, meglio, 110 fino al 2016 e 107 a partire dal 2017 in ragione delle modifiche delle circoscrizioni territoriali della regione Sardegna. Infatti, a decorrere dal 1° gennaio 2017 da un lato è stata costituita la provincia del Sud Sardegna, dall'altro sono state "soppresse" le province di Carbonia Iglesias, Medio-Campidano, Ogliastra ed Olbia-Tempio<sup>10</sup>. Mentre Olbia-Tempio è stata inglobata dalla provincia di Sassari e Ogliastra dalla provincia di Nuoro, Medio-Campidano e Carbonia Iglesias, nonché parte della provincia di Cagliari, sono state aggregate nella provincia del Sud Sardegna. Proprio per tale motivo, per evitare la problematica di mancanza di dati antecedenti il 2017 per il Sud Sardegna e la mancanza per quelli postumi per tutte le altre province, nel presente lavoro è stato scelto di considerare complessivamente 106 province e, quindi, unicamente le seguenti province sarde:

- **Cagliari**: raggruppamento dei dati (ove disponibili) delle province di **Cagliari**, **Carbonia Iglesias**, **Medio-Campidano** e del **Sud Sardegna**;
- **Nuoro**: raggruppamento dei dati (ove disponibili) delle province di **Nuoro** e **Ogliastra**;

<sup>10</sup>Legge regionale n. 2 del 4 febbraio 2016.

- Oristano;
- **Sassari**: raggruppamento dei dati (ove disponibili) delle province di **Sassari** e **Olbia-Tempio**.

### 3.3.1 Le minacce

Come si evince dalla tabella di cui sopra, le prime sei variabili (OMICIDI; ASS\_MAF; PA\_SCIO; AZ\_CONF; IMM\_CONF; CONTRA) rappresentano le *proxy* delle minacce proprie del territorio italiano. Nello specifico, le prime cinque rappresentano approssimazioni della presenza e dell'infiltrazione di organizzazioni criminali, mentre la sesta variabile rappresenta una stima dei profitti derivanti dal mercato illecito nel peculiare settore della contraffazione. Tutte le suddette variabili – ed anche, come vedremo, le variabili che caratterizzano la categoria delle vulnerabilità – sono espresse come un rapporto, in modo da esprimere il *rischio relativo* rispetto alla popolazione o all'economia di ciascuna provincia. Le variabili OMICIDI, ASS\_MAF e PA\_SCIO sono espresse in rapporto alla popolazione provinciale, ovvero:

$$OMICIDI = \frac{\text{Omicidi mafiosi}}{\text{Popolazione}} \quad (3.2)$$

$$ASS\_MAF = \frac{\text{Associazioni mafiose}}{\text{Popolazione}} \quad (3.3)$$

$$PA\_SCIO = \frac{\text{Scioglimento comuni}}{\text{Popolazione}} \quad (3.4)$$

Mentre il denominatore è stato ricavato dall'ISTAT, tutti e tre i numeratori sono stati rinvenuti nel sito del Ministero dell'Interno, specificatamente nell'*Ufficio Centrale di Statistica* nella parte dedicata all'*Annuario delle statistiche ufficiali del Ministero dell'Interno*. Per quanto concerne la variabile OMICIDI, i dati provinciali sono stati recuperati nella documentazione relativa al *numero dei delitti denunciati all'Autorità Giudiziaria dalle Forze di Polizia*<sup>11</sup> sommando gli omicidi di stampo mafioso e i tentati omicidi di stampo mafioso, ottenendo in tal modo il numeratore della formula 3.2. I risultati ottenuti rispetto gli anni 2015-2017 evidenziano come il numero totale di delitti (omicidi e tentati omicidi di stampo mafioso) siano 73 (2015), 78 (2016) e 61 (2017) distribuiti, rispettivamente, su solo 15, 11 e 10 province italiane. Di seguito si propongono due grafici, considerando solo le regioni in cui sono avvenuti i summenzionati delitti: nel primo vengono rappresentati gli omicidi in termini assoluti, mentre nel secondo in termini relativi.

Nel primo grafico che di seguito verrà proposto, si riportano i dati in riferimento ad un singolo anno, in modo da far percepire maggiormente la forte discrepanza che può sussistere esprimendo i valori in relazione ad un'altra grandezza (nel nostro caso la popolazione). I grafici successivi ingloberanno, invece, le osservazioni possedute nell'intero arco temporale.

<sup>11</sup>Il codice di tale documento è "INT 00062".




Figura 3.5: Omicidi e tentati omicidi di stampo mafioso in termini assoluti in Italia (2015).




Figura 3.6: Omicidi e tentati omicidi di stampo mafioso in termini relativi in Italia (2015).




Figura 3.7: Omicidi e tentati omicidi di stampo mafioso in termini relativi in Italia.




Figura 3.8: Omicidi e tentati omicidi di stampo mafioso in termini relativi in Italia.

Procedendo ora con la lettura delle rappresentazioni, quindi, nella prima appare molto evidente che più della metà degli omicidi (e tentati omicidi) di stampo mafioso siano avvenuti nella provincia di Napoli: 40 su un totale di 72 per l'anno 2015. Ciononostante, rapportando il valore assoluto di omicidi rispetto alla popolazione di ciascuna provincia, Vibo Valentia è quella che presenta una maggiore incidenza. Successivamente, confrontando i risultati per tutto l'intervallo temporale a nostra disposizione, Napoli rimane sempre la provincia con il più alto numero di omicidi, mentre in termini relativi il primato rimane sempre a Vibo Valentia – ad eccezione dell'anno 2016 nel quale non sono state pervenute denunce – seguita da Reggio Calabria e Napoli.

Le osservazioni della variabile ASS\_MAF sono state ricavate sempre dal documento relativo al numero di delitti denunciati, andando ad isolare i delitti per associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis c.p.. Anche in questo caso si ripropone il dualismo in termini assoluti e relativi: per quanto concerne il primo aspetto, Napoli, Caserta e Reggio Calabria rappresentano le province con un numero di delitti nettamente più elevato rispetto alle altre; con riguardo al secondo aspetto, invece, i primati divergono leggermente poiché vediamo i primi posti contesi tra Crotone, Reggio Calabria, Caserta, Napoli, Agrigento e Siracusa.

La variabile PA\_SCIO prende, invece, in considerazione il numero di scioglimenti dei consigli comunali e provinciali avvenuti a causa specificatamente di “*infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso*”. Anche in questo caso il dato proviene dall'*Annuario delle statistiche ufficiali del Ministero dell'Interno*<sup>12</sup>. L'arco temporale a disposizione è pari a sei anni, dal 2012 al 2017. Inoltre, i risultati assoluti e relativi espongono pressoché gli stessi scenari, ad eccezione della provincia di Imperia che nel 2012 vanta il terzo posto come rapporto tra numero di scioglimenti e popolazione, nonostante un esiguo numero in termini di valore assoluto. Reggio Calabria, invece, è la provincia con il maggior numero di scioglimenti per tutto il periodo di osservazione, superata esclusivamente da Palermo nel 2016. Valori significativi sono registrati anche per le province di Caserta, Catanzaro e Vibo Valentia.

Le ultime due variabili che mirano alla “localizzazione” delle organizzazioni criminali a livello provinciale sono le summenzionate AZ\_CONF e IMM\_CONF. Queste ultime trattano, rispettivamente, il numero di aziende confiscate sul totale di quelle registrate e il numero di immobili confiscati sul totale degli immobili registrati, espresse come seguono:

$$AZ\_CONF = \frac{\text{Aziende confiscate}}{\text{Aziende totali}} \quad (3.5)$$

$$IMM\_CONF = \frac{\text{Immobili confiscati}}{\text{Immobili totali}} \quad (3.6)$$

<sup>12</sup>Il codice del documento dove pervenire tali dati è “INT 00063”.




Figura 3.9: Associazioni di stampo mafioso (ex art. 416-bis) in termini assoluti.




Figura 3.10: Associazioni di stampo mafioso (ex art. 416-bis) in termini relativi.




Figura 3.11: Scioglimenti dei consigli comunali e provinciali a causa di infiltrazioni o condizionamenti di tipo mafioso in termini assoluti.




Figura 3.12: Scioglimenti dei consigli comunali e provinciali a causa di infiltrazioni o condizionamenti di tipo mafioso in termini relativi.

I numeratori di questi due rapporti sono stati ricavati dall'ANSBC (Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), mentre per i denominatori sono state selezionate delle proxy dal sito dell'ISTAT, quali, rispettivamente, il numero di aziende con codice ATECO (2007) e il numero di edifici censiti. In questo caso, essendo il numero di aziende e immobili confiscati superiore a zero per ogni provincia, si è deciso di proporre complessivamente due grafici per ciascuna variabile: il primo rappresentativo della situazione a livello regionale, mentre il secondo della situazione a livello provinciale andando a considerare le province di quelle regioni nelle quali si sono registrati i maggiori volumi di aziende e immobili confiscati. Si è altresì voluto omettere i grafici sui valori relativi in quanto non permettevano di aggiungere ulteriori considerazioni rispetto quelle che già i grafici in termini assoluti ci permettono di fare.




Figura 3.13: Aziende confiscate a livello regionale in termini assoluti.




Figura 3.14: Aziende confiscate a livello provinciale in termini assoluti.

La Sicilia è visivamente la regione con il maggior numero di aziende confiscate, seguita da Campania, Lazio, Calabria, Lombardia e Puglia. I capoluoghi di provincia, ad eccezione della Calabria con Reggio Calabria, risultano sicuramente, all'interno della rispettiva regione, le province con il maggior numero di confische, ovverosia: Palermo con 595, Roma con 437, Napoli con 430, Reggio Calabria con 271, Milano con 238 e Bari con 68.




Figura 3.15: Immobili confiscati a livello regionale in termini assoluti.




Figura 3.16: Immobili confiscati a livello provinciale in termini assoluti.

Per quanto concerne gli immobili confiscati ritroviamo ai primi posti le stesse regioni appena viste con riguardo alle aziende confiscate, ovvero: Calabria; Campania; Lazio; Lombardia; Puglia e Sicilia. Con l'analisi di queste ultime a livello provinciale notiamo come sette province superino i 1000 immobili confiscati e di queste una supera i 2000 immobili, una i 3000 immobili e una ben 5000 immobili. Nello specifico:

- **1000 < immobili confiscati < 2000**: Caserta, Roma, Milano, Catania e Caltanissetta;
- **2000 < immobili confiscati < 3000**: Napoli;
- **3000 < immobili confiscati < 4000**: Reggio Calabria;
- **immobili confiscati > 5000**: Palermo.

Con quest'ultima variabile si è chiusa la cerchia di indicatori relativi al fenomeno delle organizzazioni criminali, notando già in prima battuta come la loro presenza (leggibile attraverso le serie OMICIDI e ASS\_MAF) sia più concentrata nel Mezzogiorno, mentre in termini di infiltrazione (leggibile mediante PA\_SCIO, AZ\_CONF e IMM\_CONF) la criminalità organizzata si concentri sia nel Nord Italia, sia nel Mezzogiorno.

Per concludere, invece, la categoria delle *Minacce* consideriamo ora la contraffazione, ossia l'imitazione di un prodotto, espressa all'interno dell'analisi con la dicitura CONTRA. Non esistendoci dati sul fenomeno in questione a causa della sua natura non osservabile, si è proceduto in questo caso alla sua stima secondo quanto proposto da Calderoni, Favarin, Garofalo e Sarno. In primo luogo è stato necessario ricavare i gruppi di prodotti più a rischio di contraffazione dalla banca dati IPERICO (*Intellectual Property – Elaborated Report of the Investigation on Counterfeiting*), nella quale sono state evidenziate le seguenti categorie a rischio:

1. abbigliamento (ATECO 47.71);
2. accessori di abbigliamento (ATECO 47.72);
3. altre merci (ATECO 47.82);
4. apparecchiature elettroniche (ATECO 47.54);
5. apparecchiature informatiche (ATECO 47.41);
6. calzature (ATECO 47.82);
7. CD, DVD, cassette (ATECO 47.63);
8. giocattoli e giochi (ATECO 47.65);
9. occhiali (ATECO 32.50.4 e 32.50.5);
10. orologi e gioielli (ATECO 47.77);
11. profumi e cosmetici (ATECO 47.75).

. Il passaggio successivo consiste nel considerare il mercato illegale compreso tra il 5% e il 10% del mercato legale, coerentemente con le stime proposte dal WCO, dall'OCSE e dalla stessa Commissione europea. Sapendo che il mercato legale per uno specifico settore è pari alla sommatoria dei fatturati delle imprese operanti nello stesso, il mercato illegale sarà

quindi pari, rispettivamente, al 5% e al 10% del risultato della detta sommatoria. In altri termini:

$$MERCATO\ LEGALE_i = \sum_{k=1}^K FATTURATO_i \quad (3.7)$$

dove  $i$  rappresenta il settore oggetto di stima, mentre  $K$  il numero di aziende operanti nel settore  $i$ . Da ciò si deduce che:

$$\max\ MERCATO\ ILLEGALE_i = 0.1 \cdot MERCATO\ LEGALE_i \quad (3.8)$$

$$\min\ MERCATO\ ILLEGALE_i = 0.05 \cdot MERCATO\ LEGALE_i \quad (3.9)$$

L'ultimo passaggio consiste nel rendere tale stima provinciale tramite la moltiplicazione dei risultati ottenuti per il rapporto di numero di lavoratori provinciali e il numero di lavoratori nazionali dello stesso settore<sup>13</sup>, cioè:

$$\max\ MERCATO\ ILLEGALE_{i,prov} = \frac{\text{num. lavoratori}_{i,prov}}{\text{num. lavoratori}_{i,naz}} \cdot \max\ MERCATO\ ILLEGALE_i \quad (3.10)$$

$$\min\ MERCATO\ ILLEGALE_{i,prov} = \frac{\text{num. lavoratori}_{i,prov}}{\text{num. lavoratori}_{i,naz}} \cdot \min\ MERCATO\ ILLEGALE_i \quad (3.11)$$

Tali passaggi sono quindi stati compiuti per la creazione della variabile CONTRA all'interno della presente analisi. È necessario specificare che, in mancanza di dati a libero accesso, i dati sul fatturato e i dati sui lavoratori sono stati pervenuti dal sito dell'ISTAT con riferimento, rispettivamente, al settore G e ai settori G-I poiché, la quasi totalità dei settori evidenziati a rischio nella lista IPERICO fanno riferimento proprio alla sezione G del codice ATECO. Tramite questo iter, i risultati ottenuti verranno esposti nei prossimi grafici, dapprima a livello regionale e poi a livello provinciale evidenziando le province delle regioni maggiormente esposte al mercato della contraffazione proponendo, invece che un valore minimo e un valore massimo di mercato illegale, la media dei due valori. Inoltre, vengono illustrati esclusivamente i dati assoluti, omettendo quindi i risultati relativi espressi in funzione del GDP provinciale.

La Lombardia è la regione che spicca nettamente rispetto alle altre seguita, in ordine decrescente, dal Lazio, dal Veneto, dall'Emilia Romagna, dalla Campania, dalla Toscana, dal Piemonte, dalla Sicilia e dalla Puglia. A titolo esemplificativo, di seguito si illustrano le cinque regioni con valori maggiori attuando una disgregazione a livello provinciale.

Dal Figura 3.18, Roma è chiaramente al primo posto in termini di contraffazione, seguita subito dopo da Milano che con il suo alto risultato, nonché con i valori significativi delle altre province lombarde, fa della propria regione la prima in termini di beni contraffatti.

<sup>13</sup>Nello specifico, nell'articolo di Calderoni, Favarin, Garofalo e Sarno la stima è stata attuata a livello regionale, ovvero utilizzando il rapporto tra numero di lavoratori regionali del settore e numero di lavoratori nazionali dello stesso settore.




Figura 3.17: Livello medio di contraffazione su scala regionale in termini assoluti.




Figura 3.18: Livello medio di contraffazione su scala provinciale in termini assoluti.

Inoltre, seppur Napoli registri come città il terzo valore più alto, da ricordare che il Veneto è la terza regione con riguardo alla variabile in oggetto a causa di alti volumi – contendendosi il quarto posto a livello di città - su quasi tutte le province, ad eccezione di Belluno e Rovigo.

### 3.3.2 Le vulnerabilità

Le peculiarità che espongono il sistema italiano al rischio di riciclaggio sono le ultime tre variabili prese in considerazione nell'analisi, ossia CASH, DEP e POS. Esse rappresentano, dunque, le vulnerabilità dell'Italia, ovvero quelle caratteristiche del contesto nazionale che si prestano ad essere sfruttate sia dalla criminalità organizzata sia da criminali singoli al fine di riciclare il denaro sporco derivante da una qualche attività illecita. Tutte e tre le serie esprimono un *rischio relativo*, cioè espresso in relazione ad un'altra grandezza, nonché dati a livello provinciale.

La variabile CASH è frutto di un'elaborazione che prende spunto da quella proposta dalla Transcrime. Si specifica che si è solo preso spunto dal loro studio in quanto, non essendo disponibili gli stessi dati utilizzati dal centro interuniversitario, sono state utilizzate grandezze simili ricavate dal sito della Banca d'Italia, invece che dall'ABI. La formula originaria definisce la variabile CASH come rapporto tra prelievi presso ATM e il totale dei prelievi presso ATM e delle operazioni attuate ai POS, ossia:

$$CASH\ RATI O_i = \frac{ATM_i}{ATM_i + POS_i} \quad (3.12)$$

dove  $i$  indica la provincia oggetto di valutazione,  $ATM_i$  rappresenta i prelievi attuati presso ATM nella provincia  $i$ , mentre  $POS_i$  rappresenta le operazioni con POS della provincia  $i$ .




Figura 3.19: Cash ratio regionale in termini relativi.




Figura 3.20: *Cash ratio* provinciale in termini relativi.

Nella presente analisi sono state usate le seguenti variabili: in vece della variabile  $ATM_i$  sono stati utilizzati i prelievi in contante presso banche, mentre in vece della variabile  $POS_i$  le operazioni attuate presso POS con riferimento alle sole carte di debito.

Poiché i dati disponibili presentavano un livello massimo di disaggregazione a livello macro-regionale, si è moltiplicato il tutto per il rapporto tra popolazione provinciale e popolazione nazionale. I grafici sopra riportati propongono dapprima i risultati regionali e, successivamente, quelli provinciali per le cinque regioni con maggior *cash ratio*. Il grafico sulla suddivisione regionale evidenzia come la Lombardia spicchi rispetto tutte le altre regioni, creando un forte *gap* tra il proprio risultato (al primo posto) e il secondo conteso tra Campania e Lazio. Il quarto e quinto posto se lo giocano, invece, la Sicilia e il Veneto,

seguiti da Emilia Romagna e Piemonte e, poi, da Puglia e Toscana. Confrontando il grafico successivo sui risultati provinciali, Roma domina tutte le province, seguita da Milano e Napoli. Gli altri distretti presentano, comunque, dei risultati significativi, ma nulla in confronto alle tre capolista.

La seconda variabile sulle vulnerabilità è quella denominata DEP. Essa indica i depositi bancari provinciali in percentuale del GDP provinciale. In questo caso i dati sono stati pervenuti dalla Banca d'Italia e l'unica modifica attuata è stata quella di annualizzare i risultati, i quali originariamente erano disponibili con scadenza trimestrale. Nuovamente, vengono ora illustrati i grafici relativi alla suddetta variabile espressa sempre in valori assoluti.




Figura 3.21: Depositi presso banche a livello regionale in termini assoluti.




Figura 3.22: Depositi presso banche a livello regionale in termini relativi.

In questo, è interessante notare come gli equilibri mutino qualora si paragona tali risultati

al GDP provinciale: ora Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Veneto e Piemonte sono le regioni con la maggior incidenza in termini percentuali.

Infine, l'ultima variabile considerata è quella concernente il numero di POS per provincia pro capite, ovvero sia rapportato alla popolazione.




Figura 3.23: Numero di POS per provincia.

Anche in questo caso, i dati sono stati ottenuti presso la banca dati della Banca d'Italia. Lombardia e Lazio sono le regioni che presentano un numero maggiore di POS, seguite poi da Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Piemonte, Campania e Sicilia che si trovano pressoché sullo stesso livello. Sempre al fine di proporre qualche dato in più in termini provinciali, poiché su ciò si basa il presente lavoro, segue una disaggregazione dei dati con riguardo alle province delle cinque regioni con i valori più elevati.




Figura 3.24: Numero di POS per regione.

Come ci si poteva aspettare per il numero di popolazione, nonché per il volume di affari, Roma e Milano sono le città con maggiore numero di POS, nettamente superiori rispetto ai valori registrati per tutte le altre province.

### 3.4 PCA-Principal Component Analysis

A seguito della selezione dei dati, è stato anticipato il passaggio della normalizzazione in modo da iniziare fin da subito a lavorare con dati standardizzati. A tal proposito, si è sottratto da ciascuna variabile la propria media e poi si è rapportato il risultato per la sua standard deviaton, ovverosia:

$$Z = \frac{\mathbf{X} - \mu_x}{\sigma_x} \quad (3.13)$$

Così facendo sono state normalizzate le variabili, diventando conseguentemente NORM\_ASSMAF, NORM\_AZCONF, NORM\_CASH e così via.

Detto questo, prima di procedere con l'analisi, è stata costruita la matrice delle correlazioni tra variabili, così da evidenziare i possibili legami intercorrenti tra le stesse.

Covariance Analysis: Ordinary  
Date: 06/12/19 Time: 08:19  
Sample: 1 106  
Included observations: 106

Correlation	NORM_ASSMAF	NORM_AZCONF	NORM_CASH	NORM_CONT	NORM_DEP	NORM_IMMCO	NORM_OMICI	NORM_PASCI	NORM_POS
NORM_ASSMAF	1.000000								
NORM_AZCONF	0.463008	1.000000							
NORM_CASH	0.090485	0.668046	1.000000						
NORM_CONTRA	-0.452901	-0.331984	-0.087577	1.000000					
NORM_DEP	-0.321156	0.142045	0.585800	0.369844	1.000000				
NORM_IMMCONF	0.524659	0.908949	0.418171	-0.370841	-0.113439	1.000000			
NORM_OMICIDI	0.396548	0.239762	0.090697	-0.268938	-0.205792	0.242959	1.000000		
NORM_PASCIO	0.636574	0.252391	-0.038962	-0.244620	-0.215660	0.344725	0.786861	1.000000	
NORM_POS	-0.369055	-0.190827	0.004388	0.600055	0.433900	-0.232870	-0.267859	-0.232564	1.000000

Figura 3.25: Matrice delle correlazioni.

Come si può notare, NORM\_CASH e NORM\_AZCONF presentano una correlazione positiva pari allo 0,668046, come anche NORM\_CASH e NORM\_DEP con lo 0,585800. Un alto livello è registrato anche per le variabili NORM\_PASCIO e NORM\_OMICIDI con un valore pari a 0,786861. La più alta correlazione positiva intercorre, come d'altronde ci si dovrebbe aspettare, tra NORM\_IMMCONF e NORM\_AZCONF con ben 0,908949. A seguito di questa prima analisi si è provveduto all'applicazione del PCA (*Principal Component Analysis*), procedendo con l'inserimento delle variabili normalizzate (nel nostro caso nove).

Principal Components Analysis  
Date: 06/12/19 Time: 08:18  
Sample: 1 106  
Included observations: 106  
Computed using: Ordinary correlations  
Extracting 3 of 9 possible components  
Maximum number of components: 3

---

Eigenvalues: (Sum = 9, Average = 1)

Number	Value	Difference	Proportion	Cumulative Value	Cumulative Proportion
1	3.599220	1.426988	0.3999	3.599220	0.3999
2	2.172232	0.915508	0.2414	5.771452	0.6413
3	1.256724	0.483950	0.1396	7.028176	0.7809

---

Eigenvectors (loadings):

Variable	PC 1	PC 2	PC 3
NORM_ASSMAF	0.420819	-0.087707	0.077545
NORM_AZCONF	0.381596	0.419905	-0.117791
NORM_CASH	0.157381	0.577685	-0.031976
NORM_CONTRA	-0.348085	0.147105	0.414870
NORM_DEP	-0.169981	0.530307	0.222130
NORM_IMMCONF	0.407569	0.267469	-0.138802
NORM_OMICIDI	0.334411	-0.139473	0.522711
NORM_PASCIO	0.366756	-0.168280	0.550731
NORM_POS	-0.300028	0.245135	0.402284

---

Ordinary correlations:

	NORM_ASSMAF	NORM_AZCONF	NORM_CASH	NORM_CONTRA	NORM_DEP	NORM_IMMCONF	NORM_OMICIDI	NORM_PASCIO	NORM_POS
NORM_ASSMAF	1.000000								
NORM_AZCONF	0.463008	1.000000							
NORM_CASH	0.090485	0.668046	1.000000						
NORM_CONTRA	-0.452901	-0.331984	-0.087577	1.000000					
NORM_DEP	-0.321156	0.142045	0.585800	0.369844	1.000000				
NORM_IMMCONF	0.524659	0.908949	0.418171	-0.370841	-0.113439	1.000000			
NORM_OMICIDI	0.396548	0.239762	0.090697	-0.268938	-0.205792	0.242959	1.000000		
NORM_PASCIO	0.636574	0.252391	-0.038962	-0.244620	-0.215660	0.344725	0.786861	1.000000	
NORM_POS	-0.369055	-0.190827	0.004388	0.600055	0.433900	-0.232870	-0.267859	-0.232564	1.000000

Figura 3.26: *Principal Component Analysis*.

Come evidenzia la figura sopra, le PC (*Principal Component*) sono esclusivamente tre. Solitamente, infatti, per un'analisi delle componenti principali il numero di PC è pari al numero di serie inserite all'interno dell'analisi stessa. Nel nostro caso, però, sono state considerate un numero più esiguo sulla base della struttura teorica imbastita che vede l'aggregazione delle variabili in base al fenomeno che vanno a descrivere. In altri termini, tale raggruppamento è avvenuto come segue:

- ASS\_MAF, AZ\_CONF, IMM\_CONF, OMICIDI, PA\_SCIO: organizzazioni criminali;
- CONTRA: mercato illegale;
- CASH, DEP, POS: intensività dell'uso del contante.

Proseguendo con un'analisi più dettagliata dei risultati del PCA, notiamo la distinzione di tre tabelle nella figura sopra riportata. La prima riassume le informazioni degli autovalori. Difatti, i PC sono ordinati in base alla loro importanza, ovvero in base alla loro capacità di informazione spiegata. Nella colonna della “*Proportion*” i valori inseriti sintetizzano proprio questo, cioè il PC1 spiega il 39,99%, il PC2 il 24,14% e il PC3 il 13,96%, con una spiegazione complessiva del 79,09% (“*Cumulative Proportion*”).

La seconda tabella, invece, riassume gli autovettori associati a ciascuna PC, disponendoli sempre in ordine di importanza. Mentre gli autovalori sottolineano quanta informazione totale è estratta da ciascuna PC, gli autovettori rivelano quanto pesa ciascuna variabile per ogni PC.

Infine, la terza tabella rappresenta la matrice di correlazione che, ai nostri fini, non rileva in particolar modo.




Figura 3.27: Criteri di esclusione delle PC.

Il successivo grafico (*scree plot*) rappresenta la retta degli autovalori disposti in ordine di importanza, con la sovrapposizione di una linea rossa orizzontale rappresentativa della media degli autovalori. Lo scopo di questo grafico è la ricerca di un “gomito”, ossia di un di una linea spezzata con una rilevante pendenza, in modo da poter escludere gli autovalori alla sinistra del “gomito”. Non essendo presente quest’ultimo, nel nostro caso non scartia-

mo alcun autovalore.

Anche il secondo grafico ha la finalità di estromettere gli autovalori, utilizzando il criterio di esclusione per quei valori al di sopra della linea rossa, la quale rappresenta la media delle differenze, cioè pari a  $(1,426988+0,915506+0,483950)/3 = 0,932148$ . Anche in questo caso, nessun autovalore è escluso.

Il medesimo risultato otteniamo dal terzo grafico, il quale rappresenta la porzione complessiva dell'informazione spiegata (quella che avevamo chiamato precedentemente *Cumulative Proportion*). Il criterio di esclusione consiste nel conservare gli autovalori che formano segmenti della retta cumulativa che presentino una pendenza uguale o simile alla retta con pendenza pari a 1.

Nella figura 3.28, invece, è rappresentata la correlazione di ciascuna variabile per PC1-PC2, per PC1-PC3 e per PC2-PC3. Vi sono varie osservazioni che tale rappresentazione ci permette di fare. Come si può notare a ciascuna variabile è associata una linea retta. Qualora due linee siano vicine tra loro vuol dire che le annesse variabili sono correlate positivamente, mentre qualora le medesime rette formino un angolo di  $90^\circ$  vuol dire che le connesse variabili non sono correlate. Inoltre, dato che l'asse delle ordinate rappresenta la "Component 2", se la retta è diretta verso nord (parte alta del grafico) vuol dire che la variabile associata è correlata positivamente con la componente e, al contrario, qualora sia diretta verso sud (parte bassa del grafico) la correlazione è negativa. Per lo stesso ragionamento, poiché l'asse delle ascisse rappresenta la "Component 1", le rette rivolte verso est (parte destra del grafico) sono correlate positivamente con la detta componente, mentre se sono indirizzate verso ovest (parte sinistra del grafico) sono correlate negativamente.

A titolo esemplificativo, proviamo ad interpretare alcune variabili. Per esempio, NORM\_CONTRA e NORM\_POS sono correlate positivamente, tant'è che la loro vicinanza ha provocato la sovrapposizione dei due nominativi. Come visto precedentemente, anche le rette NORM\_AZCONF e NORM\_IMMCONF sono molto vicine, a conferma del legame intercorrente tra le due. Lo stesso vale anche per NORM\_OMICIDI e NORM\_PASCIO. Per quanto riguarda, invece, l'assenza di correlazione, le rette NORM\_PASCIO e NORM\_AZCONF formano più o meno un angolo di  $90^\circ$  che, come appena visto, indica proprio la mancanza di tale legame. Lo stesso potremo dire anche per le coppie NORM\_CONTRA-NORM\_PASCIO oppure NORM\_IMM-NORM\_OMICIDI e così via. Ancora, possiamo aggiungere che NORM\_ASSMAF sia molto influente nella *Component 1* poiché collocata alla destra del grafico, come d'altronde lo sono anche le variabili NORM\_OMICIDI e NORM\_PASCIO. Con riferimento, invece, alla *Component 3*, NORM\_DEP e NORM\_CASH sono particolarmente importanti.

Dato che dalle analisi precedenti non abbiamo escluso alcuna PC, possiamo proporre, complessivamente, tre grafici di questo tipo.

Nonostante l'importanza delle ultime analisi attuate, al fine di costruire l'indicatore di rischio di riciclaggio indispensabili sono i risultati ottenuti dal PCA, cioè gli autovalori




Figura 3.28: Correlazioni tra variabili e tra variabili e componenti.

e gli autovettori. Per ottenere un valore sintetico delle variabili appena considerate sarà necessario applicare, in ultima istanza, una sommatoria nella quale considerare i tre PC pesandoli per la loro capacità esplicativa. In altri termini, quindi:

$$I_{\text{riciclaggio}} = \sum_{j=1}^J (S_{ij} \cdot w_j) = S_{1i} \cdot w_1 + S_{2i} \cdot w_2 + S_{3i} \cdot w_3 \quad (3.14)$$

dove  $i$  rappresenta la provincia  $i$ ,  $j$  il numero di PC,  $w_i$  il peso da applicare, ovvero l'informazione spiegata dalla PC $_j$ , mentre  $S_{ij}$  rappresenta la componente  $j$  relativa alla provincia  $i$ . I risultati ottenuti dovranno poi essere normalizzati su una scala da 0-100 secondo il criterio min-max.

Tabella 3.5: Peso delle variabili sulle componenti principali.

	PC1	PC2	PC3
NORM_ASSMAF	0,420819	-0,087707	0,077545
NORM_AZCONF	0,381596	0,419905	-0,117791
NORM_CASH	0,157381	0,577685	-0,031976
NORM_CONTRA	-0,348085	0,147105	0,41487
NORM_DEP	-0,169981	0,530307	0,22213
NORM_IMMCONF	0,407569	0,267469	-0,138802
NORM_OMICIDI	0,334411	-0,139473	0,522711
NORM_PASCIO	0,366756	-0,16828	0,550731
NORM_POS	0,300028	0,245135	0,402284
<b>Proportion expl.</b>	<b>0,3999</b>	<b>0,2414</b>	<b>0,1396</b>

Tabella 3.6: Risultati finali della PCA.

PC1	PC2	PC3	ML IN-DICATOR (ante norm.)	ML IN-DICATOR (post norm.)	PROVINCE
-0,964302627	-0,710341358	-0,2092167	-0,586307676	0,059095624	Viterbo
-0,747030136	0,339324709	-0,391118208	-0,271424468	0,127443332	Vicenza
<b>6,198104061</b>	-3,985785649	<b>7,273968808</b>	2,531899204	0,73592528	Vibo Valentia
-0,95754387	<b>0,953363794</b>	0,48741766	-0,084736268	0,167965374	Verona
-0,588555812	-0,248115677	0,192755523	-0,268349922	0,128110685	Vercelli
-0,93522913	-0,41946857	0,471107409	-0,409491248	0,097474926	Verbano-Cusio-Ossola
-0,156661274	0,854208684	<b>1,098862138</b>	0,296958287	0,250814975	Venezia
-0,28111776	0,423008866	-0,096344201	-0,023754302	0,181201957	Varese
-0,459589141	-0,063986288	-0,081327429	-0,210589296	0,140648052	Udine
-0,19302082	0,73199532	0,885130862	0,223078912	0,234778915	Trieste
-1,21318153	<b>1,259097708</b>	0,269876018	-0,143530415	0,155203674	Treviso
-0,471286897	0,564466235	0,613672983	0,033463267	0,19362145	Trento
<b>2,186826522</b>	-0,010427605	-1,130352716	0,714197463	0,341379796	Trapani
0,531624894	<b>2,040820209</b>	-0,359694755	0,655037406	0,328538672	Torino
-0,265164814	-0,622112425	-0,00121431	-0,256386866	0,130707354	Terni
-0,687216567	-0,499482892	-0,243431334	-0,42937609	0,093158775	Teramo
0,67288943	-1,09383467	-1,722207968	-0,235383439	0,135266302	Taranto
-0,418772726	0,340863192	<b>1,146010825</b>	0,074800273	0,20259395	Sondrio
0,881835895	-1,504974244	-1,353048354	-0,199540158	0,143046349	Siracusa
-0,692747249	0,272003715	0,940959634	-0,080009963	0,168991253	Siena
-1,185357388	0,10480716	0,954215006	-0,315515556	0,117873039	Savona
-0,503997538	-0,622293301	-0,243968484	-0,385828219	0,10261116	Sassari
0,442053362	0,325076909	-0,880217469	0,132372347	0,21509039	Salerno
-0,713810278	-0,387329157	-0,000149962	-0,378974924	0,104098718	Rovigo
<b>1,801286254</b>	<b>9,449401921</b>	0,690605461	3,097828519	0,858764386	Roma
-1,556740385	0,559545768	<b>1,558829011</b>	-0,269853602	0,1277843	Rimini
-0,431998727	-0,946882026	-0,414866041	-0,459248911	0,08667466	Rieti
-0,502595812	0,06695631	-0,189049209	-0,211216082	0,140512004	Reggio Emilia
<b>8,736763355</b>	-0,77878917	<b>3,17106032</b>	3,748511981	1	Reggio Calabria
-0,612516069	-0,071267018	0,274643868	-0,22380875	0,137778673	Ravenna
0,058602418	-1,211116476	-0,469798867	-0,334512332	0,113749649	Ragusa
-1,399327795	-0,21012018	0,425697206	-0,550886867	0,066783971	Prato
-0,399776914	-0,934248698	-1,014294415	-0,526993924	0,071970109	Potenza
-0,672376581	-0,574092815	-0,546439106	-0,483752299	0,08135602	Pordenone
-1,094845313	-0,51941017	-0,124995725	-0,580663659	0,0603207	Pistoia
-0,690174509	-0,189384583	0,130931185	-0,303440231	0,120494076	Pisa
-0,95221107	0,071938153	0,173717418	-0,339172385	0,112738151	Piacenza
-0,738863003	-0,427122125	-0,118586939	-0,415133332	0,09625027	Pescara
-0,85499405	-0,118044688	0,071133771	-0,360477834	0,108113647	Pesaro-Urbino
0,007418906	0,534076227	0,979741854	0,268664785	0,244673663	Perugia

Tabella 3.6

PC1	PC2	PC3	ML INDICATOR (ante norm.)	ML INDICATOR (post norm.)	PROVINCE
-0,629426598	-0,196256211	-0,39384536	-0,354064758	0,109505652	Pavia
-0,716558837	0,562508055	0,428084328	-0,091001862	0,166605381	Parma
<b>6,544971202</b>	<b>4,199023377</b>	-2,500952375	3,281845276	<b>0,898706572</b>	Palermo
-0,975425512	0,427996293	0,020165196	-0,283939296	0,124726897	Padova
-0,966572315	-1,41016745	-0,942830399	<b>-0,858565815</b>	<b>0</b>	Oristano
-0,77576911	-1,053300941	-0,577209853	-0,64507541	<b>0,046339657</b>	Nuoro
-0,496305476	0,257486819	0,722067445	-0,035514626	0,178649292	Novara
<b>5,711534826</b>	<b>3,512558703</b>	-0,037871652	3,126687565	<b>0,865028453</b>	Napoli
-1,176113068	0,212346668	-0,703685997	-0,517301695	0,074073878	Monza-Brianza
-0,542930271	0,32960606	-0,258675076	-0,173661953	0,148663403	Modena
1,481492892	<b>6,142783541</b>	0,560105799	2,153507724	<b>0,653792637</b>	Milano
1,114111838	-0,28939558	-0,840354096	0,258359799	0,24243689	Messina
-0,170894488	-0,938900112	-0,746656068	-0,39922438	0,099703425	Matera
-0,693936818	-0,362142812	0,333326905	-0,318394172	0,117248214	Massa-Carrara
-0,846741154	-0,390919458	-0,521783868	-0,505820773	0,076565897	Mantova
-0,873486487	-0,090081204	0,294706364	-0,32991184	0,11474822	Macerata
-0,250589208	0,239631216	0,55926198	0,035709324	0,194108973	Lucca
-1,040875625	-0,562804473	-0,148440607	-0,572829471	<b>0,062021168</b>	Lodi
-0,672475406	-0,039093364	0,731730175	-0,17621052	0,148110218	Livorno
-0,720657338	0,014762377	0,157171282	-0,262686121	0,129340055	Lecco
0,28825943	-0,474903453	-0,852496686	-0,118375285	0,160663779	Lecce
-0,116519574	-0,323033758	-0,72958434	-0,226426501	0,137210471	Latina
-0,449305844	-0,295442726	0,353625054	-0,201631223	0,142592468	La Spezia
-0,266493028	-0,476166831	-0,516122594	-0,293567949	0,122636927	L'Aquila
-0,401721743	-0,902460563	-0,92099181	-0,507072962	0,0762941	Isernia
-0,465809012	-0,450853358	<b>1,545668483</b>	-0,079937704	0,169137172	Imperia
-1,044609234	-0,101710929	<b>1,15293839</b>	-0,281342052	0,125290648	Grossetto
-0,166092972	-0,550401037	0,454798849	-0,135797471	0,156882166	Gorizia
-0,315354319	0,685957593	0,300795094	0,081470966	0,204041873	Genova
-0,4567805	-0,511574121	-0,696674679	-0,4034163	0,098793538	Frosinone
-1,07492572	0,206756141	0,505757828	-0,30934807	0,119211737	Forlì-Cesena
0,845934585	-1,406065701	0,552221736	0,075955135	0,202844621	Foggia
-0,534254746	<b>1,18631551</b>	<b>1,241820627</b>	0,246086251	0,239772827	Firenze
-0,641316577	-0,104411055	0,184288527	-0,25594065	0,130804209	Ferrara
-1,135440556	-0,912411574	-0,714160052	-0,774015575	<b>0,018352249</b>	Fermo
0,089486803	-1,484268175	-1,179036047	-0,487109997	0,080627208	Enna
-0,746692278	0,1583036	-0,042740738	-0,26635436	0,128543837	Cuneo
<b>1,976404411</b>	-2,192670252	-0,701645462	0,163103819	0,221760882	Crotone
-0,80861422	-0,50191822	-0,475835348	-0,510954499	0,075451584	Cremona
0,42491069	-0,59500885	-1,284353566	-0,153009109	0,153146254	Cosenza
-0,781406283	-0,114824728	-0,38388692	-0,393793676	0,100882199	Como
-0,409326294	-0,556382423	-0,590979257	-0,380501006	0,10376747	Chieti
<b>2,500397527</b>	-0,993027574	1,077034826	0,910546176	<b>0,383998723</b>	Catanzaro
<b>1,850623829</b>	0,62860161	-1,425015571	0,692876724	<b>0,336751973</b>	Catania
<b>3,711036075</b>	-0,051659457	-1,247618459	1,297405197	<b>0,467969309</b>	Caserta
-0,558805525	-0,802413434	-0,538142946	-0,492293688	0,07950205	Campobasso
1,032180508	-0,975461436	-1,872963204	-0,084173069	0,168087621	Caltanissetta
-0,125524807	-0,287902403	-0,556524332	-0,197387807	0,143513532	Cagliari
0,051129148	-0,827256039	-0,758703518	-0,285168072	0,124460182	Brindisi
-0,33748661	0,669194866	-0,451641635	-0,036466427	0,178442697	Brescia
-1,738191078	<b>1,529023575</b>	<b>2,215660963</b>	-0,016690051	0,182735305	Bolzano
-0,443408785	<b>1,428266632</b>	0,753608971	0,272668204	0,245542634	Bologna
-0,993259591	-0,494508146	-0,107892504	-0,53164057	<b>0,07096152</b>	Biella
-0,351982907	0,495245786	-0,452410393	-0,084362122	0,168046585	Bergamo
0,242789059	-1,305879781	-1,592689668	-0,440487512	0,09074696	Benevento
-0,490501325	0,08496089	0,806392369	-0,063069546	0,172668295	Belluno

Tabella 3.6

PC1	PC2	PC3	ML INDICATOR (ante norm.)	ML INDICATOR (post norm.)	PROVINCE
-0,442068525	-1,530248628	-1,433252682	-0,746267297	0,024375216	Barletta-Andria-Trani
0,990588957	0,426101051	-0,307136395	0,456121077	0,285362425	Bari
-0,349860697	-0,47084753	-0,392480414	-0,308362152	0,119425737	Avellino
-0,714840804	-0,606886795	-0,369290916	-0,483920322	0,08131955	Asti
-0,132982836	-0,313194669	-0,032996529	-0,133391345	0,157404433	Ascoli Piceno
-0,877391278	-0,13141686	0,241723557	-0,348848194	0,110637945	Arezzo
-0,776543235	0,585678824	<b>1,237010897</b>	0,00352995	0,187124204	Aosta
-0,477657861	0,352181388	0,638700462	-0,016836207	0,18270358	Ancona
-0,513271942	-0,150063461	-0,002090505	-0,241774604	0,133879053	Alessandria
1,654947325	-0,849280099	-0,987018355	0,319009457	0,255601343	Agrigento

Dai risultati della Tabella 3.6 sono stati evidenziati i dieci punteggi più alti (caselle rosse) e i dieci più bassi (caselle verdi) nella colonna dedicata al “*ML INDICATOR (post norm.)*”. Di conseguenza le province che secondo la *Principal Component Analysis* presentano il rischio di riciclaggio maggiore sono, in ordine decrescente, le seguenti:

1. Reggio Calabria;
2. Palermo;
3. Napoli;
4. Roma;
5. Vibo Valentia;
6. Milano;
7. Caserta;
8. Catanzaro;
9. Trapani;
10. Catania.

Invero, può essere attuata una riflessione ulteriore. Difatti, dall’osservazione della Tabella 3.5 si osserva come ciascuna componente principale rispecchi un determinato argomento, cioè la PC1 è maggiormente rappresentativa delle variabili concernenti le organizzazioni criminali, la PC2 delle variabili riguardanti l’intensità dell’uso del denaro contante e, infine, la PC3 del mercato illegale della contraffazione. Per cui la lettura congiunta delle Tabelle 3.5 e 3.6 ci permette di ricavare un ulteriore dato, cioè la componente che maggiormente ha inciso nella valutazione finale sintetizzata nell’indicatore sintetico. Nell’ultima tabella, infatti, sono stati evidenziati per le prime tre colonne i dieci punteggi più elevati (in grassetto) e, quindi, le province che più sono soggette al rischio di riciclaggio a causa della presenza ed infiltrazione di organizzazioni criminali (PC1) o dell’uso del contante (PC2) o della contraffazione (PC3). Per esempio, Reggio Calabria registra i valori più

elevati con riferimento alla prima e terza componente principale: questo significa che i motivi principali che hanno determinato l'elevato *ML Indicator* sono da ricercare nella criminalità organizzata e nella contraffazione. Al contrario, invece, Milano rientra nella categoria specialmente a causa dell'intensità del contante, registrando il secondo valore più elevato in riferimento alla PC2.

# Conclusioni

Il presente elaborato tratta inizialmente l'evoluzione internazionale e comunitaria della disciplina antiriciclaggio, al fine di evidenziare le motivazioni che hanno portato al crescente interesse sul tema. Il narcotraffico ha rappresentato sicuramente la prima fonte di proventi illeciti a preoccupare i capi di Stato delle maggiori potenze mondiali, soprattutto a causa delle strutture organizzative alla base di tale mercato. Grazie ad esso, però, si sono mosse le prime iniziative internazionali che, solo in un secondo momento, hanno acquisito quel potere vincolante che oggi siamo abituati a sentire. Col passare del tempo, inoltre, esse si sono evolute in modo da rispondere alle innovazioni della criminalità. In questo modo il traffico di stupefacenti perse l'esclusività che fino a quel momento aveva ricoperto all'interno della categoria dei reati presupposto di riciclaggio, lasciando quindi spazio ad innumerevoli altre condotte illecite. Inoltre, i successivi progressi hanno portato alla luce un nuovo tipo di approccio basato sul rischio e imperniato su tre pilastri, quali l'adeguata verifica della clientela, la conservazione dei dati e le segnalazioni alle autorità competenti di operazioni considerate sospette.

Da una disquisizione sovranazionale, si è poi passati a quella nazionale al fine di esaminare come le linee guida dettate dalle direttive comunitarie erano state messe in pratica entro i confini domestici. In questo modo si è constatato che, all'interno dell'ordinamento italiano, la categoria dei reati fonte era stata genericamente declinata a tutte quelle condotte configurabili come delitti dolosi. Al riguardo, ci siamo poi soffermati sulle recenti interpretazioni della norma che includono tra i reati base, seppur con qualche esitazione, anche quelli derivanti da illeciti di tipo fiscale.

Le argomentazioni avanzate nei primi due capitoli hanno, quindi, fornito gli elementi cardine al fine di definire l'impalcatura teorica essenziale per comprendere l'analisi empirica attuata nell'ultimo capitolo. In quest'ultimo è stato sviluppato, infine, il modello econometrico finalizzato alla definizione di un indicatore sintetico di rischio di riciclaggio a livello provinciale. Per fare ciò, il progetto IARM ha rappresentato sicuramente la base di questo lavoro, soprattutto con riguardo alla scelta della PCA (*Principal Component Analysis*) come strumento di analisi multivariata. Tale decisione è stata motivata da varie funzionalità proprie di questa tipologia di analisi, quali la capacità di sintetizzare molte osservazioni in un unico valore, la capacità di impostare una prospettiva sub-nazionale, nonché la traspa-

renza e facile replicabilità della metodologia proposta. Il lavoro attuato dalla Transcrime - insieme ai report del Fondo Monetario Internazionale, dell'Europol e del Comitato di Sicurezza Nazionale - è stato di estremo ausilio anche per la selezione delle variabili da considerare. I risultati finali ottenuti dal modello rispecchiano a grandi linee le valutazioni finali rinvenibili nel succitato progetto. Questo, però, trova giustificazione soprattutto nel fatto che la componente riguardante la criminalità organizzata sia stata, di fatto, la più incidente in entrambi i lavori. D'altronde, la provincia di Reggio Calabria ha riscontrato anche nel progetto IARM valori significativi specialmente con riguardo all'*Organised crime* e agli *Illicit markets*, pur essendo il numero di variabili, nonché il numero di componenti principali, più elevato. Sono, comunque, presenti alcune differenze: per esempio la provincia di Prato nel presente lavoro risiede negli ultimi posti, al contrario, invece, nella lista IARM essa si colloca tra le capolista, grazie soprattutto ad una componente che nel presente lavoro non è stata presa in considerazione, quale la componente "*money remittances*" (rimesse di denaro). Tale mancanza è stata dovuta, nello specifico, alla scelta di utilizzare banche dati ad accesso gratuito, il che ha di molto limitato le serie disponibili ai fini della presente analisi.

Cionondimeno, i risultati ottenuti sono stati soddisfacenti. In primo luogo si è riscontrato che, effettivamente, la tipologia di analisi attuata è facilmente ripetibile nel tempo, il che può essere contrapposto alla tempistica di una *mutual evaluation* del FATF che richiede, verosimilmente, una cadenza biennale, oltre ad essere una valutazione esclusivamente di tipo nazionale. Da qui discende il secondo aspetto di estremo interesse, ovvero la possibilità di effettuare un'analisi a livello provinciale, il che rende poi possibile una comparazione tra provincia e provincia dei risultati ottenuti. È anche vero, però, che quest'ultimo aspetto è inevitabilmente subordinato al tipo di dato disponibile.

Dalle caratteristiche ivi esposte ne derivano le potenzialità di utilizzo di tale strumento. Innanzitutto, i politici possono sfruttare le informazioni ricavabili dall'indice al fine di distribuire efficacemente le risorse a disposizione. Contrapponendo i risultati rinvenuti precedentemente nei casi di Reggio Calabria e Milano, nel primo caso i valori suggeriscono un aumento in termini di lotta alla criminalità organizzata, mentre nel secondo caso suggeriscono l'attuazione di manovre al fine di diminuire o monitorare le transazioni in contante. In secondo luogo, l'indicatore sintetico di rischio può agevolare anche l'attività investigativa delle forze dell'ordine, grazie all'osservazione delle aree in cui è più sviluppato una determinata condotta illegale piuttosto che un'altra. A riguardo, dai risultati ottenuti è suggerita una distinzione tra Nord Italia e Sud Italia non tanto in termini di rischio di riciclaggio (elevato su tutto il territorio), quanto in termini di reato presupposto da cui lo stesso deriva: mentre al Sud si registrano elevati valori soprattutto con riferimento al PC1 (criminalità organizzata), al Nord si registrano elevati valori con riguardo, invece, alla PC3 (contraffazione). Tale tesi, seppur semplicemente suggerita nel presente lavoro, è espressa in un lavoro econometrico avanzato dall'UIF, nel quale si contrappongono due tipologie di

reati, quali i *power syndicate crimes* e gli *enterprise syndicate crimes*. I primi, concentrati nelle aree meridionali, sono reati connessi alla violenza e al controllo sociale, economico e politico del territorio, mentre i secondi, concentrati nelle aree settentrionali, sono reati connessi allo scambio di beni e servizi illegali.

Infine, il terzo ambito in cui può essere applicato il detto indicatore consiste nel settore bancario, finanziario, professionale e comunque tutti quei settori soggetti agli obblighi della IV Direttiva Antiriciclaggio. Nello specifico, esso può costituire un nuovo elemento da aggiungere ai rilevatori già presenti in sede di adeguata verifica della clientela.



# Bibliografia

- [1] AA. VV., *Il riciclaggio*, in "Scuola di polizia tributaria della guardia di finanza", Lido di Ostia, giugno 2002
- [2] AA. VV., *Profili economici, finanziari e criminali nel contesto internazionale: analisi di alcuni paesi nell'area del centro e sud america*, in "Scuola di polizia tributaria della guardia di finanza", 2007-2008
- [3] AA. VV., *The Puppet Masters. How the Corrupt Use Legal Structures to Hide Stolen Assets and What to Do About It*, The International Bank for Reconstruction and Development, Washington DC, 2011
- [4] ABI (2015), *Autoriciclaggio e responsabilità degli enti*, Circolare ABI - Serie Legale n. 6, 1° dicembre 2015
- [5] Ardizzi G., De Franceschis P., Giammatteo M., *Cash payment anomalies and money laundering: An econometric analysis of Italian municipalities*, in "International Review of Law and Economics", n. 56/2018
- [6] Banca d'Italia, *Lineamenti della disciplina internazionale di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo*, in Condemi M. e De Pasquale F. (a cura di), in "Quaderni di ricerca giuridica della consulenza legale", n. 60, febbraio 2008
- [7] Berlusconi G., Riccardi M., Savona E. U., *Organised Crime in European Businesses*, Routledge, New York, 2016
- [8] Bianchi P., Carbone M., Vallefucio V., *Le nuove regole antiriciclaggio*, IPSOA, 2017
- [9] Calderoni F., Favarin S., Garofalo L., Sarno F., *Counterfeiting, illegal firearms, gambling and waste management: an exploratory estimation of four criminal markets*, in "Global Crime", 7 febbraio 2014
- [10] Calzetta G., *I mercati della droga online emigrano dal deep Web (e vanno su Telegram)*, in "Il Sole 24 Ore", 17 giugno 2018

- [11] Camerini D., Milani R., Riccardi M., *Assessing Money Laundering Risk across Regions. An Application in Italy*, in "European Journal on Criminal Policy and Research", 27 ottobre 2018
- [12] Carbone V. *Sull'aggravante del metodo mafioso*, in "Giurisprudenza Italiana", n. 6/2012
- [13] Cavallini S., *Riciclaggio e autoriciclaggio - La "quadratura" impossibile: l'opzione minimal della Cassazione sul concorso di persone nel(l'auto-) riciclaggio*, in "Giurisprudenza Italiana", n. 11/2018
- [14] Ciraulo A., *Reati tributari - omesso versamento - ritenute certificate - sanzioni amministrative - ne bis in idem*, in "Riv. Trim. Dir. Pen. Econ.", n. 1-2/2015
- [15] Comitato di Sicurezza Nazionale (2014), *Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo*
- [16] Confindustria (2015), *Il reato di autoriciclaggio e la responsabilità ex Decreto 231*, Circolare n. 19867, 12 giugno 2015
- [17] Consiglio dell'Unione europea, *Conclusioni del Consiglio sui criteri e sul processo in vista della creazione della lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali*, 14166/16 egi/ANS/am 1 DG G 2B, 8 novembre 2016
- [18] Consiglio dell'Unione Europea, *Conclusioni del Consiglio sulla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali*, 15429/17 arb/bp/S DGG 2B, 5 dicembre 2017
- [19] Consiglio dell'Unione Europea, *Conclusioni del Consiglio sulla lista UE rinveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali*, 7441/19 bel/NZA/sp ECOMP 2 B, 12 marzo 2019
- [20] Cordeiro Guerra R., *Reati fiscali e autoriciclaggio*, in "Rassegna Tributaria", n. 2/2016
- [21] D'Avirro A. e Giglioli M., *Autoriciclaggio e reati tributari*, in "Diritto penale e processo", n. 2/2015
- [22] De Franceschis P., Gara M., *I paradisi fiscali: Caratteristiche operative, evidenze empiriche e anomalie finanziarie*, in "Quaderni dell'antiriciclaggio. Analisi e studi", UIF, n. 3, agosto 2015
- [23] De Francesco G., *Riciclaggio ed autoriciclaggio: dai rapporti tra le fattispecie ai problemi di concorso nel reato*, in "Diritto penale e processo", n. 7/2017
- [24] Denora G., *Riciclaggio*, in "Altalex", 19 ottobre 2017

- [25] EBA (2017), *Joint Opinion on the risks of money laundering and terrorist financing affecting the Union's financial sector*, JC/2017/07, 20 febbraio 2017
- [26] European Commission (2014), *State aid: Commission investigates transfer pricing arrangements on corporate taxation of Amazon in Luxembourg*, Brussels, 7 ottobre 2014
- [27] European Commission (2017), *Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the assessment of the risks of money laundering and terrorist financing affecting internal market and relating to cross-border activities*, SWD(2017) 241 final, 26 giugno 2017
- [28] Europol (2017), *European Union. Serious and Organised Crime Threat Assessment*
- [29] Falciani H. con Mincuzzi A., *La cassaforte degli evasori. La verità dell'uomo che ha svelato i segreti dei paradisi fiscali*, Chiarelettere, Milano, 2015
- [30] FATF (2010), *Global Money Laundering & Terrorist Financing Threat Assessment*
- [31] FATF (2013), *National Money Laundering and Terrorist Financing Risk Assessment*, FATF Guidance, febbraio 2013
- [32] Franceschini G., *Il concorso dell'estraneo nel reato di autoriciclaggio*, in "Il Quotidiano Giuridico", 23 maggio 2018
- [33] Galullo R. e Mincuzzi A., *Bitcoin, il riciclaggio invisibile di mafie e terrorismo internazionale*, in "Il Sole 24 Ore", 7 febbraio 2017
- [34] IMF (2016), *Report on the observance of standards and codes - FATF recommendations for Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT)*, IMF Country Report No. 16/44, febbraio 2016
- [35] Madia N., *Confisca e nozione di profitto*, in "NelDiritto.it", 13 april 2019
- [36] Masciandaro D., *Il riciclaggio dei capitali illeciti: profili di analisi economica*, in "Gnosis", n. 3/2007
- [37] Mincuzzi A., *Sempre più tax ruling. Così gli Stati UE si fanno concorrenza fiscale*, in "Il Sole 24 Ore", 15 marzo 2018
- [38] Mincuzzi A., *Caso Danske Bank, sono 4 mila i miliardi a rischio riciclaggio*, in "Il Sole 24 Ore", 5 ottobre 2018
- [39] OECD (2001), *Behind the Corporate Veil. Using corporate entities for illicit purposes*
- [40] OECD (2008), *Handbook on Constructing Composite Indicators. Methodology and User Guide*

- [41] OECD (2015), *Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Shifting Transparency and Substance, Action 5 - 2015 Final Report*, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris
- [42] OECD (2015), *Le Strutture Ibride (Hybrid Mismatch Arrangements). Tematiche di politica e compliance fiscale*
- [43] OECD (2017), *Opening the Vaults: The use of tax havens by Europe's biggest banks*
- [44] Oxfam International (2017), *Blacklist or whitewash? What a real EU blacklist of tax havens should look like*
- [45] Parlamento europeo, *Risoluzione del Parlamento europeo del 15 ottobre 2011 sulla criminalità organizzata nell'Unione europea*, 2010/2309(INI)
- [46] Penco E., *Il nuovo reato di autoriciclaggio*, in "Studium Iuris", n. 4/2015
- [47] Quacinella M., *I rapporti tra ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*, in "Il Quotidiano Giuridico", 29 aprile 2018
- [48] Riccardi M., Savona E. U. et al., 2017, *Assessing the risk of money laundering in Europe. Final Report of Project IARM*, Transcrime – Università Cattolica del Sacro Cuore, 2017
- [49] Sanfilippo P., *Confisca per equivalente - Riciclaggio e profitto confiscabile: la "solidarietà nella pena" nel concorso di persone*, in "Giurisprudenza Italiana", n. 2/2018
- [50] Semeraro P., *Tipicità e colpevolezza nel delitto di ricettazione*, in "Rivista Penale", n. 2/2015
- [51] Seminara S., *Spunti interpretativi sul delitto di autoriciclaggio*, in "Diritto penale e processo", n. 12/2016
- [52] Spoldi L., *Riciclaggio, le falle della Vigilanza. Lo scandalo che imbarazza Draghi*, in "AffariItaliani.it", 6 marzo 2019
- [53] Stanig E., *Riciclaggio e reimpiego dei proventi illeciti: un controverso discrimen*, in "Giurisprudenza Italiana", n. 10/2010
- [54] Telara A., *Amazon e il tax ruling, spiegato bene*, in "Panorama", 4 ottobre 2017
- [55] Tørsløv T. R., Wier L. S., Zucman G., *The missing profits of nations*, National Bureau of Economic Research, Cambridge, giugno 2018
- [56] Vadalà R. M., *L'autoriciclaggio e la soluzione italiana nella recente riforma*, in "Riv. Trim. Dir. Pen. Econ", n. 3/2015

- [57] Valente P., *Tax planning aggressivo. Conseguenze dell'erosione della base imponibile e del "profit shifting" secondo l'OCSE*, in "Fiscalità & Commercio internazionale", 26 marzo 2013